



Programme "Prevention of and Fight against Crime"
European Commission Directorate General Justice Freedom and Security



Save the Children
Italia ONLUS



Salvați Copiii
Save the Children Romania

JUST

Juvenile Justice

Sviluppo di metodi transnazionali
basati sui diritti del minore diretti
alla prevenzione della criminalità minorile
e alla promozione del reinserimento sociale.
Italia, Grecia, Romania.

JLS/2008/ISEC/AG/097

Manuale di presentazione dei metodi di intervento

[Manuale n. I]

In partenariato con:



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile



Questo Manuale è stato redatto da Francesca Arancio, Diego Grassettonio e Anna Paola Specchio

TEAM GIUSTIZIA MINORILE DELL'UNITÀ PROTEZIONE

Con il contributo di:

Roxana Parashiv	<i>Salvati Copii Romania</i>
Christos Baliksioglou	<i>ARSIS- Grecia</i>
Katerina Manolea	<i>ARSIS- Grecia</i>
Carlotta Bellini	<i>Save the Children Italia</i>
Katia Scannavini	<i>Save the Children Italia</i>
Antonella Inverno	<i>Save the Children Italia</i>
Laura Lagi	<i>Save the Children Italia</i>
Margherita Lodoli	<i>Save the Children Italia</i>
Susanna Matonti	<i>Cooperativa CivicoZero</i>
Rodolfo Mesaroli	<i>Cooperativa CivicoZero</i>
Vito Savasta	<i>Cooperativa CivicoZero</i>
Orlando Iannace	<i>Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile, Italia</i>
Teresa Pelliccia	<i>Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile, Italia</i>

Si ringraziano per la collaborazione:

Matteo Aigotti	<i>Oratorio San Luigi, Torino</i>
Andrea Rampini	<i>Codici Ricerche, Milano</i>

STAMPA:
ARTI GRAFICHE AGOSTINI

PUBBLICATO DA
SAVE THE CHILDREN ITALIA - SETTEMBRE 2011

Per maggiori informazioni sul progetto:

Francesca Arancio
Coordinatrice Progetti Giustizia Minorile
Save the Children Italia
Via Volturmo 58, Roma
Tel. (+39) 06/48070088
francesca.arancio@savethechildren.it

Indice

Capitolo 1

INTRODUZIONE E METODOLOGIA	4
----------------------------	---

Capitolo 2

PRESENTAZIONE DEI METODI DI INTERVENTO	7
--	---

Capitolo I

Introduzione e metodologia

Il progetto JUST, realizzato da Save the Children Italia – in partenariato con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile (Italia), Save the Children Romania, Ministero della Giustizia (Romania), Arsis (Grecia), Ministero della Giustizia - Direzione per la prevenzione della criminalità ed il trattamento penitenziario dei minori (Grecia) – mira alla prevenzione ed al contrasto della delinquenza minorile attraverso lo sviluppo di **metodi d'intervento multi-disciplinari basati sul rispetto dei diritti del minore**.

In particolare, il progetto intende prevenire il fenomeno della criminalità minorile che vede il coinvolgimento di giovani devianti provenienti dai Paesi neo-comunitari ed extra-comunitari, con un *focus* sulla recidiva e la promozione del reinserimento sociale. Al contempo, esso mira a rafforzare le conoscenze e le competenze professionali degli attori pubblici e privati (operatori della giustizia minorile, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, istituzioni, educatori ed operatori sociali non istituzionali, ONG) attivi nel settore della prevenzione e del reinserimento sociale e lavorativo allo scopo di garantire una migliore protezione dei bambini e dei loro diritti.

Scopo del Manuale

Il Manuale mira a fornire una descrizione dei **principali metodi di intervento** individuati dai partner progettuali fra quelli ritenuti maggiormente idonei a favorire la prevenzione della recidiva e a promuovere il reinserimento sociale dei minori coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione ai minori stranieri (in Italia e Grecia).

Metodologia

Allo scopo di identificare i suddetti metodi, i partner del progetto JUST hanno lavorato nel seguente modo:

- a. Identificazione delle prassi** più significative attuate nel campo della prevenzione della criminalità minorile e della promozione del reinserimento sociale dei minori a rischio di devianza o entrati in contatto con il circuito della giustizia penale.
- b. Sviluppo di un quadro di analisi transnazionale (framework)**, basato sui principali documenti internazionali ed europei emanati nel settore della giustizia penale minorile, e corredato di una serie di parametri finalizzati a verificare il rispetto o meno da parte della legislazione nazionale e delle prassi raccolte sul territorio degli standard internazionali ed europei.
- c. Analisi della legislazione e delle prassi** adottate in ciascun Paese partner e predisposizione di un elenco di **possibili metodi di intervento e di raccomandazioni dirette a migliorare il sistema e le metodologie esistenti sul campo**.

d. Sviluppo di metodi di intervento transnazionali basati sui diritti del minore.

A tal fine, le proposte metodologiche elaborate dai partner di progetto sono state discusse, in ciascun territorio nazionale, sia con un gruppo di minori – attraverso laboratori di consultazione – sia con un gruppo di attori-chiave – mediante l'organizzazione di appositi workshop.

Per “**metodo di intervento**” si **intende qualsiasi iniziativa di successo (proveniente dal settore pubblico o privato, realizzabile direttamente o indirettamente) idonea a migliorare l'efficacia, l'efficienza ed il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati desiderati**, ossia la prevenzione del rischio di recidiva e la promozione del reinserimento sociale dei minori. Tali metodi sono stati identificati prestando particolare attenzione alle esigenze dei **minori stranieri o neo-comunitari** (per l'Italia e la Grecia, considerati paesi di approdo) **o dei minori autoctoni** (per la Romania, inteso quale paese di provenienza).

I metodi sono stati classificati **per aree tematiche**, a seconda dello scopo specifico e del particolare momento in cui è auspicabile applicarli (le aree tematiche sono le stesse individuate nel *framework* transnazionale utilizzato per l'analisi delle prassi).

I metodi di volta in volta considerati possono avere **carattere transnazionale oppure nazionale**, a seconda delle specificità del singolo Paese partner. Si tratta, evidentemente, di **una lista non esaustiva** che comprende soltanto alcune delle iniziative possibili realizzabili in questo delicato campo.

In linea teorica, sarebbe auspicabile che tali metodi, pur descritti separatamente, fossero pensati ed applicati – laddove possibile – in **maniera integrata**, a seconda delle necessità del minore e delle circostanze del caso e a seconda della fase procedimentale o extra-processuale considerata.

Infine, occorre tener presente che, al di là delle singole metodologie di seguito descritte, affinché un progetto di prevenzione o di reinserimento sociale del minore possa avere successo occorre sempre che lo stesso sia, in primo luogo, **personalizzato e tarato sulla specificità e sulle peculiarità del minore**.

Destinatari

Il Manuale è destinato a qualsiasi soggetto e attore, appartenente al settore pubblico o privato, che lavora, a qualunque titolo, con i minori coinvolti nel circuito penale.

Obiettivo formativo

Rafforzare la conoscenza e la diffusione degli interventi e delle iniziative idonei a favorire una riduzione del rischio di devianza e/o di recidiva dei minori entrati nel circuito penale nonché di promuovere il reinserimento sociale degli stessi.

Presentazione del Manuale

Il Manuale è parte di un pacchetto composto da 3 pubblicazioni che include il Manuale delle procedure (contenente linee guida per l'applicazione dei metodi di intervento, Manuale n.2) e il Manuale per i formatori (mirante a fornire una guida per chi intendesse promuovere l'organizzazione di attività di formazione aventi ad oggetto i metodi di intervento qui presentati, Manuale n. 3).

Il presente Manuale di presentazione dei metodi è diviso in 2 Capitoli: Capitolo 1 (Introduzione e metodologia) e Capitolo 2 (Presentazione dei metodi). Quest'ultimo a sua volta si articola in **moduli e sessioni** (divisione corrispondente a quella dei Manuali per i formatori e delle procedure).

- ▶ Ogni **modulo** riguarda un'area tematica (prevenzione, responsabilità penale, *aftercare*, etc..) come articolata nel *framework* di analisi sviluppato nelle precedenti fasi progettuali, all'interno della quale dovrebbe essere promossa l'applicazione dei metodi elencati nelle rispettive sessioni. Fa eccezione il modulo "0", che non riguarda la descrizione di uno o più metodi in particolare, ma che mira a fornire una panoramica del quadro normativo internazionale ed europeo e del sistema di giustizia minorile vigente in ciascun paese partner, senza la cui conoscenza non è possibile contestualizzare i metodi successivamente descritti.

- ▶ Ogni **sessione** include la presentazione di un singolo metodo di intervento, e si articola nel seguente modo:
 - scopo del metodo;
 - descrizione dei concetti chiave del metodo;
 - breve descrizione di alcune fra le migliori prassi registrate sui territori nazionali – in Italia, Grecia e Romania (ove possibile) – ritenute significative perché conformi agli standard e alle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali ed europei;
 - bibliografia;
 - ulteriori fonti di approfondimento.

Capitolo 2

Presentazione dei metodi di intervento

Indice generale

Modulo 0: Strumenti normativi internazionali, europei e nazionali in materia di giustizia minorile

Sessione 1: Il quadro internazionale ed europeo

Sessione 2: Il quadro nazionale: il sistema di giustizia minorile in Italia, Grecia e Romania

Sessione 3: La giustizia riparativa

Modulo 1: Prevenzione

Sessione 1: Educativa di strada / *outreach*

Sessione 2: Mediazione scolastica / mediazione familiare

Sessione 3: Interventi per la prevenzione della dispersione scolastica

Modulo 2: Responsabilità penale

Sessione 1: Procedure per l'accertamento dell'età

Modulo 3: Procedimento penale e privazione della libertà personale

Sessione 1: Nomina di un tutore per i minori non accompagnati o impropriamente accompagnati

Sessione 2: Mediazione linguistico-culturale

Sessione 3: Mediazione sociale

Sessione 4: Consulenza legale gratuita

Sessione 5: Iniziative specifiche a supporto dei minori con dipendenze da alcool, droga, e/o con disturbi psicologici e problemi psichiatrici

Modulo 4: Misure di *diversion*

Sessione 1: Mediazione penale (reo-vittima)

Modulo 5: Educazione

Sessione 1: Proposte educative adeguate ai bisogni specifici dei minori

Sessione 2: *Peer education*

Modulo 6: Reintegrazione e *aftercare*

Sessione 1: Procedure per la regolarizzazione dei minori stranieri e per garantire loro uno *status* legale

Sessione 2: Orientamento professionale, formazione lavoro e borse lavoro

Sessione 3: *Aftercare*

Modulo 7: Approccio multi-agenzia

Sessione 1: *Networking*

Modulo 8: Training

Sessione 1: Attività di formazione a favore dei professionisti che lavorano con minori in conflitto con la legge

Modulo 9: Valutazione e ricerca

Sessione 1: Ricerche e studi sul rischio di recidiva

Sessione 2: Monitoraggio delle condizioni di detenzione dei minori privati della loro libertà personale

Sessione 3: Uso di metodi efficaci per la raccolta di dati statistici

Sessione 4: Partecipazione dei minori (ricerche, consultazioni...)

MODULO 0: STRUMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI, EUROPEI E NAZIONALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE

Introduzione

Il presente modulo intende fornire un quadro sintetico e non esaustivo dei principali strumenti normativi nazionali, europei ed internazionali vigenti in materia di giustizia penale minorile.

Sommario

Sessione 1: Il quadro internazionale ed europeo

Sessione 2: Il quadro nazionale: il sistema di giustizia minorile in Italia, Grecia e Romania

Sessione 3: La giustizia riparativa

SESSIONE I

Il quadro internazionale ed europeo

Scopo della sessione

Fornire una “quadro di riferimento” (di seguito *framework*) contenente alcuni dei più rilevanti principi e *standard* internazionali ed europei nonché le più rilevanti decisioni giurisprudenziali elaborate nel settore della giustizia penale minorile, in conformità con il Commento Generale n. 10 “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile” adottato dal Comitato sui diritti dell’infanzia.

Il *framework* europeo ed internazionale ha lo scopo altresì di fornire agli Stati nazionali, in maniera dettagliata, alcune linee guida e raccomandazioni al fine di supportarli nella definizione di una efficace *policy* e nella realizzazione di un sistema di giustizia minorile che rispondano e siano conformi ai principi fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dagli ulteriori rilevanti documenti internazionali.

Concetti chiave in materia di giustizia minorile

Molteplici sono i principi adottati e le indicazioni fornite a livello nazionale ed internazionale in tale delicato settore. Ciononostante, è possibile elencare una serie di concetti chiave riguardanti il complesso pianeta giustizia penale minorile. In particolare:

- gli indicatori quantitativi: è richiesto a ciascun paese di raccogliere i dati dei minori entrati nel circuito penale in maniera tale da avere una fotografia dello scenario che si rappresenta (una buona prassi sarà quella di raccogliere i dati facendo riferimento al genere, all’età, ed alle diverse fasi del sistema penale: minori in fase cautelare, minori in fase esecutiva etc.).
- La prevenzione della delinquenza minorile: un piano di prevenzione dovrebbe essere sempre considerato come parte rilevante di ciascun programma di giustizia minorile. Esso dovrebbe riguardare – a differenti livelli – l’assistenza alla famiglia, in termini di cura e protezione con attenzione al benessere del minore;

¹ Ai fini del presente Manuale si intenderà per strumenti normativi ogni disposizione di legge, convenzione, risoluzione, raccomandazione, regolamento, che è stata analizzata, studiata ed inserita nel *framework* di riferimento in quanto rilevante e pertinente.

una speciale attenzione dovrebbe poi essere garantita alle famiglie affette da problemi economici, sociali e culturali; occorrerebbe inoltre assicurare assistenza ai minori a rischio di marginalità sociale, e dovrebbe essere garantito l'accesso ad un elevato livello di educazione pubblica etc..

- ▶ L'età minima della responsabilità penale dovrebbe corrispondere alla maturità emotiva, mentale ed intellettuale del minore; nel caso in cui lo stesso sia sottoposto ad un accertamento medico tendente a determinare la sua età, e nel caso in cui il risultato sia dubbio e non sussista una prova certa in merito all'età stessa, il soggetto interessato dovrebbe sempre essere considerato minorenne e avere il diritto ad un equo processo, che include specifiche previsioni riguardanti le procedure penali (così come la presunzione di innocenza, l'assistenza legale, la parità di armi, l'assistenza legale gratuita, il rispetto della dignità e della privacy, etc.), dovrebbe essere garantito anche nell'ambito del processo penale minorile, con le opportune garanzie per la presenza di un soggetto di giovane età.
- ▶ La legalità della privazione della libertà dovrebbe essere stabilita da un'autorità specializzata e competente e la detenzione andrebbe usata esclusivamente come ultima risorsa; allo stesso tempo occorrerebbe promuovere l'uso di strumenti alternativi alla detenzione.
- ▶ I minori hanno diritto di comprendere e di essere pienamente informati in merito alla procedura ed al regolamento dell'istituto ove si trovano durante il trattamento; allo stesso tempo al minore dovrà essere garantita la possibilità di svolgere svariate attività ludico-educative connesse e formulate in relazione ad un progetto individuale che lo prepari alla fase di rilascio e, dunque, ad una reintegrazione nella società (una speciale attenzione dovrà essere data all'accesso all'educazione, alla scuola, alla formazione, ai corsi di formazione lavoro etc.). Al minore dovrà essere garantita sempre adeguata rappresentanza nel corso del procedimento penale.
- ▶ Nessun minore dovrà essere soggetto a torture o ad altre forme di trattamenti crudeli, inumani e degradanti o punizioni (esso include la proibizione della punizione corporale, la riduzione della dieta, la restrizione o il divieto di contatti con i membri della famiglia etc.).
- ▶ Il minore dovrà mantenere una relazione personale e un contatto diretto con entrambi i genitori su base regolare se questo corrisponde al superiore interesse dello stesso.
- ▶ Il collocamento del minore in strutture penali dovrà essere il più possibile vicino al luogo in cui il minore abitualmente dimora o rispetto al luogo dove viene avviato il percorso di reintegrazione sociale. Nel caso in cui il minore sia trasferito in altro luogo dovrà essere ascoltata la sua opinione e dovrà essere garantita la promozione di un effettivo reinserimento in società.
- ▶ Il personale che in ogni caso e per qualsiasi ragione è in contatto con il minore dovrà essere qualificato, specializzato e dovrebbe essere specificatamente istruito e formato (inclusi gli educatori, gli istruttori, i consulenti, i servizi sociali, gli psicologi e la polizia).

- ▶ Il minore dovrà beneficiare degli aiuti previsti per assisterlo nella fase di reinserimento sociale, e di rientro nella vita familiare, di accesso all'educazione o all'impiego professionale.
- ▶ L'utilizzo dei metodi alternativi a quelli giudiziari tradizionali (c.d. strumenti di *diversion*) dovrà essere promosso.
- ▶ Gli Stati dovranno adottare misure sia a livello legislativo che nella prassi affinché venga evitato ogni trattamento discriminatorio nei confronti dei minori che provengono da famiglie migranti e che sono inseriti nel circuito penale; i governi dovranno, inoltre, includere nella loro *policy* il principio della integrazione sociale dei giovani.
- ▶ Un approccio multidimensionale dovrebbe essere promosso per garantire una cooperazione tra le agenzie ed un coordinamento nella giustizia minorile (una rete tra servizi sociali, educativi e servizi per la salute).
- ▶ Un'attività di ricerca dovrebbe essere sviluppata su basi regolari per monitorare l'impatto delle misure penali ed educative adottate. La valutazione dovrà prestare attenzione alla recidiva ed alle sue cause.

Bibliografia e ulteriori fonti di approfondimento

Al fine di avere una guida sul *framework* internazionale ed europeo può essere consultata la seguente selezione dei più rilevanti documenti europei ed internazionali adottati dai seguenti organismi: gli uffici delle Nazioni Unite e le Agenzie specializzate, le istituzioni e le Agenzie europee e gli uffici del Consiglio d'Europa.

Allo stesso tempo sarebbe interessante consultare la giurisprudenza rilevante in materia di giustizia minorile adottata dai Tribunali internazionali. Una particolare attenzione deve essere posta in merito ai principi della c.d. *child-friendly justice*, intendendosi per la stessa un sistema di giustizia che garantisce il rispetto e l'effettiva realizzazione di tutti i diritti dei bambini al più alto livello.

Nazioni Unite

- ▶ *Convenzione sui diritti del fanciullo*, New York 20 Novembre 1989.
- ▶ *General Comment n. 10(2007) 25 Aprile 2007* – I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile.
- ▶ *The Beijing Rules* – Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 40/33 del 29 Novembre 1985.
- ▶ *The Riyadh Guidelines* – Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 45/112 il 14 Dicembre 1990.
- ▶ *The Havana Rules* – Regole per la protezione dei giovani privati della loro libertà, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/113 del 14 Dicembre 1990.
- ▶ *The Tokyo Rules* – Regole minime per le misure non-detentive, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/110 del 14 Dicembre 1990.
- ▶ *UN Risoluzione 1997/30* – Amministrazione della giustizia minorile (Linee Guida Vienna).

- ▶ Principi base delle Nazioni Unite sull'uso dei Programmi di Giustizia ristorativa nelle materie penali n. 2002/12, del 24 Luglio 2002.
- ▶ Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Giustizia nelle questioni relative ai minori vittime e testimoni di reati, adottate dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, Risoluzione 2005/20, 22 Luglio 2005 le quali pur non presentando un *focus* specificatamente sulla giustizia minorile si applicano anche ai procedimenti che coinvolgono minori accusati quando la vittima è minore di 18 anni. Si tratta di linee guida che utilmente approfondiscono le disposizioni della CRC e che vanno lette in maniera trasversale coinvolgendo un ampio margine di questioni di giustizia minorile che dovrebbero essere lette unitamente alla CRC.

Consiglio d'Europa

- ▶ *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma, 4 Novembre 1950, articoli 5, 6 ed 8.
- ▶ *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, Strasburgo 25 Gennaio 1996 e ratificata con legge del 20 Marzo 2003, n. 77.
- ▶ *Risoluzione CM (66) 25 sul trattamento a breve termine dei giovani autori di reato minori di 21 anni* – adottata il 30 Aprile 1966 dai Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Risoluzione CM (78)62 sulla delinquenza minorile ed i cambiamenti sociali* – adottata dal Comitato dei Ministri il 29 Novembre 1978 al suo 296 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione CM No. R(87) 20 sulla reazione sociale alla delinquenza minorile* – adottata dal Comitato dei Ministri il 17 Settembre 1987 al suo 410 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No. R(88) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla reazione sociale alla delinquenza minorile tra i minori provenienti dalle famiglie migranti* – adottata dal Comitato dei Ministri il 18 Aprile 1988 al suo 416 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No. R. (95)6 sull'applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento ed il rafforzamento delle decisioni riguardanti la detenzione dei minori e sulla detenzione ripartiva dei minori* – adottata dal Comitato dei Ministri il 7 Febbraio 1995 al suo 528 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No. R. (99)7 sull'applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento ed il rafforzamento delle decisioni riguardanti la detenzione dei minori e sulla detenzione ripartiva dei minori* – adottata dal Comitato dei Ministri il 23 Febbraio 1999 al suo 660 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No R(2000) 20 sul ruolo dell'immediato intervento psicosociale sulla prevenzione della criminalità* – adottata dal Comitato dei Ministri il 6 Ottobre 2000 al suo 724 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No R(2003) 20 riguardante le nuove strade per trattare la delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile* – adottata dal Comitato dei Ministri il 24 Settembre 2003 al suo 853 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.
- ▶ *Raccomandazione No R(2003)5 sulle misure di detenzione dei richiedenti asilo* –

adottata dal Comitato dei Ministri il 26 marzo 2002 al suo 837 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.

- ▶ *Raccomandazione No R(2004)10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità della persona con disordini mentali.*
- ▶ *Raccomandazione No R(2005) 5 sui diritti dei minori che vivono in istituti residenziali.*
- ▶ *Raccomandazione No R(2006) 20 sulle regole penitenziarie europee – adottata dal Comitato dei Ministri l'11 Gennaio 2006 al 952 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.*
- ▶ *Raccomandazione No R (2006)13 sull'uso del rinvio in detenzione, le condizioni in cui esso ha luogo e le previsioni di salvaguardia contro gli abusi – adottata dal Comitato dei Ministri il 27 Settembre 2006 al 974 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.*
- ▶ *Follow-up della risoluzione No. 2 sulla child friendly justice (“giustizia a misura di bambino”) – adottata alla 28ma Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Lanzarote, Ottobre 2007).*
- ▶ *Linee Guida del Consiglio d'Europa in materia di child-friendly justice, che dovranno assistere in una misura concreta i governi nel modulare il loro sistema legale in maniera tale che sia più adatto ai bisogni dei minori, e quindi nel migliorare il loro accesso alla giustizia, adottate il 18 Novembre 2009.*
- ▶ *Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla child friendly justice – adottate dal Comitato dei Ministri il 17 Novembre 2010.*
- ▶ *Linee Guida per una migliore implementazione dell'esistenza della Raccomandazione concernente la mediazione nelle questioni penali – documento CEPEJ (2007).*
- ▶ *Raccomandazione CM/Rec(2008) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul consolidamento dell'integrazione dei minori migranti o di provenienza (background) straniera – adottata dal Comitato dei Ministri il 20 Febbraio 2008 al 1018 incontro del Rappresentanti dei Ministri.*
- ▶ *Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Regolamento europeo per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure – adottata dal Comitato dei Ministri il 5 Novembre 2008 al 1040 incontro dei Rappresentanti dei Ministri.*
- ▶ *Commentario al Regolamento europeo per i giovani autori di reato soggetti a sanzioni o misure – documento CM (2008) 128 addendum 1.*

Unione Europea

- ▶ *Parere del Comitato economico e sociale europeo. La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea – GUC 110 del 9 Maggio 2006.*
- ▶ *Decisione quadro del Consiglio 2001/220 sullo stato delle vittime nei procedimenti penali – Decisione quadro 2001/220/JHA del 15 Marzo 2001.*
- ▶ *Linee Guida per la Promozione e Protezione dei Diritti dei bambini, UE 2007.*
- ▶ *Comitato economico sociale ed europeo, osservazioni generali n.12 (2009), il diritto del minore di essere ascoltato – 20 Luglio 2009.*
- ▶ *Comitato economico sociale ed europeo, spazi urbani e violenza dei giovani, Bruxelles 22 Luglio 2009.*

Scopo della sessione

Fornire un quadro sintetico e generale del sistema di giustizia minorile in Italia, Grecia e Romania, compresa una breve descrizione dell'organizzazione interna e dei più rilevanti principi della legislazione minorile con un *focus* – se del caso – su alcune delle principali carenze e criticità in relazione alla presenza di minori stranieri.

SESSIONE 2

Il quadro nazionale: il sistema di giustizia minorile in Italia, Grecia e Romania

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

Il sistema di giustizia minorile italiano è composto sia da uffici amministrativi che da organi giudiziari. La specializzazione del sistema minorile è stata introdotta nel 1934 con la previsione e la creazione di un tribunale specializzato; nel 1955 viene poi sancito il decentramento della giustizia penale minorile nel corso degli anni, si afferma la necessità di un sistema di giustizia minorile altamente specializzato ritenuto fondamentale ai fini di una completa protezione del minore in considerazione del carattere particolarmente vulnerabile della sua età, espressione di una fase di crescita ed evoluzione.

A. Gli uffici amministrativi

Gli uffici amministrativi includono sia organismi centrali, come il Dipartimento Giustizia Minorile (*D.G.M.*) – ramo del Ministero di Giustizia – sia locali, come il Centro di Giustizia Minorile (*C.G.M.*) ed i Servizi di Giustizia Minorile: gli Istituti Penitenziari Minorili (*I.P.M.*), i Centri di Prima Accoglienza (*C.P.A.*), gli Uffici dei Servizi Sociali (*U.S.S.M.*) e le Comunità residenziali.

► Il Dipartimento Giustizia Minorile

Il *D.G.M.* provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale. Esso si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali, mediante interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale. Attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione, per assicurare una effettiva integrazione di detti minori e giovani-adulti con la comunità esterna. Si occupa, altresì, della protezione giudiziaria dei minori (ivi compresi i minori vittime di abusi), della sottrazione internazionale di minori, attraverso accordi di cooperazione, ricerca e progetti con le università, enti locali e terzo settore.

► Il Centro di Giustizia Minorile (C.G.M.)

Il *C.G.M.* è un organo di decentramento amministrativo le cui competenze rivestono carattere territoriale (in relazione alla presenza degli stessi nelle diverse Regioni e le cui competenze si estendono sul territorio di più Regioni). Esercitano numerose funzioni, quali: elaborare un piano tecnico e finanziario, realizzare un *follow-up* ed una supervisione dei servizi della giustizia minorile

come gli Uffici dei Servizi Sociali (U.S.S.M.), gli Istituti Penitenziari Minorili (I.P.M.), i Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.) e le Comunità residenziali

► **L'Istituto Penale Minorile (I.P.M.)**

L'I.P.M. assicura l'esecuzione dei provvedimenti di carattere penale (quali la custodia cautelare e l'esecuzione delle sentenze) assunti nei confronti dei minori autori di reato ed emessi dalle Autorità Giudiziarie. In questo contesto, il minore è garantito nel diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento delle relazioni con le figure parentali e più significative. Al fine di incoraggiarne il processo di responsabilizzazione e di stimolarne la maturazione, i giovani autori di reato sono seguiti nella scuola, nella formazione lavoro, nella cultura, nello sport, nelle attività ricreative e teatrali.

► **Il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.)**

I C.P.A. accolgono i minori in stato di arresto, fermo ed accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve avvenire al massimo entro 96 ore. Durante il trattenimento in C.P.A., l'*équipe* del Servizio realizza una prima relazione sulla situazione psicologica e fisica del minore così come sulle risorse locali disponibili, allo scopo di fornire alla competente autorità giudiziaria tutte le informazioni utili per identificare, in caso di applicazione di una misura cautelare, quella più appropriata per ciascun minore.

► **Gli Uffici dei Servizi Sociali (U.S.S.M.)**

Gli U.S.S.M. forniscono assistenza ai minori autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Inoltre, essi hanno competenza in merito agli interventi previsti in materia di violenza e abusi sessuali nonché in merito all'applicazione delle disposizioni relative alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in materia di sottrazione internazionale. Gli U.S.S.M. si occupano della raccolta di elementi conoscitivi concernenti i minorenni per l'accertamento della personalità, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Essi giocano un ruolo di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.

► **Le Comunità residenziali**

Le Comunità residenziali sono previste dalla legge sia per assicurare l'esecuzione di misure non-detentive sia per aiutare i giovani autori di reato nel loro percorso di reintegrazione nella società. Un programma educativo personalizzato è sviluppato e sottoposto ai minori, prendendo in considerazione la sua situazione personale e familiare così come le opportunità fornite dalle agenzie locali, con lo scopo di iniziare il processo di responsabilizzazione da parte dei giovani autori di reato.

B. L'autorità giudiziaria

Il sistema di giustizia penale minorile è diretto, anzitutto, a proteggere il minore coinvolto nel circuito penale e, nel fare questo, a porre in essere ogni più opportuna azione affinché si realizzi il suo re-inserimento sociale. Infatti, in conformità ai principi nazionali ed internazionali, ed in considerazione della specificità della personalità del minore, in

continua evoluzione, è necessario che lo Stato adotti una particolare attenzione al processo di promozione del recupero sociale anche contenendo la pretesa punitiva. L'istituzione di un Tribunale specializzato rientra, quindi, "tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, ottemperando al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù" (Corte Cost., 21 luglio 1983, n. 222), e risponde altresì alle indicazioni provenienti dai documenti internazionali. Attualmente, in Italia, risultano istituiti 29 Tribunali per i minorenni.

Altri organi giudiziari sono: l'Ufficio della Procura, il Giudice per le indagini preliminari, la Sezione Minorile presso la Corte di appello, il Procuratore Generale presso la Corte di appello, ed il Magistrato di Sorveglianza.

C. Il procedimento penale

Il procedimento penale minorile è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 448 del 22 Settembre 1988 (DPR n° 448/1988), e per quanto in esso non previsto si osservano le disposizioni del codice di procedura penale.

Il D.P.R. include "alcuni principi essenziali risultanti dalle più recenti osservazioni fatte in Italia, anche sul terreno delle esperienze internazionali, circa il trattamento della devianza minorile". Tra questi, occorre citare:

- ▶ il **principio del minimo intervento della giustizia penale**, in base al quale l'autorità giudiziaria tende alla riduzione del coinvolgimento del minore nei procedimenti penali quanto più possibile;
- ▶ il **principio di extrema ratio della misura detentiva**, in base al quale nei confronti dei minori autori di reato devono essere privilegiate le misure che promuovano il processo di reintegrazione nella società piuttosto che quelle restrittive della libertà personale che devono essere applicate solo come ultima misura possibile;
- ▶ la **previsione di procedimenti speciali che permettano al minore un'immediata uscita dal circuito penale** (ad esempio, l'istituto del perdono giudiziale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, la sospensione del processo e la messa alla prova che qualora abbia dato esito positivo porterà all'estinzione del reato);
- ▶ la **previsione di un supporto psicologico ed emotivo garantito dai genitori o altre persone di riferimento** (su parere positivo dall'autorità giudiziaria, e sempre che ciò non sia in contrasto con il superiore interesse del minore) così come la previsione di **assistenza** garantita dei **servizi della giustizia minorile e degli Enti locali** ad ogni livello del procedimento;
- ▶ la previsione dell'**assistenza e della rappresentanza di un difensore nel procedimento**;
- ▶ il **diritto di notifica del capo di imputazione** anche in capo a coloro che sono titolari della responsabilità genitoriale;
- ▶ l'esercizio, da parte dei servizi sociali, di **indagini sulla personalità del minore** e sulla sua situazione familiare ivi compreso il contesto ambientale, allo scopo di promuoverne il reinserimento sociale una volta fuoriuscito dal circuito penale;

- ▶ **l'inammissibilità dell'azione civile** in conformità a quanto stabilito dall'Art. 10, comma 1, del DPR 448/88, ai sensi del quale “nel procedimento penale davanti al Tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato”;
- ▶ **la proibizione di ogni pubblicazione e divulgazione di informazioni o immagini** che siano idonee a consentire l'identificazione di un minore in qualsiasi modo coinvolto nel procedimento.

D. Il sistema penitenziario

Ad oggi, nell'ambito del sistema di giustizia penale minorile manca una normativa *ad hoc* in materia di ordinamento penitenziario minorile che possa rispondere alle esigenze di flessibilità precipue di un sistema tarato sulle peculiarità del minore. La maggior parte delle misure alternative non detentive (introdotte dalla legge n. 354/1975) sono infatti dedicate sia ai minori che agli adulti.

Il *gap* legislativo è stato spesso colmato da una giurisprudenza attenta che ha voluto promuovere un'applicazione ampia dei benefici penitenziari nei confronti dei minori. Infatti, se da un lato con il D.P.R. 448/88 si è cercato di creare e sviluppare gli istituti diretti a mettere in rilievo lo scopo educativo del processo penale – tanto è vero che è stata inserita espressamente l'esigenza “di non interrompere i processi educativi in atto” tra i criteri di valutazione di adeguatezza della custodia cautelare – dall'altro lato, l'assenza di un ordinamento penitenziario impedisce, proprio nella fase di esecuzione della pena, di rispondere alle precipue esigenze educative del minore. Inoltre la necessità di dotarsi di un ordinamento penitenziario è stata sollecitata dal Comitato ONU, dal Consiglio d'Europa e dalla Corte costituzionale italiana. Il 6 agosto 2007 con provvedimento n. 28650 del Capo Dipartimento per la Giustizia minorile è stato istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare una proposta per un ordinamento penitenziario minorile recante “Proposta per un ordinamento penitenziario minorile e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato”. Si tratta di una proposta che segue due precedenti disegni di legge e che apparentemente consentirebbe di depotenziare la dimensione punitiva e segregante della pena detentiva grazie ad un sistema maggiormente flessibile, mirato e tagliato sui minori e sulla funzione rieducativa della pena, che prevede una gamma assai più ampia di misure applicabili al minore.

E. Le principali criticità del sistema di giustizia penale in relazione ai minori stranieri

Le più rilevanti lacune (criticità) che sono emerse con riferimento ai minori stranieri riguardano sia gli aspetti ed i profili legislativi che quelli pratici.

Rispetto agli aspetti legislativi, sebbene il procedimento penale minorile descritto dal D.P.R. n. 448/1988 sia stato accolto con grande entusiasmo per il carattere fortemente innovativo e attento ai diritti del minore, esso è stato disegnato in un momento storico in cui il fenomeno delle migrazioni connesso in particolare ai minori non accompagnati non era abbastanza ampio da rendere necessario la previsione di un intervento specifico dettato dalle necessità di proteggere tali categorie più vul-

nerabili. E difatti, l'applicazione di molti fra gli istituti e le misure penali maggiormente favorevoli al minore presuppongono la presenza di un tessuto familiare e sociale (come nel caso della messa alla prova o delle misure cautelari meno severe), oltre che la conoscenza delle condizioni ambientali del minore, che spesso non sussistono nel caso di minori stranieri non accompagnati.

Sotto il profilo delle prassi giudiziarie e trattamentali, esistono poi numerosi aspetti che possono ostacolare un equo trattamento del minore di origine straniera rispetto al giovane autoctono, nonché una piena realizzazione dei percorsi educativi e di reinserimento sociale promossi nei suoi confronti. Tra questi, si segnalano:

- ▶ **La regolarizzazione del minore e del giovane adulto.** I percorsi di regolarizzazione sul territorio rimangono un punto focale nella reintegrazione sociale dello stesso. Infatti, nessun programma rieducativo e/o di *training* potrà essere valido ed effettivo senza che sia accompagnato da un percorso di regolarizzazione amministrativa della posizione del minore sul territorio. In assenza di documenti e di un valido titolo di soggiorno risulterà più difficile ottenere un'adesione effettiva e responsabile del minore alle progettualità proposte dai vari operatori sociali in gioco, col rischio di inevitabili ricadute nel circuito penale. In tale ambito, dalle prassi raccolte sul territorio, risulta assai scarso il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale ex Art. 18 co. 6 del T.U. Immigrazione destinato, a determinate specifiche condizioni, ad un soggetto che ha compiuto un reato in minore età, che ha espiato una pena detentiva e che ha partecipato ad un percorso di reintegrazione sociale. Un ulteriore ostacolo è derivato dall'introduzione delle disposizioni contenute nel c.d pacchetto sicurezza, che ha reso più complicato per un minore straniero non accompagnato il rilascio di un permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.
- ▶ Con riferimento alla **procedura di accertamento dell'età**, si sottolinea il ricorso a tecniche improprie come quelle basate sulla radiografia al polso sinistro, mirante a stabilire se il minore abbia o no un'età pari o superiore ai 14 anni, accertamento fondamentale innanzitutto ai fini dell'imputabilità che, tuttavia, per essere completa dovrà, altresì, rispondere ai concetti di capacità di intendere e volere in relazione alla commissione del reato. Ne segue che la procedura di accertamento dell'età e la valutazione della maturità del minore, come richiesto, tra l'altro, dagli strumenti internazionali, dal punto di vista dell'intelligenza emotiva gioca un ruolo strategico. Infatti, la maturità del minore è direttamente collegata non solo al concetto di imputabilità ma anche a quello di comprensione della misura penale imposta e, quindi, di rielaborazione del vissuto e del fatto evento come reato. L'accertamento dell'età è poi imprescindibile anche per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente (Tribunale per i minorenni o quello ordinario per gli adulti).
- ▶ Il **trasferimento del minore da un I.P.M. ad un altro**, viene adottato con maggiore frequenza nei confronti dei minori stranieri più che di quelli italiani (spesso per ragioni di sovraffollamento e per la mancanza di punti di riferimento parentali degli stranieri nel territorio), col rischio di interrompere il collegamento con il territorio in cui comunque il minore si trova e di rendere più improbabili

le possibilità di successo di reinserimento sociale (visto che il minore, una volta conclusa la misura, tenderà a rientrare nel territorio di partenza).

- Gli **strumenti alternativi alle misure restrittive della libertà personale** (quali le prescrizioni, la messa alla prova o le misure alternative alla detenzione) sono applicate in misura inferiore nei confronti dei minori stranieri rispetto ai minori italiani, mentre, d'altra parte, risulta un maggiore ricorso alla custodia cautelare e alla detenzione nei confronti dei minori stranieri piuttosto che dei minori italiani. Questo dipende anche dal fatto che il D.P.R. è stato sviluppato essenzialmente pensando ai minori italiani. Di solito le misure alternative così come le misure non cautelari di fatto richiedono e presuppongono l'esistenza di determinati criteri (quali la presenza di una famiglia, un indirizzo di casa certo) che il minore straniero spesso non ha.
- La **scarsa presenza del mediatore culturale** all'interno delle strutture del sistema di giustizia penale minorile.

Bibliografia

- AA.VV., *European Juvenile Justice Systems*, G. Giostra - V. Patanè, Giuffrè, 2007.
- A. Pennisi (a cura di), *La Giustizia Penale Minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano 2004.
- Ministry of Justice – Juvenile Justice Department, *Juvenile Justice in Italy*, Bureau IV of the Head of Department – Study, Research & International Activities – European Research Center in Nisida – Observatory and data bank on the phenomenon of Juvenile delinquency in Europe.
- Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, *Minori Stranieri e Giustizia Minorile in Italia*, collana "I Numeri Pensati della Giustizia Minorile", 2008.
- Codice di diritto penale.
- Codice di procedura penale.
- Regio decreto n. 1404 del 20 Luglio 1934; legge n. 888 del 25 Luglio 1956; legge n. 354 del 25 Luglio 1975.
- D.P.R. n. 448 del 22 Settembre 1988.

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE IN GRECIA

Sebbene la legislazione riguardante i minori non sia sistematizzata in un unico codice, l'ottavo capitolo della parte generale del Codice penale (di seguito "grPC") contiene le previsioni normative sostanziali, il Codice di procedura penale (di seguito "grPPC") contiene le disposizioni procedurali e il Codice Penitenziario (di seguito "grCC") contiene le previsioni correzionali.

Ai sensi dell'Art. 121 del grPC, sono considerati minorenni i soggetti di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni, mentre la responsabilità penale (relativa) riguarda i minori tra i 15 e 18 anni. L'età è considerata dal momento in cui il reato è commesso.

I soggetti tra gli 8 ed i 15 anni rientrano nella categoria dei "bambini" e non sono penalmente imputabili. Nei loro riguardi i Tribunali per i minorenni – l'unica autorità giu-

diziaria che ha questo potere – possono prevedere soltanto misure educative o terapeutiche (Art. 126 grPC). Quando l'età minima di 8 anni non è stata raggiunta, la misura applicata è quella dell'affidamento parentale, disciplinato dalle norme del codice civile, non essendo una persona al di sotto dell'età di 8 anni soggetta alle disposizioni del grPC. Le persone tra i 15 ed i 18 anni ricadono nella categoria degli "adolescenti" e nei loro confronti sono adottate preferibilmente, ma non esclusivamente, le misure educative e terapeutiche (Art. 127 grPC). Solo quando le misure educative non sono sufficienti a prevenire l'adolescente dalla commissione di ulteriori reati è prevista la reclusione negli istituti penali minorili. La detenzione dunque dipende dalla responsabilità penale degli adolescenti.

I diritti fondamentali di base di cui godono gli adolescenti accusati della commissione di un reato sono gli stessi di quelli previsti per gli adulti (ad esempio il diritto di essere ascoltato, il diritto di essere presente alle udienze, il diritto di porre domande ed altro). Le persone tra i 18 ed i 21 anni ricadono nella categoria dei "giovani adulti" (Art. 133 grPC) e loro sono pienamente responsabili penalmente per i reati eventualmente commessi. Nei loro confronti si applicano le disposizioni penali previste per gli adulti con l'unica differenza del potere discrezionale riconosciuto in capo al Tribunale di mitigare la punizione (Art. 83 grPC).

La decisione di applicare al minore la misura dell'inserimento in un istituto educativo è adottata dal Giudice del Tribunale per i minorenni in base al carattere (personalità) del minore, le condizioni sociali del suo ambiente ed il rapporto redatto dall'Ufficio di *probation* presso il Tribunale minorile. È necessario, al fine della suddetta misura, il consenso scritto della persona che esercita la potestà genitoriale. La stessa misura potrebbe essere applicata anche nei confronti dei minori che vivono in un ambiente sociale composto da persone che commettono atti criminali sia abitualmente sia come carriera (Art. 17 Sez.5 Legge n. 2298/1995). Si tratta di una previsione sancita dalla legge sul *welfare* giovanile che va di pari passo con la legge penale minorile ed interviene quando sussistono comprovati elementi sulle condizioni sociali ardue del minore.

Infine, l'allontanamento dalla casa familiare è una misura eccezionale che è riservata per i casi in cui il benessere del bambino sia a rischio. Esso è imposto solo quando le altre misure sono fallite o sono inadeguate per prevenire un pericolo al benessere del minore. Solo le persone che siano in età imputabile possono essere detenute negli istituti penali minorili.

Il sistema sanzionatorio: premessa

Il sistema delle sanzioni è formulato in maniera indipendente nella legge penale minorile e si articola in misure educative, misure terapeutiche e detenzione in istituti penitenziari. Nel caso in cui non sia prevista una regolamentazione speciale per i minori, si applicano nei loro confronti le disposizioni generali salvo che esse siano incompatibili con il significato e gli scopi della legge penale minorile. Le sanzioni non sono direttamente correlate a determinati comportamenti ma sono imposte in senso generale quando è commesso un fatto legalmente previsto come reato e sono identiche sia per i bambini che per gli adolescenti.

Le misure educative

Le misure educative non sono sanzioni penali *tout court*, in quanto possono essere adottate indipendentemente da una condanna penale. Le misure educative sono elencate nell'Art. 122 grPC e includono:

- a. il rimprovero;
- b. il collocamento del minore sotto la responsabilità di un parente o di un tutore;
- c. il collocamento del minore sotto la responsabilità di una famiglia affidataria;
- d. il collocamento del minore sotto la cura delle associazioni di protezione per i minori, i centri minorili e la "Juvenile Court Aid";
- e. la mediazione tra i giovani imputati e la vittima con eventuale estinzione del procedimento penale;
- f. la compensazione della vittima attraverso altre misure quali la rimozione o la riduzione delle conseguenze dell'atto (riparazione);
- g. l'inserimento in attività socialmente utili;
- h. la partecipazione a programmi sociali e psicologici organizzati da autorità pubbliche, locali e municipali o da istituzioni private;
- i. la partecipazione a corsi di formazione scolastica o professionale o altri *training*;
- k. la partecipazione a speciali programmi di formazione e di sicurezza;
- l. il collocamento in terapia intensiva e la supervisione delle associazioni per la protezione dei minori o della "Juvenile Court Aid";
- m. il collocamento del minore in un appropriato istituto educativo gestito da un ente locale pubblico o privato.

La presente lista non è esaustiva e, in considerazione dello stile di vita e dell'educazione del minore, possono essere imposte più di una o addirittura ulteriori misure educative. Anche la misura imposta è soggetta ad essere sostituita da altra misura e può essere revocata quando le necessità per cui è stata applicata vengono meno, così come quando la persona raggiunge i 18 anni (*ipso jure*). Eccezionalmente, il Tribunale può ordinare la continuazione della misura ma non oltre i 21 anni di età.

L'espulsione di un minore cittadino straniero è vietata quando il Tribunale per i minorenni ha imposto nei suoi confronti una misura educativa.

Le misure terapeutiche

Così come le misure educative, anche le misure terapeutiche possono essere sostituite da altre al compimento dei 18 anni con un prolungamento eccezionale sino ai 21. Tuttavia esse sono applicabili in differenti casi. Perché possa applicarsi una delle misure previste dall'art. 123 grPC, è necessario che si verifichi per il minore una particolare condizione che richiede uno speciale trattamento. Esempi particolari sono i casi di malattie mentali o funzionali o disordini e dipendenze da droga e alcool. In questi o simili casi, il Tribunale minorile ordinerà al minore di:

- a. essere collocato sotto la responsabilità dei genitori, di un tutore o di una famiglia affidataria;
- b. essere collocato sotto la protezione di un'associazione di protezione minorile o della "Juvenile Court Aid";
- c. partecipare ad un programma terapeutico di consulenza;

d. essere collocato in un istituto terapeutico o appropriato (Art. 123 grPC).

Le misure educative e terapeutiche possono essere tra loro sostituite entro un anno, qualora il Tribunale ritenga che sia opportuno.

La reclusione

La reclusione in un istituto di pena per minori è disposta dal Tribunale per i minorenni come punizione quando si ritiene che sia necessaria per dissuadere i giovani dal commettere ulteriori reati. Per giungere a questa conclusione, il Tribunale esamina le condizioni in cui il reato ha avuto luogo e la personalità del minore. Questa punizione non è considerata riabilitativa. Inoltre, non esistono pene riabilitative secondo la legislazione greca. In ogni caso, sarà sempre tenuto in considerazione il principio della “misura educativa prima della punizione” e quello della “detenzione come ultima *ratio*”. La reclusione non può avere un tempo indefinito e, comunque, deve essere fissata in un *range* compreso tra i 6 mesi ed i 10 anni, mentre, per i reati punibili con la detenzione per un periodo di tempo superiore ai 10 anni, il *range* previsto per un adolescente è tra i 5 ed i 20 anni.

Ad ogni modo, nella prassi, una volta trascorso metà periodo di detenzione, l'adolescente potrà essere rilasciato con la condizionale salvo il Tribunale ritenga che sia elevato il rischio di recidiva, nel qual caso, infatti, la detenzione continuerà.

Affinché il rilascio con la condizionale abbia luogo, sarà necessaria una relazione dei servizi sociali unitamente alla richiesta del direttore dell'istituto penitenziario.

In caso di rigetto della domanda, questa potrà essere nuovamente presentata decorsi due mesi dalla precedente, mentre potrà essere presentata prima del decorso dei due mesi quando siano presenti fatti nuovi. Il rilascio sotto condizionale potrà essere ottenuto anche quando sia stato scontato un terzo della pena qualora ricorrano ragioni rilevanti, ad es. quando il reato è stato commesso sotto l'uso di droghe ed una lettera proveniente da un programma terapeutico riconosciuto conferma che il giovane è stato accettato. Questa può essere una ragione forte per il suo rilascio per tutto il tempo in cui lo stesso non interrompe il programma senza ragione. Contrariamente al caso delle misure educative, l'espulsione verso il paese di origine di un minore straniero che sia stato rilasciato è possibile salvo che la sua famiglia abbia la residenza legale in Grecia.

Diversion

L'articolo 45A grPPC prevede la possibilità per il Procuratore di astenersi dalla prosecuzione del giudizio se, dopo avere sentito il minore, ritenga che la continuazione dello stesso non sarebbe necessaria come deterrente per un nuovo reato. Il Procuratore può applicare una o più misure di *diversion* o prevedere un pagamento sino a 1.000 euro in favore di una organizzazione no profit.

Oltre alla decisione di non proseguire il giudizio, possono essere imposte misure di *diversion* quali la mediazione penale, la riparazione, i lavori socialmente utili, etc (Art. 122 grPC).

Le procedure

Il primo grado dei Tribunali minorili è rappresentato dai tribunali composti da un

unico giudice mentre le Corti d'appello minorili sono composte da 3 giudici di cui uno è un giudice minorile, che quando possibile presiede la Corte. La Corte di appello composta da 3 giudici siede in ogni *Higher Provincial Court* come Corte di appello per i minori (Art. 7 grPPC). La vittima può sollevare un'azione civile anche quando sono state ordinate le misure educative.

I regolamenti sulla difesa sono gli stessi di quelli previsti per le procedure relative agli adulti. In questo senso, l'obbligo di avere un legale esiste già nella fase pre-dibattimentale quando la persona accusata espressamente lo richiede. Nella fase processuale, questo obbligo esiste solo per gli imputati di crimini, anche senza che sia stato espressamente richiesto dalla persona imputata. Dal momento che un imputato adolescente (*fictio iuris*) non può essere accusato per un crimine ma solo per un delitto, la presenza dell'avvocato non è obbligatoria e non sarà effettivamente assegnato a meno che il giovane ne abbia scelto uno.

Caratteristiche speciali dei procedimenti nei confronti dei minori

È richiesta un'indagine sulle condizioni di salute del minore, sulla sua situazione morale/mentale, sulla sua vita passata, ed in generale sul suo *background*. Queste informazioni sono raccolte dalla locale "Youth Protection Associations" (Art.239 grPPC), viene stilato un rapporto di natura confidenziale, disponibile solo al giudice ed alla persona incaricata del benessere del minore (Art. 5 Legge n. 378/1976).

La *Juvenile Court Aid* è sempre presente quando il Tribunale per i minorenni è riunito in sessione ma, così come per l'Ufficio di *probation*, ha il diritto di astenersi dal deporre (Art. 5 Legge n. 378/1976, Art. 16 Decreto Presidenziale n. 49/1979 supplemento Art. 212 grPPC e Art. 371 grPC).

I casi riguardanti gli adolescenti sono separati da quelli riguardanti gli adulti. Tale separazione è sempre effettuata, quando si tratti di crimini e quando il giovane è minore di 15 anni e quando si tratta di reati minori. In questo ultimo caso, la Corte può separare il caso in base alla propria discrezione.

Nessun appello è ammissibile avverso l'ordine che impartisce le misure educative e terapeutiche e la decisione sulla reclusione. Anche quando la decisione è appunto la detenzione, il minore non è mai condannato al pagamento dei costi del procedimento. Le misure educative (e non le terapeutiche) sono registrate sul casellario.

Il responsabile della supervisione dell'esecuzione della pena e in generale delle sentenze dei Tribunali per i minorenni comprese le misure educative e terapeutiche, è il Procuratore competente (Art. 549 grPPC).

Sistema penitenziario minorile

In generale, in relazione ai minori detenuti, si applicano le disposizioni generali del Codice penitenziario, salvo che esista un regolamento speciale. I giovani detenuti possono essere persone di età tra i 15 ed i 21 anni e la detenzione può essere prolungata fino a 25 anni, nel caso in cui sia necessario o si intenda completare programmi di istruzione e formazione e, naturalmente, se la loro presenza non sia tale da provocare problemi per il funzionamento delle istituzioni (Art. 12 grCC).

I giovani detenuti sono separati dagli adulti, in istituti specifici oppure in sezioni spe-

ciali delle carceri per adulti (Art. 12 con l'Art. grCC 19), mentre non esistono istituti separati per donne giovani detenute. Non esistono nemmeno centri aperti o centri di semi custodia. A Volos, esiste un istituto indipendente per la custodia dei giovani stranieri di sesso maschile.

Vi è l'obbligo dell'istruzione di base dei giovani detenuti e questi possono prendere un permesso per continuare con una formazione complementare (Art. 35 grCC), ma non vi è alcun obbligo di lavoro; sebbene il lavoro potrebbe ridurre il tempo di detenzione. Permessi regolari di uscita si applicano dopo il completamento di un terzo del periodo di detenzione, ma la durata complessiva di essi non può essere maggiore di 45 giorni all'anno e, deve sussistere anche una prognosi favorevole che stabilisca che non esista il rischio di commissione di altri reati. Oltre a questi, possono essere rilasciati permessi per la formazione scolastica e professionale, per continuare la formazione, oltre che permessi speciali.

Per quanto riguarda le attività ricreative in stato di detenzione, le disposizioni sono contenute nel capitolo 5 grCC. Tutti i detenuti hanno il diritto ad attività di formazione, sportive, culturali e di ricreativa all'interno dell'istituto. I detenuti hanno la possibilità di accedere o completare i loro studi a tutti i livelli, così come la loro formazione professionale. Ove possibile, viene creata una scuola nei centri di detenzione per questo scopo e tutti i certificati previsti al termine di ogni livello sono di pari valore a quelli corrisposti al di fuori del sistema penale, inoltre essi non menzioneranno in nessuna parte il fatto di essere stati ottenuti durante una misura detentiva. L'istruzione elementare è obbligatoria per i minori e nei casi di provvedimenti disciplinari o di trasferimento il processo educativo non è sospeso, quando questo è possibile. Se è richiesta una detenzione disciplinare, mentre il detenuto sta svolgendo un corso di formazione, la detenzione può essere disposta durante le vacanze (Art. 35 grCC).

Il Consiglio del carcere organizza e attua programmi di intrattenimento (teatro, coro, pittura, cinema etc.) per tutti coloro che sono interessati a partecipare; la partecipazione comporta un giudizio positivo che ha riflessi anche nella concessione di misure che attenuano la custodia o nel rilascio di privilegi (Art. 38 grCC).

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- Pitsela, Angelika (2010), *Greece in Juvenile Justice Systems in Europe, Current Situation and Reform Developments*, Vol 2. Dunkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P. and Pruin, I. (Eds.), MG 2010 Forum Verlag Godesberg (under a project funded by the European Commission, Justice and Home Affairs and the Ministry of Education. Science and Culture of the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern with the support of: Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald (Germany), Fundacion Diagrama, Murcia (Spain), and Don Calabria Institute, Verona (Italy).
- AA.VV., *European Juvenile Justice Systems*, (a cura di) G. GIOSTRA, p. 171.
- Codice penale greco.
- Codice di procedura penale greco.
- Codice penitenziario greco.
- Law 3386/2005 (Governmental Gazette 212/23.8.2005).

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE IN ROMANIA

Nel corso degli ultimi anni la legislazione nazionale è stata armonizzata con le disposizioni internazionali, attraverso l'adozione di varie leggi e regolamenti, come la legge n. 18 del 1990 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Costituzione rumena (modificata nel 2003), la legge n. 272/2004 sulla tutela e la promozione dei diritti dei bambini, l'Ordinanza governativa n. 92 del 2000, relativa all'organizzazione e al funzionamento dei servizi penali di supervisione e reinserimento, la legge n. 275 del 2006 sulle misure adottate dagli organi giudiziari nel corso del processo penale.

Insieme alle disposizioni di legge di cui sopra, occorre citare due leggi molto importanti, che regolano i procedimenti penali in generale e nello specifico. Si tratta del Codice penale e del Codice di procedura penale, sebbene questi non soddisfino ancora i requisiti del sistema giudiziario richiesti dall'EU. Entrambi i codici, tuttavia, sono stati modificati e approvati dal Parlamento rumeno (il codice penale nel 2009 e quello di procedura penale, nel giugno 2010) e la loro entrata in vigore è prevista per l'ultimo trimestre del 2011. Inoltre, ci sono altre disposizioni giuridiche specifiche, come il decreto n. 545 del 1972, che prevede la misura educativa di inserimento per bambini in un centro di riabilitazione, che purtroppo è ormai superato e in questo momento è realizzato con molte difficoltà.

Organizzazione giudiziaria

La legge n. 304/2004 in materia di organizzazione giudiziaria, ripubblicata, stabilisce che all'interno delle Corti di appello ci sono dipartimenti, o se è il caso, ci sono commissioni (*panels*) specializzate per i casi relativi a minori e famiglie. Inoltre, la stessa legge prevede la "possibilità" di istituire Tribunali speciali per minorenni e per la famiglia. Allo stato attuale, esiste soltanto un Tribunale per i minorenni e per le famiglie con sede in Brasov County.

Allo stesso tempo, l'Ufficio del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali prevede al suo interno un dipartimento speciale per i minori e i casi familiari. Inoltre, il Codice di procedura penale stabilisce norme in materia di competenza di tutti gli organi giudiziari nei casi di imputati minorenni. Pertanto, nei casi in cui il convenuto è un minore, i casi sono giudicati in base alle regole della competenza materiale e territoriale, ma da giudici specialmente designati in accordo con la legge.

Per quanto riguarda i Tribunali della giustizia minorile, la legge n. 304/2004 in materia di organizzazione giudiziaria può essere considerata come un passo indietro nel settore, dal momento che ha sostituito "l'obbligo" di istituire Tribunali speciali per minori e famiglia con la "possibilità" di stabilirli, lasciando la decisione al Presidente del tribunale.

Inoltre, nonostante ci siano giudici che seguono formazioni specifiche per i casi relativi ai minori, il metodo di distribuzione dei fascicoli, realizzato attraverso l'assegnazione casuale da parte del computer, impedisce che i casi concernenti i minori siano di fatto attribuiti a giudici specializzati.

I servizi di giustizia minorile

Nel maggio 2005 all'interno dell'Amministrazione Nazionale Penitenziaria è stato istituito un servizio specializzato per i minorenni autori di reati, in collaborazione con la Francia. Nel corso degli anni e dopo la fine del programma, il servizio è stato trasformato in un servizio di istruzione e di assistenza sociale per le persone vulnerabili (dicembre 2005), dopo di che è stato riorganizzato in due servizi diversi, uno per l'istruzione e l'altro per l'assistenza psicosociale, per adulti e bambini (2008), perdendo la sua specificità e le funzioni per cui era stato impostato inizialmente. Inoltre, come passo successivo, il servizio è stato trasformato in servizio per il reinserimento delle persone private della libertà. Attualmente non esiste una persona della Amministrazione Nazionale Penitenziaria che ha competenza esclusiva in materia di bambini privati della libertà.

La situazione è simile all'interno dell'Ufficio del Pubblico Ministero in cui il servizio per i minori e la famiglia è stato istituito nel 2005 e sciolto nel 2007. A livello del Ministero della Giustizia, come risultato dallo stesso progetto Phare, l'Unità per i minorenni e la famiglia è stata istituita nell'ambito della Direzione libertà vigilata, con attribuzioni speciali riguardanti l'esecuzione delle pene previste per i bambini salvo l'esecuzione delle pene privative della libertà.

Nel corso del processo penale i consiglieri dell'Ufficio di *probation* hanno l'obbligo di valutare lo stato del minore che ha commesso il reato, ma devono anche essere presenti e sostenere i minori, quando questi sono interrogati dalla polizia, dal Pubblico Ministero o in tribunale. Per quanto riguarda i bambini collocati nei centri/penitenziari per minorenni, i consiglieri dell'Ufficio di *probation* non hanno attribuzioni ulteriori, fatta eccezione per l'obbligo di partecipare alla commissione per l'individuazione della sanzione. Emerge chiaramente la necessità di estendere il contributo dei *probation councillors* anche alla fase di preparazione per la liberazione e all'assistenza post-penale, non essendo questa ancora regolata dalla legislazione rumena.

Misure e sanzioni

La gamma di misure e sanzioni applicabili ai giovani delinquenti è piuttosto ampia. L'articolo 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce la necessità di adottare misure alternative e disposizioni concernenti la cura del minore, quali: la protezione, l'orientamento, la supervisione, i periodi di libertà condizionata, il collocamento in famiglia, le soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, i lavori socialmente utili, le misure nell'ambito della comunità, etc.

Sebbene i documenti internazionali insistentemente raccomandino l'ampio uso delle misure da applicare nell'ambito della comunità per i ragazzi che hanno commesso crimini e sono penalmente responsabili, l'attuale legislazione disciplina solo misure privative della libertà. Le sanzioni previste dal Codice penale, Art. 101, sono miste, comprese le misure educative (ammonizione, libertà controllata, inserimento in un centro di riabilitazione ed il ricovero in un centro medico-educativo), che hanno priorità rispetto ai minori condannati, così come le sanzioni (multa o il carcere), la cui durata è la metà rispetto a quelle imposte agli adulti, e che dovrebbero essere applicate solo se il giudice si rende conto che una misura educativa non è sufficiente

per indirizzare il bambino delinquente di nuovo verso la strada giusta.

Fino al 1993, i giudici hanno preferito collocare i minori autori di reato in un centro di riabilitazione. Tuttavia, dal 1994, i giudici hanno modificato il proprio indirizzo, privilegiando la misura della libertà controllata, seguita dall'ammonizione ed infine dall'inserimento in un centro di riabilitazione. La misura del ricovero in un centro medico-educativo viene applicata meno (da 37 casi nel 1993 fino a 4 casi nel 2005). Tuttavia, una domanda sorge rispetto a dove questi bambini condannati vadano a seguito dell'applicazione di questa misura, dato che in Romania non ci sono centri medico-educativi. Allo stesso tempo, ad una semplice visita ad un centro di riabilitazione, anche i non specialisti sono in grado di realizzare che sono presenti bambini che hanno disturbi mentali e comportamentali e che, questi, dovrebbero essere piuttosto collocati in un istituto medico. L'inserimento in un centro di riabilitazione è deciso dal giudice per un periodo indeterminato, ad esempio fino al raggiungimento della maggiore età, con la possibilità che il bambino possa lasciare il centro dopo almeno un anno, su proposta del Consiglio degli insegnanti, qualora ci sia un solido fondamento per credere che il bambino sarà riabilitato. Tuttavia, è anche possibile estendere la durata della detenzione fino all'età di 20 anni, se questo è nell'interesse del bambino.

Centro riabilitativo e Istituto penitenziario

Il decreto n. 545 del 1972 rappresenta ancora il principale regolamento relativo alle attività dei Centri di riabilitazione, anche se diverse istituzioni, ONG, compresa l'Amministrazione Nazionale Penitenziaria hanno presentato diverse proposte di progetti. Tuttavia nessuna di essa è andata in porto. È già stata invocata la necessità di cambiare il Codice penale prima di adottare una simile legge.

I diritti e i doveri dei bambini e degli adolescenti che hanno commesso reati e che sono stati condannati a pene detentive sono soggetti alle disposizioni della Legge n. 275/2006 per quanto riguarda l'esecuzione delle pene e delle misure disposte dall'autorità giudiziaria nel corso del processo penale – capitolo 4 – e sono identiche a quelle dei detenuti adulti.

Se dovessimo analizzare se vi è un particolare sistema penitenziario per i minori delinquenti o per i minori che sono oggetto di indagine penale, potremmo concludere che tutti i luoghi di trattenimento o arresto hanno adottato misure per prevedere speciali stanze per la reclusione dei minori, separate dalle stanze destinate agli adulti. A livello nazionale ci sono tre istituti penitenziari per minori. Si tratta di quelli di Tichilesti, Targu Mures e Craiova. Esistono inoltre tre centri di riabilitazione – Gieti, Buzias e Târgu Ocna, tutti dipendono dall'Amministrazione Nazionale Penitenziaria. Per il resto, in tutti gli altri istituti penitenziari sono previste sezioni speciali destinate ai minori.

Tra i diritti e le prerogative che sono comuni ad adulti e giovani ci sono il diritto a ricevere la posta, il diritto al riposo, all'informazione, alla petizione, all'accesso a tutti i documenti che li riguardano direttamente, alle telefonate, le passeggiate diurne e l'assistenza medica, etc. Ci sono alcune differenze tra i regolamenti per i minori e quelli per gli adulti per quanto riguarda il diritto a ricevere i pacchetti e le visite, e la razione di cibo quotidiano; infatti, i minori possono ricevere 4 pacchi e visite al mese, mentre gli adulti hanno diritti differenziati in base al loro *status* (in arresto preventivo

– 4 pacchetti e visite al mese, e condannati al carcere – 3 pacchetti e visite al mese). Per quanto riguarda i **3 Centri di riabilitazione** si tratta di istituzioni che hanno un regime semi-aperto; all'interno dei locali ci sono scuole, scuole di arti e artigianato; inoltre è prevista la possibilità per i minori ivi collocati di frequentare le scuole superiori della comunità. Il principale svantaggio di questi centri è, di fatto, la grande distanza dal centro e dal luogo di domicilio o residenza del minore, con inevitabili ricadute negative sul mantenimento delle relazioni familiari (e difatti, i famigliari tendono a fare visita raramente) oltre che sulle possibilità di reinserimento all'interno della comunità locale. In pratica, i bambini preferiscono scontare la pena in un istituto penitenziario per adulti, in quanto più vicino alle loro famiglie ed agli amici.

D'altra parte, gli **Istituti penitenziari per minori** sono istituzioni chiuse, sebbene prevedano anche delle unità in regime semi-aperto e aperto. Inoltre, i **28 Istituti penitenziari per adulti** hanno camere che possono ospitare i minori in conflitto con la legge per brevi periodi di tempo, prima della loro presentazione davanti ai giudici, e questo in quanto i centri di riabilitazione o penitenziari per i minorenni sono molto lontani.

Da un confronto tra le condizioni all'interno dei Centri di riabilitazione e gli Istituti penitenziari per minorenni emerge, senza dubbio, che le condizioni dei centri sono migliori. Lo stesso confronto tra gli istituti penitenziari per i minori e quelli per gli adulti (dove ci sono però camere appositamente destinate ai bambini) rivela che le condizioni nelle carceri per minorenni autori di reati sono migliori.

Un'analisi condotta dagli specialisti del Centro di riabilitazione di Buzias rivela le conseguenze negative a seguito del trasferimento dei bambini privati della libertà in penitenziari per adulti:

- ▶ il processo di insegnamento-apprendimento è rallentato, a volte addirittura fermato; i programmi educativi perdono di efficacia, la coerenza dei temi non può essere rispettata;
- ▶ i programmi terapeutici (individuali e di gruppo) non raggiungono gli obiettivi stabiliti;
- ▶ l'influenza negativa dell'ambiente penitenziario sull'evoluzione dei bambini (dal contatto con i detenuti) si concretizza in un aumento del numero di rapporti sugli incidenti dopo il ritorno dall'istituto penitenziario;
- ▶ la mancanza di vigilanza continua sui minori può causare abusi; inoltre il trasferimento può causare la perdita di documenti attestanti l'andamento dello sviluppo personale del minore, documenti in cui sono contenute informazioni importanti per la definizione dei percorsi individuali del minore.

In un'analisi effettuata da Save the Children nel 2008, alcuni problemi sono stati individuati dagli specialisti come fattori di disturbo per i processi di formazione e di assistenza sociale, quali: la normativa che disciplina l'attività dei centri, considerata assolutamente datata; il numero insufficiente di specialisti nel campo dell'istruzione e del lavoro sociale; la mancanza di formazione specializzata a favore del personale; l'insufficienza di risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo di programmi e attività (materiali didattici, attrezzature, materiale scolastico, rete informatica, etc.) e il mantenimento di una corretta condizione igienica (abbigliamento, scarpe, biancheria intima, cosmetici, detersivi, etc.);

nonché l'inesistenza di un sistema di assistenza post-criminale.

Per quanto riguarda la situazione di questi ultimi, tutti i successi ottenuti con difficoltà da parte del personale dei centri/istituti penitenziari con minori privati della libertà, non sono valutati e praticamente sprecati, fintanto che nessuna istituzione concede, per legge, attribuzioni di sostegno e aiuto per le persone che sono state arrestate per tornare all'interno della comunità.

In relazione alle sanzioni applicabili ai minori che hanno commesso reati penali, fino al 2003 la punizione più frequente decisa dal giudice è stata la detenzione, seguita dalla concessione della libertà condizionale e dalla multa. Dal 2004 la liberazione condizionale è stata più frequentemente utilizzata e i servizi di libertà vigilata hanno acquisito un ruolo attivo in questa materia.

Speciali condizioni di detenzione preventiva

Al fine di adeguare la legislazione nazionale rumena alle norme internazionali sulla giustizia minorile, il codice di procedura penale ha introdotto disposizioni speciali a favore dei minori². Così, i minori fermati e arrestati beneficeranno, in aggiunta ai diritti previsti dalla legge per le persone che hanno raggiunto la maggiore età, di propri diritti e di condizioni particolari in materia di detenzione preventiva, secondo le specificità della loro età. Sono previste diverse ulteriori condizioni stabilite per le misure preventive in caso di imputati minorenni, come di seguito precisato: nel caso dei bambini tra i 14 ed i 16 anni di età, che sono penalmente responsabili, gli arresti preventivi ed il fermo possono essere decisi solo se è stato commesso un reato che è punito dalla legge con la detenzione a vita o la reclusione per più di 10 anni. Il trattenimento (*retention*) non può superare 10 ore e la misura può essere prorogata dal Pubblico Ministero per un periodo che non può superare altre 10 ore.

L'arresto preventivo può essere deciso nel corso di procedimenti penali o del processo *in a first instance*, solo per un periodo che non può superare i 15 giorni, e solo in circostanze eccezionali. La durata totale dell'arresto preventivo, nel corso del procedimento penale, non può superare i 60 giorni per i minori che hanno compiuto 16 anni. Per i minori penalmente responsabili, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, la durata dell'arresto preventivo nel corso del procedimento penale e del processo in prima istanza non deve superare i 20 giorni e può essere prorogato solo per 20 giorni con un giustificato motivo. L'arresto preventivo non può superare i 90 giorni, in casi eccezionali, quando sono perpetrati crimini oggetto di reclusione per più di 10 anni o che prevedono la detenzione a vita. In tali casi l'arresto preventivo può essere esteso fino a un anno.

Oltre a queste disposizioni, che limitano la durata delle misure consistenti nella privazione della libertà, restringendo la categoria di reati per i quali tali misure possono essere applicate, il Codice di procedura penale prevede l'obbligo di assistenza legale e quello dell'avvocato difensore *pro bono* di comunicare e difendere il bambino. Il Codice prevede, inoltre, l'obbligo di informare immediatamente i genitori o un'altra persona designata dal minore, così come i servizi di *probation* presso il Tribunale incaricato di giudicare il caso in prima istanza, nel caso di trattenimento (*retention*) / arresto ed entro 24 ore dal fermo.

Secondo la legge, durante il trattenimento (*retention*) o l'arresto preventivo, i minori

² Così come introdotto con la Legge n. 281/2003 di modifica del Codice di procedura penale e Leggi speciali

devono essere separati dagli adulti, in speciali luoghi e ambienti. L'osservanza dei diritti e del regime speciale previsto dalla legge per i minori in trattenimento (*retention*) o in arresto preventivo dovrà essere assicurata attraverso il controllo effettuato da un Giudice speciale designato dal Presidente della Corte, attraverso le visite effettuate nei luoghi di detenzione preventiva realizzate da un Procuratore, nonché da altri organismi autorizzati dalla legge.

Procedura

Ai sensi dell'Art. 483 par. (3) della Legge n. 356/2006 che modifica ed integra il Codice di procedura penale, il soggetto che ha perpetrato il crimine se è un minore è giudicato in conformità con le procedure speciali previste per i minori. Sia la sentenza di primo grado che le modalità del ricorso si svolgono secondo le procedure speciali, a condizione che l'imputato sia stato minorenne al momento della commissione del reato. Oltre alle parti, l'Ufficio di *probation* e i genitori del minore, tutori, curatori, o altre persone ritenute necessarie dal Giudice, sono chiamati a comparire davanti allo stesso. Queste persone hanno il diritto e il dovere di fornire chiarimenti, presentare istanze e presentare proposte per quanto riguarda le misure da adottare.

Il nuovo progetto di Codice penale

Il nuovo progetto del Codice penale soggetto al dibattito pubblico contiene un nuovo approccio sui minori, che rappresenta uno degli elementi fondamentali delle riforme proposte.

In primo luogo, il progetto propone l'abbassamento del limite di età a partire dal quale la responsabilità penale è prevista, passando da 14 a 13 anni, basando questa previsione su due argomenti ritenuti pertinenti dal legislatore, ma discutibili dal punto di vista degli specialisti che lavorano con questi bambini:

- ▶ il continuo aumento negli ultimi anni del numero di reati penali commessi da minori di età inferiore ai 14 anni; molti di loro arrivano a commettere reati molto gravi o sono attratti in gruppi della criminalità organizzata proprio in quanto non sono penalmente responsabili;
- ▶ i dati statistici sulle capacità di discernimento tra i bambini tra i 14 ei 16 anni indicano che nel 90% dei casi si è rivelata la presenza di questo discernimento, il che significa che, di regola, questa capacità è presente prima dell'età di 14 anni.

In secondo luogo, le misure educative dovrebbero essere preferite rispetto alle pene applicate nei confronti dei minori penalmente responsabili. Il progetto stabilisce anche come regola l'applicazione di misure che non privano i minori della libertà, che questa sia considerata come l'eccezione e che sia riservata a reati gravi o a minori che hanno commesso più crimini.

Le misure di carattere educativo, ad esclusione della privazione della libertà sono: la formazione civica, la supervisione, l'istruzione di base il fine settimana, l'assistenza quotidiana. Molte di queste misure non richiedono il coinvolgimento diretto dell'Ufficio di *probation* nello svolgimento delle attività del bambino, (il ruolo del servizio è quello di monitorare che il bambino rispetti il programma, la frequenza di corsi, attività sportive, attività ricreative, etc). Ci sono numerosi obblighi che potrebbero essere imposti dal giudice e

che potrebbero essere decisi in concomitanza con una delle misure educative che non richiedono la privazione della libertà (Art. 122). Il loro contenuto deve essere adattato dipendendo dalla persona, dalla condotta del minore e dalla specificità del reato.

Il progetto propone anche due misure educative con la privazione della libertà – inserimento in un centro educativo per un periodo compreso tra 1 e 3 anni e l’inserimento in un centro di detenzione, per un periodo tra 2 e 5 anni o, eccezionalmente, tra 5 e 15 anni.

Oggi è possibile affermare una preferenza per queste misure con privazione della libertà in istituzioni specializzate, piuttosto che la detenzione negli istituti penitenziari, considerate più adatte per creare le basi dirette ad ottenere migliori risultati nelle attività educative e di reinserimento sociale. Così, se un minore mostra di aver fatto progressi significativi in direzione del suo reinserimento sociale, dopo l’esecuzione della pena pari almeno a metà, la misura può essere sostituita con l’assistenza quotidiana. Se il minore non agisce secondo le regole e non mostra un miglioramento nel suo comportamento, egli resterà all’interno del centro specializzato, fino alla fine della misura.

Infine, quando il minore avrà compiuto i 18 anni e se la sua condotta ha una influenza negativa sul processo di reintegrazione degli altri minori del centro, il Tribunale può decidere che la misura educativa sia eseguita all’interno dell’istituto penitenziario. In tali casi, la sanzione iniziale non si trasforma in un castigo, ma mantiene lo stesso *status* giuridico – quello di una misura educativa – con l’unica eccezione che diversa sarà l’istituzione in cui si svolge.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- Ana Balan, Camelia Paun, Stefania Mircea, *Special child protection measures: realities and perspectives*, Save the Children Romania.
- *Rehabilitation Centre from Buzias, Analysis regarding the connection between the minors’ fluctuation, disciplinary deviations and their psycho-behavioural evolution*, 2008.
- *Alternative Report to the third and fourth Periodic report submitted by Romania to the UN Committee on the Rights of the Child*.
- 2003-2007, Save the Children Romania, Bucharest 2008.
- Ana Balan, *Sanctions for delinquent minors in the framework of the new penal legislation*

SESSIONE 3

La giustizia riparativa

Scopo della sessione

Delineare un breve quadro in materia di giustizia riparativa, con particolare riguardo agli aspetti legati alla prevenzione della criminalità, al fine di fornire altresì una cornice introduttiva alla successiva sessione dedicata alla mediazione penale. Nel dettaglio si intendono fornire i principali concetti chiave delineati in materia nonché le indicazioni e raccomandazioni provenienti dai più rilevanti organismi europei ed internazionali: Consiglio d’Europa, Nazioni Unite ed Unione Europea.

Concetti chiave

A livello semantico, non è facile dare una definizione esatta ed universalmente accettata di “giustizia riparativa”. Esistono diverse definizioni possibili: *restorative justice*,

reparative justice, new justice, relational justice, positive justice, etc. a seconda che si voglia privilegiare il carattere innovativo del modello, il destinatario della riparazione, il contenuto della riparazione o ancora l'aspetto relazionale del conflitto.

Secondo Lode Walgrave, la giustizia riparativa è quel modello di giustizia – diverso dal paradigma retributivo e da quello rieducativo – orientato prevalentemente verso la riparazione delle sofferenze e dei danni provocati dall'evento criminoso. A differenza della giustizia punitiva-retributiva, tipica dei sistemi penali classici, in cui l'attenzione è focalizzata sulla gravità dell'atto, più che sulle sue conseguenze, sull'autore più che sulla vittima, e al contrario della giustizia rieducativa, incentrata ancora una volta sul reo, ma più attenta ai suoi bisogni e alle esigenze preventive, la giustizia riparativa pone l'accento sul danno causato dal reato e sulla persona che l'ha subito. In pratica, essa comporta il progressivo abbandono di logiche punitive a favore di concezioni della pena meno afflittive e probabilmente maggiormente efficaci.

Howard Zehr la definisce come il paradigma di giustizia che coinvolge “la vittima, il reo e la comunità in cerca di una soluzione che promuova riparazione, riconciliazione e rassicurazione”. Altri autori (Burnside e Baker) pongono l'accento sull'aspetto comunicativo e sul concetto di reato inteso come conflitto relazionale.

In pratica, il comune denominatore a tutte le varie definizioni esistenti è l'attenzione alla vittima.

Altra peculiarità della giustizia riparativa è che essa prevede differenti modalità esplicative caratterizzandosi per la molteplicità di modelli e programmi offerti, diversificabili a seconda della tipologia e dell'entità del conflitto maturato col reato. Fra questi: la mediazione penale, l'*apology* (scuse formali), la *Community/Family Group Conferencing*, i lavori di pubblica utilità, etc.

In conclusione, la giustizia riparativa rappresenta **un nuovo paradigma ed un nuovo modello di giustizia**. Non si tratta semplicemente di una terza via, alternativa ai modelli punitivi o rieducativi, ma un modello di giustizia realmente alternativo, mirante ad una prevenzione di lungo periodo, alla riappacificazione sociale, attraverso la diffusione di una nuova cultura, quella della riconciliazione.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

Consiglio d'Europa

- Raccomandazione n. R (96) 8, riguardante le politiche relative alla lotta contro la criminalità in Europa nella fase di transizione che contiene alcune idee sulla giustizia riparativa, e la prevenzione del crimine attraverso le cause che lo determinano.
- Raccomandazione n. R (99) 19, riguardante la mediazione in materia penale.
- Raccomandazione Rec(2003)20, concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile che contiene specifici obiettivi in materia di prevenzione penale (prevenzione del reato e della recidiva, valutazione dei bisogni e degli interessi delle vittime, importanza della comunità basata su una strategia di prevenzione, necessità per le prove scientifiche).
- Raccomandazione Rec(2003)21, riguardante la conclusione di partnership nella prevenzione del reato.

- Raccomandazione n. R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione, in cui i governi degli Stati membri raccomandano di incoraggiare esperimenti in mediazione tra il colpevole e la vittima e valutare i risultati con particolare riferimento a come gli interessi della vittima siano tutelati.
- Raccomandazione Rec(2006)8, sull'assistenza alle vittime di reato.

Nazioni Unite

- *Handbook on Justice for Victims (1999)* – sull'uso e sull'applicazione della Dichiarazione dei principi base sulla Giustizia del Reato e l'Abuso di Potere – include alcuni collegamenti tra la giustizia riparativa e la prevenzione da future vittimizzazioni, il possibile elevato valore riabilitativo per i colpevoli e il positivo impatto all'interno della comunità.
- *Risoluzione sullo sviluppo e l'implementazione della Mediazione e della Misure di giustizia ristorativa nella giustizia penale (1999)* – mediazione e giustizia riparativa sono viste come risposte interessanti per il minore reo, che possono portare soddisfazione alla vittima e prevenire ulteriori comportamenti illeciti.
- *Dichiarazione di Vienna sul Crimine e la Giustizia (2000)* – incoraggia lo sviluppo della giustizia riparativa, politiche di giustizia, procedure, programmi e piani di azione che siano rispettosi dei diritti, bisogni ed interessi delle vittime, dei rei, delle comunità e di tutte le parti.
- *Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nelle questioni penali (2002)* – contenente una definizione di giustizia ristorativa, così come le linee guida e i suggerimenti sull'uso e l'operatività dei programmi di giustizia ristorativa.
- *Dichiarazione dell'undicesimo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del reato ed il trattamento del colpevole (2005)* – include alternative al procedimento considerando i possibili effetti negativi della detenzione, aiutando a diminuire il carico di lavoro dei tribunali penali e promuovendo l'inclusione degli approcci di giustizia ristorativa all'interno dei sistemi di giustizia penale.
- *Principi base e linee guida sul diritto al rimedio ed alla riparazione per le vittime di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani e violazioni delle leggi internazionali sul diritto umanitario (2005)*.
- *Manuale UN sui programmi di giustizia riparativa (2006)* – in cui è prestata una particolare attenzione alla prevenzione del crimine.

Unione Europea

- *Piano di azione di Vienna* – in cui è incluso un implicito collegamento alla giustizia ristorativa.
- *Decisione del Consiglio del 28 Maggio 2001* sulla formulazione di un Network europeo sulla prevenzione del crimine che include i punti rilevanti, gli obiettivi ed i principi del Network europeo sulla prevenzione del crimine.
- *Libro verde sull'approssimazione, il mutuo riconoscimento ed il rafforzamento delle sanzioni penali (2004)* – contenente anche idee interessanti sulle misure non cautelari.

- *Opinione del Comitato europeo economico e sociale sulla prevenzione della delinquenza giovanile “percorsi dedicati alla giustizia giovanile e ruolo del sistema di giustizia minorile nell’Unione europea” (2006)* – riflessione sulla giustizia restaurativa e la prevenzione del crimine.

Bibliografia

- Ceretti A., *Mediazione*, in AA.VV., “Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia, Centro di studio e di ricerca sulla Giustizia Minorile”, Università degli studi di Macerata, Giuffrè, 2004, p. 91 ss.
- Mannozi G., *La Giustizia senza spada*, Giuffrè, 2003, p. 44.
- Ministry of Justice – Juvenile Justice Department – Bureau IV of the Head of Department, “*Restorative Justice and Crime Prevention. Presenting a theoretical exploration, an empirical analysis and the policy perspective. Final Report of the European Project “Restorative Justice and Crime Prevention”*”, 2010, in: www.giustiziaminorile.it

Ulteriori fonti di approfondimento

- Ferrer Marta, *The world moves around restorative juvenile justice*, in *European Forum for Juvenile Justice*, 2010.
- Mannozi G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in De Francesco-Venafro, “Meritevolezza di pena e logiche deflative”, Giapichelli, Torino, 2002, pp. 117 ss.
- Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2000, p. 111.
- www.restorativejustice.it

MODULO I: PREVENZIONE

Introduzione

La prevenzione della delinquenza giovanile è considerata, a livello internazionale, parte essenziale degli interventi sociali di prevenzione del crimine e pertanto dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutti i programmi nazionali di giustizia minorile. Secondo il General Comment n. 10 delle Nazioni Unite “una politica globale per la giustizia minorile deve affrontare, tra i suoi elementi fondamentali, la prevenzione della delinquenza giovanile”.

Particolare attenzione dovrebbe essere data a politiche di prevenzione che facilitino il successo nella socializzazione e nell'integrazione di tutti i bambini, anche stranieri. Pertanto, i programmi di prevenzione dovrebbero principalmente concentrarsi sul sostegno alle famiglie vulnerabili, sul coinvolgimento delle scuole nell'insegnamento dell'educazione alla legalità, e dovrebbero assicurare particolare cura e attenzione ai bambini a rischio. Anche dalle interviste realizzate sul campo nell'ambito del progetto JUST ai vari attori della giustizia penale minorile è emerso che la prevenzione, anche quella primaria, è fondamentale per ridurre il rischio di recidiva in attività illegali. Naturalmente la lista degli interventi realizzabili nel campo della prevenzione è assai ampia. Per quanto riguarda nello specifico quelli identificati nell'ambito del progetto JUST, reputati di particolare interesse dai partner di progetto e condivisi sia dai minori che dagli *stakeholders* ascoltati nelle fasi di consultazione, si segnalano: l'educativa di strada e *outreach*, mediazione scolastica e familiare, interventi per la prevenzione dell'abbandono scolastico. Si tratta di metodologie di intervento che toccano tre campi ritenuti fondamentali per il sano ed armonioso sviluppo psico-fisico del minore.

Sommario

Sessione 1: Educativa di strada/*outreach*

Sessione 2: Mediazione scolastica/mediazione familiare

Sessione 3: Interventi per la prevenzione della dispersione scolastica

SESSIONE I

Educativa di strada/*outreach*

Scopo del metodo

Questo metodo mira a promuovere le attività informative, educative e ricreative, che possono essere realizzate su “strada” per agganciare il minore direttamente sul territorio dove trascorre la maggior parte del tempo. L'educativa di strada e l'*outreach* sono entrambi una grande occasione per incontrare i ragazzi nei loro contesti di vita, creare un primo contatto con gli stessi e lavorare insieme a loro anche sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, tramite una relazione continuativa con i minori in uscita dal circuito penale che nel tempo si arricchisce di significatività e di “elementi” attraverso i quali ponderare un intervento secondo tempi e modalità pensabili e sostenibili per il minore.

Concetti chiave

Una strada può essere una via, un itinerario, un percorso. È un luogo geografico che ha anche una dimensione simbolica e sociale. La strada è spesso il luogo in cui la devianza, la povertà e le condizioni di emarginazione sono evidenti, ma la strada può essere concepita come un luogo di socialità, uno spazio privilegiato per l'aggregazione, la comunicazione e le relazioni interpersonali, e diventare un luogo educativo, un nuovo spazio in cui avviare azioni pedagogiche. La strada può essere un luogo ove è possibile raggiungere i bambini maggiormente vulnerabili e a rischio di marginalità sociale, stabilire una connessione tra gli stessi e gli educatori di strada e discutere dei problemi dei minori. Gli educatori, incontrando i bambini e gli adolescenti nel loro territorio di riferimento, offrono a questi ultimi la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che li possa aiutare a uscire da possibili percorsi di devianza e/o dal circuito penale, che rappresenti un punto di riferimento responsabile o, almeno, che possa concedere loro la possibilità di essere ascoltati. La strada è luogo nel quale i mutamenti dei fenomeni sociali divengono visibili prima. Sulla strada nascono problemi e vengono riconosciuti bisogni; ma la strada è anche il luogo nel quale riconoscere risorse, stimolare partecipazione, promuovere animazione sociale, fare quindi "sbocciare" nuove risorse per la comunità tutta. La strada è quindi il luogo privilegiato dove può essere avviato un percorso educativo grazie al lavoro degli educatori, ed è anche uno spazio educativo per i bambini coinvolti nell'educativa di strada.

L'educativa di strada è un'azione educativa attuata in un contesto informale in cui è possibile avviare un intervento pedagogico per rafforzare un processo relazionale positivo e una partecipazione attiva dei giovani. Una prerogativa essenziale è quella di attuare interventi di educativa di strada nelle zone di aggregazione giovanile in cui sono presenti situazioni "a rischio". L'obiettivo principale dell'educativa di strada è quello di offrire ai bambini e agli adolescenti un'alternativa concreta, un percorso "altro" da realizzare insieme al team di educativa di strada al fine di permettere loro d'integrarsi nella comunità locale.

Gli operatori incontrano ed interagiscono con i minori nei loro luoghi di aggregazione informale, provano a concentrarsi sul loro disagio, sull'isolamento e sulla solitudine offrendo strumenti di aggregazione e di animazione positiva come lo sport, le attività ricreative e le attività educative (corsi di alfabetizzazione, l'educazione alla legalità, l'esperienza interculturale, l'educativa tra pari, etc.).

Talvolta vi sono strutture mobili (ad es. camper) che possono essere utilizzate come ufficio mobile, per garantire una presenza sul territorio e favorire la possibilità di consultazione; interventi più strutturati possono arrivare ad attivare un ufficio d'appoggio su strada per assicurare uno scambio continuativo con i minori e stimolare la possibilità di intervenire concretamente per i problemi quotidiani.

Il primo compito dell'operatore di strada è allora quello di costruire relazioni basate sull'esserci, cioè sul creare consapevolezza nei destinatari dell'intervento della presenza di figure educative che rimangono costantemente presenti per un tratto della loro vita. La presenza degli educatori è però delineata da modalità particolari che sono quelle dell'esserci finalizzato in un primo tempo alla conoscenza reciproca e

poi allo stare insieme che assume le caratteristiche dello spendere tempo in modo costruttivo e creativo, implementando conoscenze e capacità dei e nei giovani incontrati e caratterizzato dal limite temporale dell'incontro.

L'outreach è una metodologia utilizzata nei processi di pianificazione partecipata, definita come “un modo per andare a consultare le persone, piuttosto che aspettare che siano loro a venire da noi” (Nick Wates).

Le attività di *outreach* consistono principalmente nell'incontrare i bisogni dei gruppi vulnerabili ed i giovani a rischio nelle aree urbane dove di solito passano la maggior parte del loro tempo a discutere tra di loro, ascoltare i loro suggerimenti e fornire materiale informativo sui servizi sociali offerti (informative su servizi assistenziali, servizi di consulenza legale, centri diurni e di accoglienza, etc.). Di solito le conversazioni sono informali e gli operatori possono raggiungere un profondo livello di comprensione dei problemi.

Il contatto su strada non deve essere concepito come un incontro fine a se stesso, i cui obiettivi si esauriscono nell'ambito di quel contatto e di quel contesto (la strada). Potendo avvalersi di una gamma di opportunità alternative, l'incontro deve essere concepito come un punto di partenza in grado di generare una serie di occasioni successive (per es. attraverso la disponibilità ad indirizzare i minori verso determinati servizi e centri di accoglienza ed assistenza).

Entrambi gli interventi in strada hanno il principale pregio di stare nei contesti di vita e di essere dunque interventi a bassissima soglia.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto “CivicoZero” – Cooperativa sociale CivicoZero (Roma)

Il progetto fornisce il supporto, l'orientamento e la protezione sia per i minori stranieri che per ragazzi neo comunitari. Riguarda anche i bambini in situazioni di marginalità e devianza sociale e i soggetti a rischio di sfruttamento e di abuso al fine di garantire il miglioramento delle loro condizioni di vita e il rispetto dei loro diritti. Il Centro diurno denominato “CivicoZero” è stato attivato per lo svolgimento delle attività di consulenza, workshop, *outreach*, per la partecipazione dei bambini e degli adolescenti, per la formazione ed il *networking*; attività che si tengono regolarmente all'interno del Centro al fine di rafforzare la tutela dei minori. Il Centro “CivicoZero”, fornisce inoltre ai giovani migranti alcuni servizi di base (docce, pasti, lavatrici). Inoltre, il Centro segue i bambini che necessitano di assistenza medica o di essere guidati o accompagnati presso le cliniche ospedaliere. L'educazione e le ricerche tra pari sono alcune delle interessanti attività del centro, oltre alla consulenza legale gratuita ai bambini. Un consulente legale fornisce il supporto per la risoluzione delle questioni legali più frequenti.

Le attività di *outreach* sono svolte settimanalmente con visite notturne in alcuni tra i luoghi di periferia maggiormente “a rischio” per incontrare i bambini vulnerabili; il team è composto da un educatore, un animatore, un mediatore, uno psicologo, un

consulente legale e un pari. Tre volte a settimana due operatori della squadra (alternando educatore / psicologo, educatore e animatore peer) intervengono in strada nelle zone di Roma Termini, Tiburtina e Ostiense, stazioni ferroviarie dove molti bambini afgani vivono per strada; in via Salaria, viale Palmiro Togliatti, via della Magliana e Valle Giulia per l'intervento nel campo della prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori; ed inoltre il team interviene in alcune aree suburbane a sud di Roma, dove sono frequenti i campi nomadi abusivi.

Durante le attività di sensibilizzazione il team analizza le necessità dei minori, informa i ragazzi sui loro diritti e propone una concreta opportunità ai bambini. Inoltre viene fornito del materiale informativo che spiega le principali attività di "CivicoZero" ed invita i bambini a visitare il Centro diurno, per un eventuale appuntamento con gli operatori del team.

Progetto "Spazio anch'io" – Oratorio S. Luigi (Torino)

Un progetto di educativa di strada che in seguito si è concentrato su una parte precisa della città, il parco "Valentino", nei pressi del quartiere multietnico "S. Salvario". Ogni pomeriggio vi sono laboratori socio-culturali e attività sportive. I giovani sono sotto la supervisione di educatori, pari e volontari presenti (presso i tendoni) al Gazebo "Spazio anch'io". Ogni giorno c'è una classe di lingua italiana dove educatori pari e volontari insegnano ai loro pari, i ragazzi possono preparare i compiti per la scuola e trascorrere del tempo giocando a ping pong o calcio. In estate vengono organizzate giornate in piscina, laboratori musicali, tornei di calcio e pallavolo, cineforum, etc.

"Spazio anch'io" è un'educativa di strada che si è fermata. Nasce da un'esigenza specifica, ovvero quella di incontrare i giovani nei loro luoghi di aggregazione informale dove anche si procurano di che vivere attraverso attività devianti, di microcriminalità o legate alle economie informali. Creare in strada uno spazio aggregativo informale consente ai giovani incontrati di scegliere, orientati e seguiti da educatori, altre strade da percorrere insieme. Oggi, "Spazio anch'io" è un "laboratorio interculturale che presta particolare attenzione agli aspetti dinamici e alle possibilità positive di intervento per una trasformazione sociale in una realtà culturale composta". Un luogo dove le persone si incontrano, arricchendosi attraverso uno scambio quotidiano delle esperienze e conoscenze dei minori con un diverso *background*. È un luogo dove le persone possono dimostrare il loro impegno attivo per costruire una comunità locale diversa da quella descritta negativamente dai media. Quando le persone si conoscono, si ascoltano, entrano in contatto con qualcuno che appare molto diverso da noi, l'ansia e la paura scompaiono. "Il modo migliore per ridurre la tensione e l'ostilità tra i gruppi sociali è quello di promuovere il contatto dei loro membri" e "Spazio anch'io" nel parco del Valentino è una esperienza concreta e visibile di integrazione e di inter-cultura.

GRECIA

Progetto “Mobile School” – Arsis e Praksis

Arsis e Praksis, due organizzazioni non governative greche, hanno collaborato all’attuazione del progetto “Mobile School”. È stata organizzata una scuola mobile per intervenire nei confronti di una parte di popolazione non facilmente raggiungibile dai servizi istituzionali a causa della loro estrema emarginazione, come ad esempio la comunità rom a Salonicco. In particolare, il progetto scuola mobile si rivolge alla comunità rom di Agia Sofia e presso la comunità rom nella regione di Dendropotamos di Salonicco. L’obiettivo del progetto è quello di fornire, mediante un metodo alternativo, istruzione di base e conoscenza ai bambini per motivarli ad approcciarsi a metodi educativi tradizionali. Tramite l’educativa di strada si stabilisce un primo contatto con i bambini a rischio che vengono poi indirizzati verso i Centri di sostegno della Gioventù che operano in tutte le città dove Arsis sviluppa attività di sostegno sociale per i giovani.

Il programma “Next Door Children” attuato da Praksis consiste in uno spazio appositamente creato per offrire ospitalità ai bambini che sono costretti a lavorare dai loro familiari o da terzi. Operano volontari formati appositamente per offrire servizi psico-sociali, medici, educativi e ricreativi finalizzati alla reintegrazione dei bambini e delle loro famiglie. Inoltre, uno degli obiettivi del programma è il coinvolgimento dello Stato al fine di prevenire e eliminare il fenomeno dei bambini di strada.

Arsis sviluppa anche attività di sostegno psicosociale ai bambini privati dei loro diritti fondamentali come la protezione, l’istruzione, un ambiente di vita sicuro, il cibo ed il tempo libero.

Gli *obiettivi generali* del programma di Mobile School sono:

- a. stabilire un contatto e instaurare un rapporto di fiducia con i minori;
- b. il riconoscimento dei bisogni e desideri dei ragazzi, attraverso i servizi e le attività di sostegno, al fine di sprigionare tutta la loro creatività per elaborare le loro competenze sociali;
- c. sostenere i bambini ad approfondire o acquisire competenze che li aiuteranno a vivere una vita nel pieno rispetto dei loro diritti;
- d. l’integrazione scolastica e la creazione di un ambiente di vita sicuro, al fine di ottenere una vita migliore come bambini e un futuro migliore da adulti;
- e. l’attuazione di attività di sensibilizzazione della popolazione.

I criteri per valutare cosa si intenda per “una vita migliore” per un bambino si basano sempre sulla valutazione dei suoi bisogni, desideri e sul concetto di supremo interesse del bambino.

I *destinatari* del progetto sono i bambini che trascorrono la loro esistenza principalmente sulla strada o, in generale, all’aperto, e che non vivono in un ambiente sicuro quale ad esempio un tipico contesto familiare. Questi bambini solitamente sono vittime di sfruttamento economico e maltrattamenti. Appartengono a gruppi sociali emarginati, come:

- i rom provenienti dalla Grecia o da altri paesi balcanici che vivono in Grecia. Questi bambini sono vittime di sfruttamento economico (lavoro minorile, accattonaggio, furto) o di altre forme di sfruttamento (sfruttamento sessuale, traffico);
- i bambini appartenenti a gruppi di immigrati e rifugiati;
- i bambini provenienti da famiglie molto povere.

ROMANIA**Progetto “Mobile school – A school for everybody” -****Save the Children (Iași)**

Durante il periodo dicembre 2007 – settembre 2008, Save the Children ha sviluppato in collaborazione con il Penitenziario di Iași, il progetto denominato “Scuola Mobile – una scuola per tutti”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma PHARE 2005 (Consolidamento della democrazia rumena, Componente 2: Democrazia, diritti umani, lo stato di diritto, l’indipendenza della giustizia e lotta alla corruzione.)

L’obiettivo specifico è quello di migliorare i servizi psicosociali forniti a bambini e giovani privati della libertà, attraverso lo sviluppo di attività con l’aiuto della Scuola Mobile.

Il gruppo di riferimento sono principalmente i bambini in situazioni vulnerabili. Inizialmente, la Scuola era indirizzata principalmente ai bambini a rischio di sfruttamento economico ma in seguito il programma ha incluso anche i bambini privati della libertà personale.

Caratteristiche specifiche del progetto sono:

- ▶ la Scuola Mobile è uno strumento didattico creato per i bambini in difficoltà adeguato, sia tecnicamente che a livello pedagogico, alle caratteristiche di questi bambini.
- ▶ La Scuola Mobile consente ai lavoratori di strada di operare facilmente in varie aree urbane e si compone di una serie di 5 lavagne che possono essere collegate tra loro in modo da raggiungere una dimensione di mezzo metro per 6 metri di lunghezza. Alle lavagne sono attaccate schede informative magnetiche con varie tematiche: i diritti del bambino, la letteratura, la matematica, il vocabolario, l’educazione sanitaria, la terapia creativa, la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, la prevenzione della prostituzione, la prevenzione dell’AIDS.
- ▶ Il programma comprende attività di informazione, giochi e attività di socializzazione consistenti in spettacoli d’intrattenimento (teatro, poesie, canzoni, danza, etc.) realizzati dai ragazzi del circuito penale nelle scuole del territorio, coordinati da due attori professionisti, impiegati nell’ambito del progetto.
- ▶ Le attività di informazione e formazione sono sviluppate per gli operatori del settore (il personale penitenziario, insegnanti, psicologi, assistenti sociali) che lavorano nella giustizia minorile. Una nota positiva è il fatto che i promotori del progetto “Mobile School” si sono mostrati sensibili alle esigenze dei bambini privati della libertà, sviluppando sin dal principio il progetto con un *focus* su questo gruppo *target*. La detenzione dei minori è correttamente intesa come una situazione di vulnerabilità nella quale è necessario sviluppare l’aspetto correttivo e rieducativo piuttosto che quello punitivo. Ai bambini sono presentati gli argomenti che, una volta assimilati, si trasformano in strumenti di protezione contro i pericoli (AIDS, consumo di droga).
- ▶ L’approccio della Scuola Mobile è complesso, perché i bambini sono tutelati secondo quanto previsto dalla Convenzione – le attività di informazione si completano con quelle educative, pur rispettando il diritto dei bambini a giocare, il tempo libero, ma anche lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni con i membri della comunità.

- La Scuola Mobile propone nuovi approcci e nuove tecniche pedagogiche attraenti per i bambini e con elementi necessari per mantenere l'attenzione e l'interesse del minore.
- La riproduzione del progetto è possibile, per le risorse più costose (come le lavagne collegate) possono essere identificati strumenti alternativi che richiedono investimenti minori ma ugualmente efficienti – tipo lavagne di grandi dimensioni con fogli strappabili in carta. È fondamentale mantenere un approccio vicino agli interessi ed ai bisogni del bambino, così come alternare il gioco con le attività informative e lo sviluppo delle competenze che favoriscono la socializzazione.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/195 – interessante articolo sull'educativa di strada praticata a Torino dal "Gruppo Abele".
- www.cooperativamirafiori.com/educativa_di_strada.htm – pagina con interventi di educativa di strada effettuati dalla Cooperativa Mirafiori di Torino.
- www.enviplans.net/modena_05/tecniche_ascolto_IT.pdf – documento con una chiara definizione delle attività di *outreach* ed alcuna letteratura su tale materia.
- www.sanluigitorino.wordpress.com/strada/zone-di-intervento-e-progetti – link alle zone di intervento e ai progetti di educativa di strada attuati dal San Luigi di Torino.
- www.images.savethechildren.it/IT/ff/img_pubblicazioni/img58_b.pdf – pubblicazione di Save the Children Italia sugli interventi di *outreach* effettuati nell'ambito del progetto "CivicoZero".
- www.arsis.gr sito web dell'organizzazione non governativa greca.
- www.edupolis.org/bibliografia%20lavoro%20di%20strada.pdf
- www.tesionline.it/___PDF/8347/8347b.pdf

SESSIONE 2 Scopo del metodo

Mediazione scolastica/ mediazione familiare

In termini assolutamente generali, i percorsi di mediazione mirano alla risoluzione di conflitti (intesi in senso ampio, come il confronto fra le parti che può sfociare in un contrasto aperto o rimanere latente) attraverso l'intervento di un professionista neutrale e imparziale, soggetto terzo che agevola l'intermediazione tra le parti per una soluzione pacifica del problema.

La mediazione può trovare applicazione in variegati contesti di vita quotidiana: familiare, scolastico, sanitario, giuridico e sociale. Ogni area di intervento richiede competenze specifiche, ed una definizione precisa. In questa sessione, per quanto riguarda i percorsi di mediazione possibili si è soffermata l'attenzione su due tipologie in particolare, quella scolastica e quella familiare. Gli ambiti familiare e scolastico sono reputati, infatti, strategici per il ruolo e l'impatto che possono avere sulla crescita psico-fisica, sulla maturità e sui processi di responsabilizzazione del minore. Naturalmente, in tali contesti sono ipotizzabili diverse tipologie di intervento (a partire dai servizi di assistenza psicologica alle famiglie in difficoltà, ai sostegni di natura economica, ai servizi socio-assistenziali del territorio etc.). Tuttavia, per le finalità del presente Manuale si è ritenuto utile focalizzare l'analisi sulle pratiche di mediazione, per

il carattere particolarmente innovativo delle stesse. È chiaro altresì che tali metodi di intervento sono ipotizzabili soprattutto nei confronti dei minori stranieri presenti sul territorio in maniera più radicata (minori di seconda e terza generazione) e con i propri gruppi parentali (con riguardo ai minori accompagnati).

Concetti chiave

Il concetto di mediazione è stato troppo a lungo sottovalutato, ma recentemente tutti hanno convenuto sulla funzione essenziale del mediatore nella complessa società contemporanea, elemento prezioso per la creazione di un contesto di sicurezza sociale. Etimologicamente “mediare” significa “stare nel mezzo”, infatti il mediatore lavora tra due soggetti (fisico o istituzionale), tenta di individuare le caratteristiche dei soggetti coinvolti e trovare una soluzione adeguata per le possibili difficoltà relazionali. La mediazione, utilizzando tra l'altro tecniche specifiche di comunicazione, aiuta la comprensione degli altri, la risoluzione dei conflitti e a trasformare una situazione problematica in una possibilità di comprensione e di crescita.

La mediazione ha bisogno degli sforzi di ogni soggetto coinvolto, è un percorso bilaterale che mira a definire alcune regole condivise, una condizione necessaria per un'esistenza collettiva costruttiva.

Il mediatore dovrebbe essere una parte imparziale senza alcun pregiudizio che aiuta le altre parti a capire la complessità della società e a cercare le radici della diversità all'interno della identità individuale.

1. Mediazione scolastica

Riguarda essenzialmente la mancanza di comunicazione tra gli insegnanti, gli studenti e le loro rispettive famiglie, le difficoltà nella gestione delle relazioni e delle dinamiche fra questi soggetti, di relazioni, nonché l'inadeguatezza delle istituzioni nella comprensione dei problemi giovanili e le difficoltà dei giovani nel decostruire il linguaggio (concreto e simbolico) degli adulti e delle stesse istituzioni. Il ruolo del mediatore scolastico è principalmente quello di aprire un canale comunicativo diventando un interprete di entrambe le parti al fine di stabilire un nuovo dialogo e di mostrare i conflitti latenti all'interno della comunità scolastica.

Le diverse competenze del mediatore scolastico possono essere elencate di seguito a seconda delle diverse aree di intervento e dei destinatari interessati.

Nei confronti dei minori migranti:

- ▶ sostenere la prima fase di accoglienza e integrazione;
- ▶ ricostruire la biografia, l'iter scolastico e la storia linguistica del bambino;
- ▶ esplicitare le regole del servizio e della scuola;
- ▶ ridurre l'ansia e il disagio dello sradicamento;
- ▶ dare visibilità e valorizzare la cultura del paese d'origine;
- ▶ costituire un modello positivo di riferimento e di identificazione per i minori migranti;
- ▶ fornire legittimità e importanza alla lingua d'origine all'interno della scuola;
- ▶ facilitare (in collaborazione con l'insegnante) il primo approccio all'apprendimento della lingua italiana.

Nei confronti delle famiglie migranti:

- informare e facilitare l'accesso all'uso dei servizi educativi;
- tradurre il materiale informativo, le consulenze, i documenti, etc.;
- intervenire in situazioni di conflitto (incidenti interculturali e / o incomprensioni);
- orientare i genitori giunti da poco.

Nei confronti degli insegnanti, degli operatori educativi e delle istituzioni educative:

- contribuire a risolvere le difficoltà linguistiche nella prima fase di integrazione;
- fornire informazioni sulla storia del bambino, sui modelli scolastici del paese d'origine;
- fornire informazioni sulla cultura del paese di origine del bambino;
- tradurre informazioni e comunicazioni;
- sostenere il docente nell'insegnamento della seconda lingua.

Nei confronti degli studenti autoctoni:

- presentare altre culture;
- fornire un'immagine positiva del paese di origine del minore migrante e della sua cultura;
- proporre animazioni culturali.

2. Mediazione familiare

All'interno del conflitto familiare l'intervento del mediatore deve essere incentrato sulla gestione dell'emotività per attenuare i conflitti, con particolare attenzione sugli aspetti psicologici. Il mediatore familiare è una figura professionale con specifiche conoscenze e competenze che lavora con i genitori e con i bambini e gli adolescenti che sono in un periodo critico. La mediazione familiare, attraverso le tecniche di comunicazione, aiuta la comprensione tra i membri della famiglia al fine di trasformare un momento di crisi in una possibilità di crescita. La mediazione familiare è importante in ogni caso di rapporti familiari controversi, ma in particolare durante l'adolescenza dei figli.

Il risultato della mediazione è la comprensione reciproca e la soluzione delle tensioni familiari. La decisione dovrà, tra l'altro, essere presa con l'accordo di tutti; essere fondata sul principio del migliore interesse del minore che il mediatore dovrà sempre tenere in considerazione.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- www.schoolmediation.com/ – sito web con una definizione puntuale di mediazione ed altri link interessanti.
- <http://neshama.over-blog.it/pages/la-mediazione-familiare-una-strada-vantaggiosa-2639261.html> – sito web con una dettagliata descrizione della mediazione familiare non esclusivamente focalizzato sui minori in conflitto con la legge.
- www.bdp.it/scuole_pon/pubblicazioni/Imp_Misura_3.1.pdf – documento fondamentale sulla mediazione scolastica e sull'abbandono scolastico.
- www.projectdropout.org – documento in inglese sul *drop-out*.
- www.comune.torino.it/successoformativo/italia/lotta_dispersione_scolastica.pdf – documento pubblicato dal Comune di Torino sui metodi di intervento in

- materia di dispersione scolastica con un testo chiaro e completo.
- <http://neshama.over-blog.it/pages/la-mediazione-familiare-una-strada-vantaggiosa-2639261.html> – sito web con una dettagliata descrizione della mediazione familiare non esclusivamente focalizzata sui minori in conflitto con la legge.
 - Ardone R., Lucardi M., *La mediazione familiare. Sviluppi, prospettive, applicazioni*, Kappa, 2005.
 - Savarese G., *Il bambino e la separazione dei genitori. Tutelare il minore attraverso la mediazione familiare*, Longobardi, 1999.

Scopo del metodo

Questo metodo di intervento dovrebbe mirare a migliorare l'istruzione primaria per l'infanzia, favorire l'apprendimento di competenze fondamentali, attuare l'insegnamento e la formazione professionale, sviluppare l'orientamento scolastico ed in pratica attivare i dispositivi di prevenzione per indirizzare i giovani verso un percorso formativo di successo, al fine di ridurre la dispersione scolastica. In conclusione, per prevenire la dispersione scolastica è importante, anche e principalmente, lavorare sugli aspetti motivazionali sia degli studenti che degli insegnanti, sostenere un'animazione socio-educativa ed altre forme di apprendimento informale.

Concetti chiave

L'abbandono scolastico (espressione più visibile e preoccupante della dispersione scolastica) è un fenomeno che comprende varie manifestazioni comportamentali all'interno del sistema scolastico: la frequenza irregolare, la ripetizione dell'anno, le malattie frequenti, il costante cambiamento di classe, l'analfabetismo, etc. L'abbandono scolastico è uno dei motivi del comportamento deviante, ma il problema può essere risolto con un intervento individualizzato per ogni situazione particolare, al fine di aiutare i giovani che frequentano la scuola dell'obbligo ad aumentare l'autostima ed a sviluppare le loro capacità per migliorare il rendimento scolastico e prevenire la dispersione scolastica. La scuola è un luogo privilegiato in cui le trasformazioni culturali che influenzano i comportamenti giovanili si manifestano immediatamente, sia a breve che a lungo termine.

Tra la scuola e la cultura giovanile vi è un dislivello che deve essere compreso e superato per evitare il fenomeno della dispersione scolastica. L'intervento può essere utile solo se ci sono attori diversi a promuovere l'attività di prevenzione, una rete (la scuola non può restare da sola nella gestione di questo peso, ma rimane comunque l'istituzione principale) e la responsabilizzazione del minore.

La responsabilizzazione del minore è probabilmente il primo passo per una scuola che possa davvero promuovere un intervento formativo di successo e non solo un muro contro il disagio. Pertanto le attività formative sono essenziali e dovrebbero prevedere tecniche e metodologie orientate verso un percorso individualizzato.

Recentemente, a livello europeo, è stata sottolineata l'importanza dell'integrazione della famiglia come partner scolastico e delle azioni dirette alla creazione di una rete sociale giovanile. L'approccio sociologico ha evidenziato che gli elementi che maggiormente influenzano il fallimento formativo sono quelli socio-culturali: il rischio di

SESSIONE 3

Interventi per la prevenzione della dispersione scolastica

abbandono è più alto per i bambini con i genitori con un basso livello di istruzione, non solo in famiglie con problemi economici. L'abbandono scolastico è considerato come l'insieme di tutti i fenomeni che determinano l'interruzione o il rallentamento della carriera di studio di un giovane: fenomeno che può divenire evidente quando lo studente non ottiene il titolo finale di studio. La letteratura identifica 5 diverse categorie di *drop-out*:

- a. *Pushout*: ragazzi indesiderati dalla scuola, che l'istituzione cerca di allontanare;
- b. *Disaffiliated*: i bambini che non sentono un forte legame con la scuola, nè con i soggetti istituzionali che rappresentano la scuola;
- c. *Education mortalities*: giovani che per diversi motivi, come la salute o i problemi familiari, non finiscono il programma scolastico;
- d. *Capable drop-out*: studenti capaci e con grandi qualità ed in grado di seguire il programma ma che non riescono a socializzare nella scuola;
- e. *Stop-out*: gli studenti che abbandonano la scuola per un periodo limitato di tempo e tornano a scuola nello stesso anno scolastico o in quello successivo.

Secondo il documento della Commissione Europea "A new impulse for the European juveniles" (2001) ci sono alcuni elementi fondamentali per promuovere un apprendimento dinamico e partecipativo.

Si ritiene indispensabile:

- rafforzare il livello qualitativo e l'efficacia del sistema scolastico;
- promuovere il percorso di reinserimento scolastico;
- promuovere la metodologia didattica orientata individualmente con una interazione educativa;
- affermare la complementarità dell'apprendimento formale e informale.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto "In-contro: Insieme contro la dispersione scolastica" Save the Children (Roma)

Il progetto "In-contro", dopo una prima attività di ricerca e analisi realizzate nel territorio di Roma sta lavorando alla costruzione di una strategia di intervento in grado di ridurre la dispersione scolastica. L'idea è di promuovere una riflessione metodologica con un approccio specifico per un intervento modulare, con strumenti diversi, per ogni contesto diverso. Il progetto si relaziona principalmente con studenti, scuole e famiglie. La scuola dovrebbe essere il luogo per l'integrazione socio-culturale, ma questa responsabilità non è esclusivamente di essa. L'intero territorio deve essere responsabile e per questo motivo il progetto "In-contro" ha elaborato un nuovo intervento basato sul concetto di *welfare community*, un luogo in cui il rapporto tra istituzioni e società civile può essere modificato e rivisto a partire da un concetto di solidarietà sociale.

Progetto “Cinema” – Ozfilm s.r.l. (Bari)

Progetto attuato dal 2001 al 2006 nella città di Bari per la riduzione della dispersione scolastica. Il progetto aveva come *target* i bambini dagli 8 ai 13 anni del centro storico di Bari, una zona ad alta densità di criminalità e di disagio socio-economico. Il territorio è stato identificato per un intervento di protezione dell'infanzia, educazione alla legalità e sostegno alle famiglie.

Tutti i video prodotti sono disponibili sul web all'indirizzo: www.ozfilm.it

Il progetto ha avuto quattro fasi:

- I. raccolta di storie raccontate dai minori con la partecipazione di esperti che successivamente è diventata una sceneggiatura unica e completa;
- II. casting e ricerca location con i minori: al fine di aumentare il loro coinvolgimento e la loro responsabilità nel gruppo di lavoro ogni bambino ha preso parte a un lavoro di gruppo a seconda delle sue inclinazioni;
- III. ripresa: in questa fase hanno preso parte tutti i minori secondo l'agenda e con il supporto dei volontari e degli insegnanti;
- IV. editing: è stata utilizzata la tecnica della “redazione aperta” per una partecipazione concreta di tutti i minori coinvolti nel progetto.

I bambini coinvolti erano studenti di alcune scuole primarie e secondarie della città vecchia di Bari; il progetto ha visto, inoltre, la partecipazione ed il coinvolgimento di figure adulte di riferimento (in particolare dei genitori).

Risultati: il progetto ha avuto un riscontro positivo in termini di riduzione della dispersione scolastica. Un minore altamente a rischio ha scoperto, dopo la partecipazione al programma, un talento artistico che lo ha portato a trasferirsi in un'altra città ed è diventato un fumettista. La partecipazione dei minori è stata attiva, interessata e responsabile durante lo svolgimento delle attività. Il gruppo di lavoro e la partecipazione dei genitori ha permesso di condividere le loro esperienze in modo interattivo.

GRECIA**Progetto “Youth-Combat of School Drop-out” – Arsis**

Arsis ha attuato un progetto europeo dal titolo *Youth-Combat of School Drop-out* nella regione di Finoika a Salonicco. Attraverso la gestione di un centro giovanile, il progetto ha cercato di fornire strumenti efficaci per prevenire l'abbandono scolastico. Scopo principale del progetto è stato lo sviluppo di strumenti metodologici educativi innovativi in merito ai problemi di prevenzione della dispersione scolastica, l'educazione interculturale e l'educazione sui diritti umani. Un gruppo di 10 ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni hanno partecipato al progetto.

Il progetto era finalizzato alla crescita emotiva e cognitiva di studenti della prima e seconda classe della scuola secondaria, tramite interventi di sostegno in letteratura greca e matematica e con la frequentazione di corsi di sostegno due volte a settimana. La metodologia della progettazione per la riduzione del *drop-out* comprendeva azioni dirette ai: giovani, genitori e docenti.

Le azioni dirette ai giovani si articolavano su due livelli:

1. classi scolastiche di sostegno (individualizzate o in piccoli gruppi);
2. workshop di rafforzamento.

Le classi scolastiche di sostegno miravano allo sviluppo cognitivo dei giovani in materia di letteratura greca e matematica, attraverso lo sviluppo di abilità di studio, di apprendimento e di auto-regolazione. I workshop di rafforzamento erano rivolti ai partecipanti del progetto al fine di favorire lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e delle classi. Il workshop, partendo dalla presa di consapevolezza degli atteggiamenti negativi dei partecipanti nei confronti della scuola, delle classi, degli insegnanti, etc. era finalizzato alla modifica di tali atteggiamenti attraverso esercizi esperienziali (scientificamente documentati).

Per il raggiungimento di questo obiettivo si sono tenuti circa 14-16 incontri esperienziali di gruppo.

Per quanto riguarda le azioni destinate al gruppo di genitori (costituito dai genitori dei 10 partecipanti), sono state organizzate lezioni e laboratori di potenziamento. L'azione mirava alla promozione di modelli comunicativi alternativi e alla promozione del contributo genitoriale per la lotta all'abbandono scolastico. Per la realizzazione di questo obiettivo si sono svolti settimanalmente 8 incontri di gruppo.

Il gruppo insegnanti era finalizzato allo scambio di informazioni tra gli insegnanti sul fenomeno dell'abbandono scolastico e sulle modalità per contribuire alla sua prevenzione tramite gli elementi costitutivi e i fattori di rinforzo, sia all'interno che all'esterno della comunità scolastica.

Per la realizzazione di questo obiettivo si sono tenuti 4-5 incontri di informazione-formazione con un consulente scientifico.

Risultati del progetto: la rete di supporto che ha operato tra i giovani, i genitori e gli insegnanti ha fornito un costante supporto agli alunni per la prevenzione e risoluzione dei problemi, favorendo la continuazione degli studi e la riduzione dell'abbandono scolastico.

ROMANIA

Centri di Orientamento per l'integrazione scolastica

Servizi di istruzione per la prevenzione dell'abbandono scolastico – Save the Children

Il progetto è iniziato nel 2010, è in corso di attuazione da parte di Save the Children Romania in collaborazione con il Ministero rumeno dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, su finanziamento del Fondo sociale europeo. L'obiettivo generale del progetto è quello di fornire servizi educativi per i bambini provenienti da ambienti vulnerabili, al fine di prevenire la dispersione scolastica e promuovere il reinserimento educativo. Nel quadro di questo progetto 32 centri di istruzione sono stati aperti su tutto il territorio nazionale e 7.680 minori potranno beneficiare di tali servizi integrati per tutta la durata del progetto (tre anni). I servizi offerti nei centri di istruzione sono: l'integrazione scolastica, il reinserimento nel quadro del programma "Second Chance", i servizi post-scuola per la prevenzione dell'abbandono scolastico, i servizi di consulenza legale, psicologica e sociale.

I beneficiari del progetto sono bambini a rischio dai 6 ai 16 anni (minori rom, figli lasciati a casa dai genitori che attualmente lavorano all'estero, bambini appartenenti a comunità molto povere, bambini che hanno abbandonato la scuola o a rischio di

abbandono). Allo stesso tempo, il progetto ha una forte componente di prevenzione, tra cui la diffusione di informazioni sui benefici dell'educazione e sugli effetti negativi della discriminazione contro i bambini; la mancanza di diretta supervisione dei genitori sui figli (ad es. quando i genitori lavorano all'estero) e l'insoddisfacente sviluppo educativo del minore. Locandine, video informativi e spot radiofonici sono in corso di realizzazione.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- Terenzi P., *Contrasto alla dispersione e promozione del successo formativo*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- Ciambella L., *Le dinamiche affettive e relazionali nell'apprendimento insegnamento*, in Cunti A. (a cura di), "La dispersione scolastica. Analisi e azione formativa", Pensa Multimedia Editore, Lecce, 1999, pp. 135-162.
- Eurydice, *Measures Taken in the Member States of the European Union to Assist Young People Who Have Left the Education without Qualifications*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997.
- Ghione V., *La dispersione scolastica: le parole chiave*, Carocci, Roma, 2005.
- OCSE, *Motivating Students for Lifelong Learning*, Paris, 2000.
- Per un approfondimento in materia di prevenzione dell'abbandono scolastico il CIES ha pubblicato in Italia un documento con le attività attuate disponibile al link: www.ceis.it/dispersionescolastica/progetto.html

MODULO 2: RESPONSABILITÀ PENALE

Introduzione

Il metodo di intervento di seguito proposto pur non essendo direttamente riconducibile alla prevenzione della recidiva, è tuttavia considerato assolutamente rilevante – anche alla luce delle attività di consultazione svolte con i minori – in quanto si colloca a monte della formulazione di qualsiasi intervento che possa ritenersi realmente individualizzato e tarato sulla specificità del minore. Le modalità di accertamento dell'età del minore straniero – in mancanza di documenti certi come quelle di accertamento della responsabilità penale – rappresentano inoltre un punto fondamentale anche per evitare inutili ed ingiusti contatti del minore con il circuito della giustizia penale, inopportune e nocive convivenze fra minori veri e presunti, nella consapevolezza che qualsiasi contatto con la giustizia penale sia comunque traumatizzante e, laddove possibile, vada sempre evitato.

Sommario

Sessione I: Procedure per l'accertamento dell'età

SESSIONE I

Procedure per l'accertamento dell'età

Scopo del metodo

Il presente metodo indica la procedura relativa all'accertamento dell'età ai fini della determinazione della responsabilità penale e, dunque, anche dell'imputabilità. In conformità con i documenti internazionali sulla responsabilità penale, l'età minima relativa non dovrà essere fissata ad un livello troppo basso, e ad ogni modo si dovranno sempre tenere in debita considerazione i fattori di maturità emotiva, mentale ed intellettuale.

Concetti chiave

Rispetto all'identificazione del minore straniero, occorre favorire i contatti con le famiglie di origine e, laddove corrisponda al superiore interesse del minore e quando lo stesso non sia richiedente asilo, con le autorità consolari e diplomatiche del paese di provenienza. Per quanto riguarda in particolare la procedura di accertamento dell'età, per le finalità del presente documento, si intende fare riferimento alla procedura attraverso cui le autorità cercano di stabilire l'età anagrafica di un individuo. In questi contesti, la procedura di accertamento è usata per stabilire se il presunto minore è tale, nonché per conoscere il margine di età e conseguentemente la sua imputabilità ai fini del sistema di giustizia penale (nel caso di minore, infatti, lo stesso godrà della differente protezione sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo (UN CRC) e dagli altri documenti rilevanti internazionali, europei, regionali e nazionali). Inoltre, l'accertamento dell'età giocherà un ruolo fondamentale non solo ai fini dell'imputabilità, ma anche in relazione alla possibilità di godere di specifiche misure meno inflittive. Ne consegue che da essa dipenderanno: l'identificazione dell'organo giudiziario competente a giudicarlo (Tribunale per i minorenni o quello per gli adulti); l'individuazione della struttura carceraria deputata

al suo trattenimento (carcere per gli adulti o I.P.M.) nonché ai fini della legittimità dei tempi di durata massima della custodia cautelare (i tempi saranno ridotti dei due terzi per i minori tra i 14 e 16 anni e della metà per i minori tra i 16 e 18 anni). Con riguardo alle modalità di svolgimento della procedura di accertamento dell'età, come indicato in un recente rapporto pubblicato dall'Agenzia europea per i diritti umani dell'Unione Europea, la stessa "avviene attraverso una varietà di metodi, per esempio, attraverso le prove documentali, le interviste e gli esami medici (così come la risonanza magnetica, l'accertamento odontotecnico, il test radiologico)". Il rapporto rileva, inoltre, "la mancanza di un approccio standardizzato anche all'interno dei paesi dell'UE".

Al fine di soddisfare questi propositi, la procedura di accertamento dell'età dovrà essere condotta attraverso un approccio multidisciplinare nel rispetto del benessere del minore. L'età minima della responsabilità penale in conformità con gli *standard* internazionali è tra i 14 ed i 16 anni (Beijing rules, Art. 4).

I parametri internazionali richiedono, inoltre, che venga garantita una forte relazione tra l'età della responsabilità penale e la maturità intellettuale, emotiva e mentale. Il criterio della capacità di intendere e di volere dovrebbe prendere in considerazione e dovrebbe essere implementato dal "concetto" di maturità così come indicata dalla scienza psicologica. Dovrà essere tenuto in debita considerazione il fatto che crescita e maturità psicologica dipendono da diversi fattori e criteri, quali: la nascita in un determinato ambiente familiare, l'accesso all'educazione, le differenti esperienze ed il contesto sociale in cui il minore vive. Per queste ragioni non è sufficiente lo sviluppo dell'intelligenza ma sarà necessario che la persona abbia un elevato livello di comprensione del proprio comportamento. Di base il minore dovrà, in considerazione della sua capacità di intendere e volere, comprendere le ragioni e le probabili conseguenze della propria azione. A tal fine l'evento criminoso dovrà essere esaminato nel rispetto della sua personalità. In pratica, l'accertamento dell'età ed ogni altra procedura per l'accertamento della responsabilità penale dovrebbe sempre essere condotto alla luce del superiore interesse del minore.

Ne deriva che la procedura di accertamento dell'età, dovrà essere il risultato di una combinazione di metodi che bilancino i fattori fisici, di sviluppo, psicologici, ambientali e culturali. Specificamente, i seguenti principi dovrebbero essere rispettati:

- ▶ l'accertamento dell'età dovrà essere realizzato in maniera da rispettare il superiore interesse del minore e la sua dignità;
- ▶ in assenza di prova dell'età, il minore non sarà penalmente responsabile e in caso di conflitto o prove non certe il principio del beneficio del dubbio dovrà essere applicato;
- ▶ l'esame dovrebbe essere condotto da un professionista indipendente con una specializzazione appropriata;
- ▶ i fattori fisici, psicologici e culturali dovranno essere tenuti in debita considerazione;
- ▶ la presenza del tutore e del mediatore culturale dovrà, comunque, essere assicurata a livello normativo e pratico;
- ▶ il minore dovrà essere informato in merito alle ragioni per cui è stata iniziata una procedura di accertamento dell'età e dovrà essere ottenuto il suo consenso;
- ▶ nel rapporto medico dovrebbe essere indicato il margine di errore;
- ▶ il rapporto medico dovrebbe essere consegnato al minore.

Alcune esperienze in Italia

Dalla raccolta prassi effettuata è possibile affermare che in Italia esistono procedure ed approcci diversi e difforni ai fini dell'accertamento dell'età. Ad esempio esistono realtà in cui viene utilizzata la radiografia del dente. Non sempre i minori vengono informati della tipologia di esame e dello scopo dello stesso; i referti medici non indicano l'età ma, in alcuni casi è stato rilevato che riportino la seguente dicitura "l'età è compatibile con la minore età"; il referto spesso non riporta il margine di errore. A Roma, il dott. Carlo Bracci, esperto medico e membro dell'Associazione "Medici contro la Tortura", esegue la procedura di accertamento dell'età attraverso un approccio multidisciplinare (ivi compresa l'anamnesi familiare), senza ricorrere all'esame radiologico assicurando il rispetto del benessere del minore con la partecipazione del mediatore culturale (il dott. Carlo Bracci ha eseguito un certo numero di visite su mandato di Save the Children al fine di elaborare una perizia di parte tendente all'accertamento dell'età di minori già erroneamente identificati come maggiorenni, e che Save the Children aveva segnalato al Giudice tutelare). Sempre a Roma, l'istituto ospedaliero Sant'Andrea, in accordo con Save the Children ha dato la disponibilità ad effettuare le procedure mediche tendenti all'accertamento dell'età attraverso il coinvolgimento del reparto di endocrinologia e il rilascio di un certificato medico.

Bibliografia

- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States*. Summary Report, 2010

Ulteriori fonti di approfondimento

Al fine di individuare una procedura di accertamento dell'età sono stati analizzati molti studi comparatistici pubblicati in materia riguardanti sia gli aspetti medici che quelli giudiziari. Una serie di disposizioni contenute in differenti atti amministrativi e legali relativi alla legge penale, alle disposizioni in materia di immigrazione, alla legge sull'asilo ed a quella sull'utilizzo dei raggi X. Dove non è attualmente possibile stabilire una procedura di accertamento dell'età, la competenza rimane comunque di ciascun paese. Per ulteriori informazioni sulla procedura di accertamento si veda:

- Carlo Bracci e Gabriele Norcia, *La determinazione dell'età del minore non accompagnato*, in "La tutela medico legale dei diritti dei rifugiati", a cura di Carlo Bracci, associazione umanitaria Medici contro la Tortura, Roma, 2009 – disponibile all'indirizzo: www.medicicontrolatortura.it
- Save the Children Italia, *I minori stranieri in Italia, l'esperienza e le raccomandazioni di Save the Children*, 2 rapporto annuale, 2010, in "Identificazione" pag. 43-46.
- Un documento di approfondimento e analisi di Save the Children Italia sul Protocollo su "Determinazione dell'età nei minori non accompagnati", emesso nel giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.d. "Protocollo Ascone"), 29 settembre 2010 – disponibile all'indirizzo: <http://legale.savethechildren.it/Documento-di-analisi-del>.

MODULO 3: PROCEDIMENTO PENALE E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Introduzione

Nel corso del procedimento penale e durante le fasi di privazione della libertà personale, secondo gli *standard* internazionali ed europei, il sistema di giustizia penale minorile dovrebbe garantire ai minori indagati e condannati un giusto processo e trattamento penale.

In primo luogo, secondo le indicazioni internazionali ed europee, gli Stati parte dovrebbero stabilire leggi, procedure e istituzioni, inclusi garanzie e diritti, in favore dei minori coinvolti nel circuito penale, quali: la presunzione di innocenza, il diritto ad essere informato delle accuse a proprio carico, del processo ed ogni altra possibile misura; il diritto ad essere assistito da parenti e da ogni altra persona legalmente responsabile del minore, sempre che ciò non sia in contrasto con l'interesse del minore; disposizioni specifiche a favore dei minori con disturbi psicologici o psichici nonché a favore dei minori appartenenti alle categorie maggiormente a rischio di marginalità sociale (minori con disabilità, minori di strada, minori richiedenti asilo o rifugiati, minori appartenenti a minoranze etniche, religiose e linguistiche, etc.); l'arresto, la custodia cautelare e la detenzione di un minore deve essere applicata solo come ultima misura e per il più breve appropriato lasso di tempo.

Nonostante molte o alcune di queste disposizioni siano state adottate, a vario titolo da diversi Stati membri e dai partner del progetto, le prassi giudiziarie raccolte sui vari territori dimostrano come le sole normative non bastano ad assicurare una effettiva ed equa tutela del minore durante il processo penale o durante la privazione della libertà, soprattutto rispetto a particolari categorie di minori come i minori stranieri. Per tali ragioni, si intendono descrivere nel presente modulo alcuni fra i possibili metodi di intervento concretamente praticabili diretti a favorire un processo ed un trattamento giusto del minore, nell'ottica in particolare di un suo successivo reinserimento sociale. Naturalmente, anche in questo caso, si tratta di una lista non esaustiva.

Sommario

- Sessione 1:** Nomina di un tutore per i minori non accompagnati o impropriamente accompagnati
- Sessione 2:** Mediazione linguistico-culturale
- Sessione 3:** Mediazione sociale
- Sessione 4:** Consulenza legale gratuita
- Sessione 5:** Iniziative specifiche a supporto dei minori con dipendenze da alcool, droga, e/o con disturbi psicologici e problemi psichiatrici

SESSIONE I

Nomina di un tutore per minori non accompagnati o impropriamente accompagnati

Scopo del metodo

Per quanto riguarda in particolare l'ambito del procedimento penale, il ruolo del tutore è quello di esercitare l'autorità attraverso la supervisione del minore non accompagnato o impropriamente accompagnato nel suo percorso ai fini della promozione dei suoi interessi sia in materia penale, oltre che nel processo di crescita. Il tutore fornisce una protezione a lungo termine ed è responsabile per la partecipazione nel procedimento penale, per il benessere fisico e mentale del bambino così come per lo sviluppo della personalità del minore. La consulenza del tutore ha lo scopo di aiutare il minore ad uscire dal circuito penale e di supportare e promuovere la sua reintegrazione e di renderlo indipendente al momento della maggiore età.

Concetti chiave

Il coinvolgimento dei genitori dovrebbe essere sempre garantito e fornito in ogni fase del procedimento penale salvo esso non corrisponda al superiore interesse del minore. Nel caso in cui il minore sia non accompagnato o impropriamente accompagnato dovrà essere garantita la presenza del tutore.

Specificatamente, il genitore o il tutore, dovrà essere coinvolto nel procedimento in ogni occasione, così come:

- dovrà essere informato immediatamente dell'arresto del minore (in ogni sua forma);
- dovrà essere ascoltato durante le udienze e durante le indagini;
- dovrà essere interrogato durante l'udienza preliminare e durante il processo davanti alla Corte al fine di raccogliere le informazioni relative alla personalità ed al contesto familiare o sociale nonché alle sue risorse (se le ha);
- dovrà essere consultato in merito alle prescrizioni che il giudice potrebbe applicare per incoraggiare le attività educative.

Gli Stati dovranno assicurare e garantire la nomina del tutore che potrà avvenire secondo strade differenti ed alternative purché raggiunga il suo obiettivo. Inoltre, si reputa che la persona indicata come tutore dovrebbe essere formata ed essere competente non solo nelle aree specifiche relative al diritto minorile ma anche nella specifica materia della migrazione giovanile. In particolare si reputa che la creazione di un registro di tutori volontari che siano formati nelle questioni relative ai minori migranti avrebbe come vantaggio sia quello di superare la mancanza di risorse dell'amministrazione della giustizia minorile che quello di individuare come tutore qualcuno che sia indipendente dall'amministrazione al fine di combattere il rischio di un conflitto di interessi e conseguentemente il rischio di una più scarsa protezione del minore.

Buone prassi in:**ITALIA****Regione Veneto**

Il Pubblico Tutore della Regione Veneto è un'autorità indipendente di promozione e protezione dei diritti del minore, previsto con legge regionale del 9 agosto 1988 n.

42 (recante istituzione dell'Ufficio di Pubblica sicurezza del minore).

Opera per una tutela amicale (non giurisdizionale e non conflittuale) dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sempre orientata alla promozione del migliore interesse dei fanciulli, mettendo in campo azioni di:

- ▶ ascolto sulle segnalazioni di disagio, rischio o pregiudizio riguardanti i minori di età segnalate all'ufficio, attivandosi con interventi di orientamento, mediazione e consulenza;
- ▶ sensibilizzazione, formazione e sostegno per tutori legali volontari di minori di età;
- ▶ vigilanza sull'assistenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine;
- ▶ segnalazione alle competenti Autorità amministrative o giudiziarie di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori di età;
- ▶ collaborazione con le amministrazioni pubbliche per favorire la condivisione degli obiettivi, l'assunzione delle responsabilità delle persone, delle professioni e delle istituzioni che operano per l'infanzia e l'adolescenza, la costruzione di reti di protezione e tutela dei minori;
- ▶ promozione e diffusione di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

È un'autorità indipendente nel senso che il Pubblico Tutore dei minori svolge la sua attività a promozione e protezione dei diritti dei fanciulli in piena libertà ed indipendenza rispetto alle altre istituzioni pubbliche, e non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale (<http://tutoreminori.regione.veneto.it/home/home.asp>)

Bibliografia

- www.engi.eu – European Network of Guardianship Institutions.

Ulteriori fonti di approfondimento

- Lluís Francesc Peris Cancio, *Con i nuovi vicini – il Servizio Sociale e le famiglie immigrate*, Roma 2010.

Scopo del metodo

La mediazione linguistico-culturale, nel settore di nostro interesse, mira a promuovere il dialogo e la comunicazione interculturale fra il minore straniero coinvolto nel procedimento penale e gli operatori e attori della giustizia minorile con cui lo stesso viene in contatto. In tale ottica la mediazione linguistica-culturale rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare al minore straniero lo stesso trattamento penitenziario riservato ai minori autoctoni, nel rispetto del più generale principio di eguaglianza.

Inizialmente il ruolo del mediatore era limitato ai servizi d'interpretariato. Ad oggi, il mediatore dovrebbe affiancare gli operatori nell'ottica non semplicemente di tradurre ma di interpretare e facilitare i livelli di comunicazione e di conoscenza fra le diverse culture.

SESSIONE 2

Mediazione linguistico-culturale

Concetti chiave

La figura del mediatore linguistico-culturale rappresenta un metodo di intervento fondamentale sia per i minori che per gli attori della giustizia minorile che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsene. Egli rappresenta una figura attiva che dovrebbe partecipare alle varie fasi del procedimento penale e del trattamento, (sia a titolo di misura cautelare che a titolo esecutivo), del minore, agevolando la comunicazione fra le diverse parti e permettendo la decodificazione culturale delle reciproche differenze e punti di vista.

Agli operatori della giustizia minorile, il mediatore dovrebbe offrire, innanzitutto la possibilità di conoscere la storia del minore, il suo *background* sociale e culturale, il progetto migratorio e le ragioni che lo hanno condotto ad abbandonare il suo paese (ragioni che possono essere le più variegatae, su mandato dei propri familiari, per il desiderio di fuggire autonomamente da contesti bellicosi o di estrema povertà, per la ricerca di migliori condizioni di vita, etc.). Senza queste conoscenze non è possibile, per gli operatori, adempiere agli obblighi connessi al loro mandato, che impongono l'accertamento della situazione personale sociale e familiare del minore, nonché di formulare un progetto rieducativo personalizzato ed adeguato alle esigenze del minore, che inizi all'interno del circuito penale e che sia sostenibile una volta fuoriuscito dallo stesso.

Il ruolo del mediatore, è fondamentale anche per ulteriori ragioni più disparate: per esempio, supportare i docenti scolastici e i formatori professionali nell'elaborazione delle proposte educative e formative più idonee alle esigenze dell'utenza minorile straniera; promuovere momenti di formazione o di scambio interculturale fra mediatori stessi e gli altri operatori della giustizia minorile al fine di migliorare in questi ultimi le conoscenze rispetto ad una determinata cultura; agevolare la conoscenza sulle esigenze religiose o alimentari del minore; supportare gli operatori nella comunicazione con le autorità consolari; collaborare con gli operatori nella traduzione dei regolamenti d'istituto e nella traduzione delle principali norme penali; reperire libri o altri materiali (video etc.) d'interesse del minore e in una lingua a lui conoscibile.

Rispetto ai minori, il mediatore è figura altrettanto indispensabile. In tale veste, il mediatore dovrebbe affiancare gli operatori della giustizia minorile nelle relazioni con il minore ed intervenire in tutte le fasi del trattenimento del minore: in primo luogo, in fase di accoglienza, il mediatore dovrebbe spiegare il ruolo dei servizi della giustizia minorile e le ragioni del trattenimento, assistere il minore durante i primi colloqui e durante la visita medica; informare sulla normativa e sul processo penale e spiegare il reato contestato al minore; tradurre fedelmente all'operatore il racconto del minore; agevolare i contatti fra il minore e la sua famiglia. In fase di presa in carico, il mediatore dovrebbe facilitare la comunicazione fra il minore e l'*equipe* di operatori, permettendo a questi ultimi di elaborare il progetto educativo di volta in volta più rispondente alle esigenze del minore. Infine, in fase di dimissioni, il mediatore dovrebbe aiutare il minore a conoscere i servizi e le opportunità offerte dal territorio e quelli, in particolare, che offrono possibilità di reinserimento e reintegrazione, indirizzando per es. il minore verso associazioni del privato sociale o verso gli enti del territorio che offrono servizi di assistenza.

Buone prassi in:**ITALIA****Progetti “IN & OUT” e “NOMIS” (Torino)**

Il progetto “IN & OUT” è rivolto ai minori stranieri non accompagnati nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria, dopo il temporaneo trattenimento in C.P.A., ordina la remissione in libertà senza disporre alcuna misura cautelare. Il progetto si attua all'interno del C.P.A. e prevede un'equipe formata da una educatrice dell'Ufficio Minori Stranieri e da alcuni mediatori culturali, con la collaborazione degli educatori del C.P.A.. Gli obiettivi principali perseguiti dal progetto sono: agganciare i minori tramite la conoscenza degli stessi già all'interno del C.P.A., stabilire una relazione di fiducia per co-progettare un percorso con il minore, dare continuità all'intervento tecnico operato all'interno del C.P.A. curando, con gli adeguati strumenti, la dimissione dalla struttura e fornire informazioni, aiuto e sostegno circa le possibili risorse fruibili in città.

Il progetto NOMIS nasce a fine 2006 per sperimentare nuove modalità d'intervento su minori stranieri con problemi giudiziari e per potenziare la rete locale dei servizi socio-assistenziali che operano nell'ambito del sistema penale minorile. Fra le varie iniziative, è prevista la mediazione culturale. I mediatori culturali di lingua maghrebina, romena e wolof presenti in C.P.A. l'intera settimana e con ampia copertura oraria (oltre a quelli presenti grazie al progetto “IN & OUT”), si pongono come “facilitatori della relazione minori/operatori, presidiano i momenti di informalità quotidiani singoli e di gruppo, partecipano ai colloqui con gli operatori, contribuiscono alla raccolta di informazioni in possesso dell'Ufficio Minori Stranieri. Attraverso la rete di educativa di strada, si fanno carico dell'accompagnamento alla dimissione dei minori dalle strutture penali. Inoltre, il mediatore culturale è incaricato di documentare l'intervento attraverso la compilazione di una scheda e l'inserimento di dati quantitativi in un *database* e sono organizzati incontri periodici tra i mediatori e gli operatori istituzionali (C.P.A. e l'Ufficio Minori Stranieri). Nel corso del 2009, inoltre, con l'aumento dei minori stranieri accompagnati, i mediatori si sono occupati anche di realizzare interventi di sostegno rivolti ai familiari.

GRECIA**The Supervisory (Commissary) Juvenile Services of The Juvenile Courts**

Sono servizi regionali del Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani che operano nella sede di ogni Tribunale di prima istanza ovunque ci sia un Tribunale per i minorenni, e sono supervisionati dal giudice minorile. Essi costituiscono il primo *non-institutional service* per i minori che hanno commesso atti criminali, o sono in pericolo di divenire autori o vittime di atti criminali. Essi sono gestiti da supervisori dei minori, che lavorano con i giovani destinatari di misure penitenziarie di supervisione (articolo 122 del Codice penale), aiutando in modo significativo il giudice nel giudizio di casi rilevanti. I supervisori cooperano con le altre autorità per promuovere il reinserimento minorile attraverso l'istruzione, il sostegno psicosociale ed il servizio sociale (come il *probation service*). Nel campo della mediazione sociale il Supervisore (Commissario) dei servizi minorili ha la responsabilità di spiegare ai bambini il significato

del processo giudiziario e le misure riabilitative e di spiegare le possibili conseguenze dei processi e le misure che possono essere applicate nei loro riguardi. Si ricercano parenti che potrebbero svolgere il ruolo di mediatore culturale e interprete. Nei casi in cui ciò non sia possibile, il servizio collabora con gli enti, le organizzazioni di immigrati e di altre organizzazioni in modo da trovare non solo un semplice interprete, ma un mediatore culturale, che conosce ed è in grado di comunicare attraverso particolari elementi culturali e speciali elementi del linguaggio rendendo la comunicazione e la comprensione del bambino più completa. Per l'applicazione delle misure speciali di riabilitazione, come quella della partecipazione di programmi di trattamento per la riabilitazione, il servizio collabora con il centro di prevenzione e cura dei minori, dipendenti da sostanze, di Kethea Anadysi. In altri casi in cui vi è la necessità di assistenza medica per il bambino, il Servizio dei *Probation Officers*, collabora con le organizzazioni non governative come Praksis e Medici del Mondo.

Bibliografia

- R. Rossolini, *Minori immigrati in istituto penale: proposte educative ispirate al principio dell'ibridazione culturale*, in "Minori Giustizia", p. 130.

Ulteriori fonti di approfondimento

- Circolare del Dipartimento Giustizia Minorile del 2002 – n. prot. 9112 del 23 marzo 2002 – contenente le linee di indirizzo per l'espletamento di tale professionalità.
- Art. 35, del D.P.R. n. 230 del 20 giugno 2000, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà", in base a cui occorre "...favorire l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con altri enti locali o con organizzazione di volontariato".
- CCNI del personale del Dipartimento Giustizia Minorile del 29 luglio 2010 che introduce all'Art. 18 il mediatore culturale fra le figure professionali del Dipartimento Giustizia minorile, disciplinandone specifiche, contenuti e requisiti per l'accesso. Resta da chiarire solo in che modo, e quando, le norme introdotte troveranno applicazione. Testo disponibile in:
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23.wp?selectedNode=4_12

Scopo del metodo

In linea generale, la mediazione sociale è una forma di azione sociale che, localizzata a livello di territorio e di comunità, ha lo scopo di facilitare la comunicazione e l'interazione e contribuisce a trasformare e a ridefinire le relazioni e i legami sociali.

Al pari delle altre tecniche di mediazione (da quella culturale, a quella scolastica, familiare etc.), anche la mediazione sociale, dunque, mira a favorire il dialogo e a dirimere i conflitti, latenti o palesi, che possono insorgere fra diversi attori attraverso l'intervento di un soggetto terzo, neutrale ed imparziale.

Nell'ambito della giustizia penale minorile, la mediazione sociale può rivestire un ruolo importante andando ad intervenire in quei contesti che rimangono fuori dal mandato del più tradizionale mediatore linguistico-culturale (sebbene ciò non esclude che tale figura possa essere affiancata). In generale, è possibile dire che la mediazione sociale mira a stimolare la partecipazione attiva di una più ampia categoria di soggetti, a partire dai singoli, fino ai gruppi sociali di appartenenza, alle realtà locali e territoriali dei contesti di vita dei ragazzi, nella gestione delle tematiche conflittuali e delle criticità che possono insorgere tra i diversi attori del territorio. Come il mediatore culturale, il mediatore sociale potrebbe assicurare un'effettiva partecipazione del minore al procedimento penale, assistendolo nell'esercizio dei suoi diritti ad essere informato e ascoltato, o promuovendo una più ampia partecipazione delle famiglie al procedimento stesso.

In particolare, la mediazione sociale può intervenire anche al di fuori delle strutture tipiche dei servizi della giustizia minorile, operando più a livello di territorio e di comunità, e raggiungendo quelle realtà esterne maggiormente marginali e difficilmente accessibili agli operatori tradizionali e istituzionali. Inoltre, la mediazione sociale può abbracciare un *target* di minori stranieri più specifico: si pensi, per esempio, a quelli che, per diverse ragioni, pur essendo giuridicamente stranieri, hanno una buona conoscenza della cultura e della lingua autoctona (a partire dai minori rom, fino ai minori stranieri di seconda generazione, che possibilmente sono nati e cresciuti nel paese ospitante).

Concetti chiave

La mediazione sociale, praticata e praticabile nell'ambito del sistema di giustizia penale minorile e, in particolare, a favore del minore straniero coinvolto nel circuito penale, rappresenta ancora una volta uno strumento utile sia a favore del minore stesso che dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento penale del minore, dagli operatori ai familiari e/o rappresentanti legali del ragazzo.

La mediazione sociale, intesa in questo specifico campo di operatività, può essere diretta a favorire la comunicazione o a dirimere le differenti situazioni di conflittualità che insorgono all'interno dei servizi della giustizia minorile (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M., Comunità di accoglienza dei minori) oppure in area penale esterna, tra gli attori della giustizia minorile (assistenti sociali, educatori, psicologi, autorità giudiziarie, forze di polizia, operatori delle Comunità, etc.) e i minori e/o i rispettivi familiari o rappresentanti legali, o le comunità di appartenenza oppure tra i minori stessi. Per molti versi, dunque, il suo ruolo è assai simile a quello del mediatore linguistico-culturale, sebbene almeno in Italia

SESSIONE 3

Mediazione sociale

tale figura all'interno delle strutture minorili non sia regolamentata in alcun modo (nemmeno a livello di circolari o regolamenti interni).

Nel dettaglio, il mediatore sociale può essere chiamato ad intervenire per le seguenti finalità:

- ▶ superare le differenze culturali, le difficoltà di conoscenza da parte degli operatori del contesto sociale, familiare e culturale di appartenenza del minore, soprattutto di quelli che vivono in contesti maggiormente marginali e poco accessibili agli operatori stessi. In tal senso, il mediatore sociale può svolgere un ruolo di facilitatore simile a quello del mediatore linguistico-culturale, sebbene appunto intervenga fra soggetti che non sempre hanno problemi di comunicazione linguistica;
- ▶ facilitare la presa di contatto del minore, agevolando l'individuazione precisa e puntuale del luogo di reperibilità del minore straniero o della sua famiglia sul territorio (si pensi ad es. ai minori rom che vivono in insediamenti spontanei soggetti a frequenti sgomberi). In tal modo, il mediatore/facilitatore permetterà in primo luogo di superare le conseguenze che in ambito giudiziario possono derivare dall'irreperibilità (per es. impossibilità di notificare determinati atti, impossibilità di disporre le misure penali alternative alla detenzione o ancora di avviare rapidamente procedure per la nomina di un rappresentante legale);
- ▶ permettere ai minori indagati o imputati di comprendere appieno il significato del percorso giudiziario e delle opportunità rieducative e di reinserimento loro offerte, spiegando le ragioni del processo e le conseguenze di una eventuale contumacia;
- ▶ assistere i minori e le loro famiglie nella comprensione della terminologia tecnico-giuridica, del contenuto e del significato delle comunicazioni e degli atti provenienti dalle Autorità giudiziarie;
- ▶ dialogare con i familiari del minore, favorendone una partecipazione attiva al procedimento penale, superando eventuali diffidenze e paura da parte dei familiari che possono ostacolare una piena assistenza e partecipazione dei familiari al processo. Tale ruolo è fondamentale soprattutto nel caso di familiari irregolarmente presenti sul territorio che temono di essere identificati come tali;
- ▶ favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi del territorio, orientando e accompagnando il minore soprattutto una volta fuori dal circuito penale, ed in particolare quando il contesto sociale di provenienza del minore è caratterizzato da condizioni di marginalità e precarietà che rischiano di ricondurre loro verso percorsi di devianza (recidiva) o di sfruttamento;
- ▶ superare la complessità delle relazioni familiari (in specie nel caso di minori di seconda generazione o di minori di origine straniera ma residenti nel paese ospitante da diverso tempo) che possono derivare, peraltro, dalla contrapposizione fra gli stili di vita e modelli propri della cultura di origine e quelli spesso di segno opposto, o comunque diversi, proposti dalla società di accoglienza; inoltre, le attività saranno dirette a superare la diffidenza verso i modelli proposti dalla cultura della società di accoglienza e verso l'operato in generale delle istituzioni.

Buone prassi in:**ITALIA****Progetto “CivicoZero” – Cooperativa sociale CivicoZero (Roma)**

Nell'ambito del progetto CivicoZero sono stati realizzati numerosi interventi di mediazione sociale sul territorio, a favore in particolare dei minori di origine rom privi di una residenza certa, irreperibili o difficilmente reperibili da parte degli operatori dei servizi. Tali interventi hanno coinvolto primariamente i servizi della giustizia minorile (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M. e Tribunale per i minorenni), alcuni minori a loro carico ed ulteriori attori a vario titolo coinvolti nella loro protezione (familiari, altre istituzioni, operatori territoriali). Peculiarità dell'intervento in **C.P.A.**: il ruolo degli operatori di CivicoZero impegnati negli interventi di mediazione sociale è cruciale, in quanto possono fornire un collegamento con l'esterno, fornendo informazioni e suggerendo strategie operative inedite rispetto ai tradizionali interventi. L'attività di mediazione sociale all'interno del C.P.A. consiste principalmente in un primo aggancio dei minori arrestati/fermati o accompagnati e trattenuti nella struttura. L'aggancio avviene fornendo delle semplici informazioni o semplicemente facendosi raccontare o raccontandosi spiegando il proprio ruolo. Spesso l'intervento si estende oltre le mura del Centro, rintracciando la famiglia e fornendo loro le giuste indicazioni ed informazioni e promuovendo il contatto con gli educatori. L'aggancio si completa andando nei campi per incontrare i minori che vengono rilasciati, permettendo così di conoscere il loro contesto familiare ed ambientale e le loro condizioni di vita generali. Diventa indispensabile in questi casi promuovere il dialogo con la famiglia, ricordando loro che con la convalida non si conclude l'esperienza dell'arresto ma che il procedimento penale continua e che l'assistenza dei familiari al minore, laddove non contrasti con il suo superiore interesse, è garantita dal diritto processuale minorile. L'ingresso nei campi ed il dialogo con le famiglie, sperimentato nel tempo, ha avuto l'effetto di rafforzare la fiducia di quest'ultime negli interventi realizzati ed il coinvolgimento delle comunità negli interventi a favore dei minori. All'interno dell'**U.S.S.M.** l'operatore impegnato negli interventi di mediazione sociale mira in particolare a promuovere il dialogo fra i servizi sociali e il minore, promuovendo la partecipazione del minore ai colloqui organizzati dalle assistenti sociali, spiegando il significato, la funzione e lo scopo di questi ultimi, abbattendo il muro del pregiudizio che spesso ostacola la partecipazione a qualsiasi proposta progettuale, da una parte e dall'altra. Rispetto ai minori di origine rom, gli assistenti sociali hanno sempre più spesso difficoltà a rintracciarli, in particolare quelli che abitano nei campi spontanei, pur avendone i riferimenti telefonici o conoscendo il luogo dove abitano. A causa dei recenti e frequenti sgomberi attuati nella capitale, non è infrequente perdere qualsiasi contatto con il minore. L'irreperibilità del minore significa anche impossibilità dell'assistente sociale non solo ad elaborare ma anche ad avviare qualsiasi progettualità. Peculiarità dell'intervento in **I.P.M.**: l'aspetto più importante è dato dalla possibilità di rincontrare in I.P.M. i minori incrociati ed agganciati in C.P.A., visitati nei campi, di cui si conoscono già provenienza, condizioni sociali, familiari e ambientali. Nella maggior parte dei casi esiste già un rapporto di fiducia con gli stessi. Nei loro confronti,

l'intervento più richiesto è quello, proveniente dai minori, di prendere contatto con i familiari, sollecitandone il più delle volte le visite. In tali casi l'operato del mediatore si interpone tra i minori e le loro famiglie, ma anche tra queste e le istituzioni. Il più delle volte, infatti, si è registrato che l'assenza di visite dipende dalla paura di essere individuati come soggetti irregolarmente presenti sul territorio. Un ulteriore contributo degli interventi di mediazione sociale è rappresentato dal supporto offerto agli operatori nella ricerca di risorse esterne e di possibilità di inserimento per il minore una volta fuoriuscito. Nel **Tribunale per i minorenni**: gli interventi di mediazione sociale posti in essere si sono sostanziati nella maggior parte dei casi in accompagni del minore all'udienza e/o nel sollecito dei minori e delle loro famiglie a partecipare alle udienze, nel promuovere la conoscenza da parte dei minori e delle loro famiglie delle comunicazioni notificate dall'autorità giudiziaria.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- P.S. Nicosia, *La mediazione sociale come prevenzione al degenerare dei conflitti e risposta alla domanda di sicurezza*, in: www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/mp_medsociale.pdf
- IOM – International Organization for Migration, *What is social mediation? Basic Information on mediation*, 2004, in: http://iom.fi/files/Publications/2006/lets_talk_brochure_english.pdf

SESSIONE 4 **Scopo del metodo**

Consulenza legale gratuita

Dalla consultazione dei minori stranieri svolta durante il progetto "JUST" è chiaramente emerso che i minori spesso non hanno idea delle fasi procedurali del processo penale. Sebbene queste siano, nella maggior parte dei casi, dettagliatamente spiegate dagli educatori e dagli operatori dei servizi della giustizia minorile o dagli avvocati, spesso fattori traumatici o emotivi legati all'ingresso nel circuito penale, fattori derivanti dal *background* culturale del minore (soprattutto se straniero e se appartenente ad ambiente sociale marginale), la scarsità di tempo, non permettono una piena comprensione del sistema di giustizia minorile. Scopo della sessione è quindi quello di promuovere un pieno accesso ed una piena partecipazione del minore alle fasi del procedimento penale, anche mediante la promozione all'interno delle strutture penali, di un servizio di consulenza legale, su base gratuita.

Concetti chiave

Il servizio di consulenza legale proposto non avrebbe come finalità quella di esaminare il caso concreto del minore (prerogativa esclusiva del difensore di ufficio o di fiducia), ma di fornire una presentazione generale del procedimento penale in un linguaggio comprensibile al minore e di chiarire alcuni punti che eventualmente sono sfuggiti allo stesso nei precedenti colloqui con gli operatori o con l'avvocato. La comprensione del procedimento giudiziario realizzato nei suoi confronti aiuterebbe certamente il giovane in un momento molto delicato ed anche a metterlo in guardia sulle possibili conseguenze della condotta da lui commessa. L'obiettivo del servizio

di consulenza legale gratuita è quello di fornire una risposta concreta ed accessibile facilmente alla difficoltà dei minori di comprendere l'universo giuridico, un complesso sistema che spesso subisce modifiche, fornendo alcuni strumenti adeguati al minore per spiegarli i suoi diritti e la legislazione minorile. Inoltre, con riguardo ai minori migranti, il servizio di consulenza legale gratuita dovrebbe avere anche un altro obiettivo rilevante: sostenere i ragazzi nella procedura di regolarizzazione amministrativa per assicurare loro uno *status* giuridico sul territorio. In questo modo, il consulente legale potrebbe fornire ai minori un sostegno generale e completo, includendo sia informazioni sul diritto penale minorile che sul diritto dell'immigrazione. Sotto il profilo migratorio, il servizio di consulenza legale andrebbe anche a beneficio degli operatori dei servizi di giustizia minorile, supportando gli stessi nell'avvio e nella comprensione delle diverse procedure amministrative.

Il servizio di consulenza giuridica gratuita dovrebbe essere fornito da persone preparate e competenti, con conoscenze sul diritto penale minorile e sulla disciplina migratoria, ma anche con capacità di comunicazione con i minori.

Il servizio di consulenza giuridica dovrebbe essere rivolto ai minori italiani e stranieri. Il servizio di consulenza legale gratuita dovrebbe far sempre riferimento agli *standard* internazionali in materia di giustizia minorile, ai principi generali del sistema nazionale di giustizia minorile e alle fasi procedurali del procedimento penale, ma potrebbe anche includere informazioni sulla normativa internazionale, europea e nazionale in materia di immigrazione. Il consulente dovrebbe avere una buona esperienza pratica in materia di regolarizzazione amministrativa sul territorio nazionale.

Il servizio di consulenza ha come soggetti destinatari principali i minori privati della loro libertà in un centro di detenzione minorile, ma andrebbe a beneficio anche di qualsiasi altro minore sottoposto a procedimento penale. Ad un secondo livello il servizio gratuito di consulenza giuridica potrebbe rivolgersi alle famiglie dei bambini, agli operatori del sistema della giustizia minorile, assistenti sociali ed educatori che lavorano con minori in conflitto con la legge.

Buone prassi in:

ITALIA

Nefida – Sportello consulenza legale – Comunità Nuova (Milano)

Nefida è uno sportello legale che offre consulenze gratuite in materia di diritto dell'immigrazione e sul procedimento penale a carico di minorenni. La consulenza è rivolta ai migranti, in particolare ai bambini e alle loro famiglie, ma anche agli operatori del sistema della giustizia minorile, agli operatori delle comunità del privato sociale, ai servizi sociali, scuola, cooperative, e a chiunque sia interessato alla legge sull'immigrazione e ai diritti dei bambini. Il servizio include la presenza di mediatori culturali per facilitare il contatto tra i minori e il consulente. Nel 2009 lo sportello ha fornito consulenze gratuite a 880 persone. (www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=90)

Servizio di consulenza legale all'interno del progetto “NOMIS” – ASGI (Torino)

ASGI, la principale associazione italiana di studi giuridici sull'immigrazione, nell'ambito del progetto “Nomis” ha recentemente attivato un servizio di consulenza legale gratuita in materia di diritto dell'immigrazione e processo di regolarizzazione dei minori stranieri in conflitto con la legge. Il richiedente compila il modulo di richiesta e il consulente fornisce una risposta scritta contenente le recenti disposizioni legislative in materia di migrazione in Italia. Questo servizio è attivo esclusivamente per i minori e gli operatori del progetto “Nomis” e non fornisce alcuna informazione riguardo le fasi procedurali del procedimento penale minorile.

GRECIA

La Commissione di vigilanza dei servizi giovanili dei Tribunali per i minorenni

Anche se non esiste nessun ufficio che si occupa specificamente di fornire consulenza legale gratuita per i minori, la Commissione si è assunta questo obbligo tra i servizi offerti.

Ufficio legale – Arsis

Nel quadro generale dei servizi forniti alle persone e alle famiglie che fanno quotidianamente riferimento ad Arsis, è previsto anche un servizio di consulenza giuridica. Il team di legali è composto da un coordinatore ed alcuni avvocati indipendenti che lavorano volontariamente. Il coordinatore, che è anche un avvocato professionista, è reperibile ogni giorno presso gli uffici di Arsis, a disposizione immediata delle persone che chiedono una consulenza legale.

Dopo una breve analisi del caso segnalato, il coordinatore fornisce una consulenza gratuita o, se il caso si rivela più complesso, si confronta (durante l'incontro settimanale) con gli avvocati che compongono il team legale. Quindi, una volta fornita la consulenza, viene offerto un sostegno diverso a seconda del caso concreto:

- ▶ l'accertamento dei bisogni delle famiglie che fanno riferimento a Arsis per un supporto (cibo, riparo, di ricerca del lavoro etc.);
- ▶ servizio di consulenza gratuito sulla legislazione penale e sulla procedura penale in Grecia;
- ▶ informazioni su procedure e criteri per la regolarizzazione, compresa la preparazione per il colloquio con le autorità amministrative competenti per le richieste di asilo;
- ▶ redazione di documenti e relazioni che possono essere utilizzate all'interno del procedimento penale minorile secondo le esigenze di ogni singolo caso;
- ▶ azione come *amicus curiae* in favore dei minori che hanno cooperato con Arsis e che sono ora sotto processo.

Tuttavia, stanti le costose procedure per interagire con il palazzo di giustizia e, più in generale con i servizi pubblici, combinate al fatto che l'utenza che si rivolge ad Arsis si trova generalmente in una situazione di estrema povertà, le possibilità di intervento del team legale sono di fatto piuttosto ridotte.

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

- Esistono poche pubblicazioni su questo argomento, ed inoltre alcuni servizi di consulenza legale gratuita sono molto simili a quello proposto come metodo di intervento, anche se il più delle volte non corrispondono esattamente. Per esempio, vi sono molti sportelli di consulenza legale gratuita che hanno come destinatari le persone private della loro libertà personale, come quello al link www.naga.it/index.php/gruppo-carcere.html, ma sono pochi quelli specificamente rivolti ai minori in conflitto con la legge. Inoltre molti sportelli di consulenza legale per i minori sono di frequente incentrati sul diritto dell'immigrazione, senza alcun servizio di consulenza legale sulle fasi del procedimento penale minorile. Infine Save the Children Italia periodicamente pubblica una newsletter con gli ultimi aggiornamenti normativi in materia di diritto dell'immigrazione che può risultare molto interessante per la regolarizzazione sul territorio del minore straniero.

Per ulteriori informazioni visitare il sito:

http://legale.savethechildren.it/spip.php?page=courrier&id_courrier

Scopo del metodo

Dalla ricerca scientifica e dall'esperienza degli operatori del settore di giustizia penale minorile emerge in maniera sempre più evidente l'opinione secondo cui molti giovani autori di reato soffrono di serie dipendenze da droghe o alcool e/o manifestino sintomi di disturbi psicologici. Ad oggi, dunque, appare fondamentale comprendere in che modo il sistema di giustizia penale minorile possa e debba occuparsi di tali categorie di giovani, quali siano i trattamenti possibili e quando il sistema di giustizia penale minorile debba intervenire per venire incontro alle loro esigenze.

A livello internazionale, ciascun differente paese dovrebbe essere impegnato nel processo di sviluppo di politiche e *standard* che stabiliscano in che modo il sistema di giustizia minorile debba occuparsi dei bisogni di tali minori quando questi sono inseriti all'interno del sistema di protezione.

Concetti chiave

In linea generale, dagli studi scientifici effettuati nel settore, emerge che il fenomeno dei minori in conflitto con la legge affetti da dipendenze oppure uso di droghe e alcolici e con disturbi mentali richiede uno *screening* ed una metodologia di intervento.

Tra i possibili strumenti destinati ad una prima valutazione (*screening*), si segnalano il questionario auto amministrato detto MAYSI-2 o le interviste strutturate dette SAVRY e gli strumenti capaci di una dettagliata valutazione (*assessment*). Si tratta di strumenti diffusi a livello internazionale che sono stati utilizzati sia in ricerche empiriche e di dottrina sia sperimentati in alcune strutture del penale in Italia.

Il MAYSI-2 (*Massachusetts Youth Screening Instrument*) è un questionario con 52 domande (droga, ansia, irritabilità, depressione, rischio suicidario, disturbo del pensiero, esperienze traumatiche); esso non rappresenta uno strumento diagnostico ma for-

SESSIONE 5

Iniziative specifiche a supporto dei minori con dipendenze da alcool, droga, e/o con disturbi psicologici e problemi psichiatrici

nisce informazioni che possono dare agli operatori un'idea dei potenziali disordini (disordini mentali o comportamentali). Allo stesso tempo il primo *screening* potrebbe essere importante per prendere una immediata decisione circa il primo trattamento per il minore entrato nel circuito penale. Il SAVRY (*Structured Assessment of Violence Risk in Youth*) è composto da 24 domande riguardanti 3 dimensioni: storica, sociale e individuale. Ogni fattore di rischio può essere codificato su 3 livelli (alto, medio e basso) ed include 6 fattori protettivi disposti su due livelli (presente e assente).

Identificare i bisogni della salute mentale del minore al momento dell'entrata nel programma della giustizia minorile rappresenta il primo passo fondamentale per avviare un progetto di protezione del minore e per garantire il suo benessere. A tal fine, la giustizia minorile dovrebbe lavorare in collaborazione con le comunità e le agenzie di salute mentale e dovrebbe sviluppare una significativa presenza di interventi psicologici, farmacologici, familiari e sociali per rispondere alle esigenze dettate da un disturbo mentale e dalla dipendenza da droghe.

Lo studio della presenza di disturbi psicopatologici nel minore inserito nel circuito penale potrebbe essere utilizzato per guidare le azioni dei servizi della giustizia minorile, così come per fornire supporto agli adolescenti con bisogni.

Dagli studi realizzati nel settore, dagli standard fissati a livello internazionale, così come dalle esperienze raccolte sul campo (sebbene poche) si reputa che al fine di identificare e di comprendere il fenomeno dei minori nel circuito penale affetti da disordini mentali e da utilizzo di droghe e/o alcool, così come per individuare l'intervento più adeguato nel superiore interesse del minore, sarebbe utile e rilevante utilizzare un approccio multidisciplinare comprensivo degli aspetti legali, sociali, psicologici. Sarebbe, infatti, importante promuovere un intervento di rete condotto da personale altamente specializzato. Infine, sarebbe opportuno creare – all'interno del sistema di giustizia minorile – delle strutture *ad hoc* specializzate nel trattamento di minori che presentano le suddette caratteristiche.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto “Casetta Rossa” – Associazione “Il fiore del deserto” (Roma)

L'associazione di promozione sociale “Il fiore del deserto” nel mese di Giugno 2009 ha aperto “Casetta Rossa” una comunità per adolescenti creata per rafforzare i servizi per l'emergenza psichiatrica nell'età evolutiva. Il progetto si è aperto con una cooperazione inter-istituzionale tra la ASL Roma/A, il V Dipartimento del Comune di Roma, l'I.S.M.A. ed il CGM nel campo della creazione di un centro diurno residenziale e semi residenziale strutturato per un supporto psichiatrico. “Casetta Rossa” è un ambiente protetto in Via della Camilluccia, a Roma, che temporaneamente accoglie i ragazzi dai 14 ai 21 anni in situazione di evidente disordine psico-sociale. Il collocamento nella comunità è diretto ai minori in conflitto con la legge, per l'applicazione di misure alternative alla detenzione. La differenza, comparata alla tradizionale

comunità socio-educativa per minori, è la specializzazione della struttura nel trattamento dei minori con disturbi mentali. La continuità del trattamento è assicurata anche dopo i 18 anni e fino ai 21 con la collaborazione del servizio sociale per adulti e l'U.S.S.M. per i minori. La struttura ha 6 stanze per minori che arrivano dal sistema di giustizia penale, dal tribunale per minorenni o dai servizi sociali territoriali, con 2 posti riservati per i casi prioritari nelle situazioni di emergenza post-trauma.

(www.ilfioredeldeserto.it/crossafronte.pdf)

Bibliografia ed ulteriori fonti di approfondimento

Nel campo della protezione del minore con problemi di droghe o alcool e con disturbi mentali, vedere:

Nazioni Unite

- ▶ Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 1966 (entrato in vigore il 3 gennaio 1976), articolo 12.1.
- ▶ Standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile – Beijing Rules (GA Risoluzione 40/33 del 29 Novembre 1985), articolo 13, 13.5.
- ▶ Convenzione sui diritti del fanciullo (adottata e aperta alla firma per la ratifica dall'Assemblea Generale con risoluzione 44/25 del 20 Novembre 1989), articolo 39.
- ▶ Regolamento per la protezione dei minori privati della loro Libertà – Havana Rules (adottata dall'Assemblea Generale, risoluzione 45/113 del 14 Dicembre 1990), articolo II, 11-14, part.V, 85.
- ▶ Principi per la protezione della persona con problemi mentali e per il miglioramento della cura della salute mentale (adottato dall'Assemblea Generale, Risoluzione 46/119 del 17 Dicembre 1991), principi 1 e 2.

Consiglio d'Europa

- ▶ Raccomandazione Rec(2000)20 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul ruolo del pronto intervento psicosociale nella prevenzione della criminalità.
- ▶ Raccomandazione Rec(2003)20 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante i nuovi percorsi per la delinquenza minorile e il ruolo della giustizia minorile.
- ▶ Raccomandazione Rec(2004)10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante la protezione dei diritti umani e la dignità della persona con disturbi mentali, capitolo V specifica situazione, articolo 29.
- ▶ Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul regolamento penitenziario europeo, part I – 11.2/2, part II – 18.8 (c), 26.5, 28.3, 35.1-4, 81.3.
- ▶ Raccomandazione Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul regolamento europeo per i giovani autori di reato soggetti a sanzioni o misure, part. I-A. 5,8, part. II-C, 28, part. III-E, E1-50.1-2, 51, 52.1-2, E3, 54, 57, 60, E.4 62.2 g, 62.6°, E.9, 69.1, 70.2, 73 d.f, 74.2, F.,F.3, 117-11.

- Parlamento europeo – Risoluzione sul miglioramento della salute mentale della popolazione. Attraverso una strategia sulla salute mentale dell’Unione europea. (2006/2058(INI)), I.,O., 20, 22, 28, 48, 49, 52.
- Parlamento europeo – Risoluzione del 19 Febbraio 2009 sulla salute mentale (2008/2209(INI), Q., 3, 21, 25, 27-30, 44.

Documenti

- Dipartimento Giustizia Minorile – Ministero di Giustizia, *I nuovi fenomeni legati all’abuso di sostanze psicotrope in ambito penale minorile nuove droghe, alcool e psicofarmaci*, Verona 2007.
- I. Mastropasqua, (a cura di) *Condotte suicidare: un’analisi nel sistema degli Istituti penali minorili*, Quaderni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Dipartimento per la Giustizia minorile, Centro Europeo di Studi di Nisida, Roma, 2010.
- A. Maggiolini, A. Ciceri, C. Pisa, S. Belli, *Disturbi psicopatologici negli adolescenti sottoposti a procedimenti penali*, in “*Infanzia e Adolescenza*”, vol. 8, n. 3, 2009, pag. 139-150.
- N. Petruzzelli, A. Bellomo, B. Solarino, F. Scapati, M. Ferretti, I. Berlingiero, D. Lonigro, I. Grattagliano, *Fattori di rischio criminologico e disagi psicosociali nella immigrazione minorile*, in “*Jura Medica*”, n. 1-2007.

MODULO 4: MISURE DI *DIVERSION*

Introduzione

La stragrande maggioranza dei documenti internazionali sottolinea l'importanza di promuovere all'interno dei sistemi di giustizia penale minorile sia strumenti alternativi alle tradizionali misure restrittive della libertà personale, sia strumenti di c.d. *diversion* (diversione dai tradizionali procedimenti penali), ex Art. 40.3 della Convenzione di New York. Questi ultimi, in particolare, sono diretti a prevenire l'ingresso dei minori nel circuito penale (par II.2, R(87)20) o ad assicurarne una rapida fuoriuscita (par. III.4 R(87)20), e sono conformi al principio della minima offensività del procedimento penale minorile.

Gli strumenti alternativi potenzialmente applicabili all'interno del sistema di giustizia minorili nazionali sono svariati: l'Art. 40.4 della Convenzione di New York stabilisce che siano previste tutta una serie di disposizioni concernenti in particolare le cure, l'orientamento, la supervisione, il *counselling*, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia o in comunità o in altro contesto educativo i programmi di formazione generale e professionale e altre soluzioni alternative all'internamento in istituto. In pratica per fare in modo che la detenzione rappresenti effettivamente l'ultima risorsa applicabile e per consentire altresì una risposta personalizzata e flessibile, tarata sulle peculiarità del minore, occorre che ciascun Stato partner preveda un'ampia varietà di misure diverse da quelle restrittive della libertà personale. Tuttavia, sebbene si tratti di iniziative auspicabili la previsione e l'applicazione di questi strumenti alternativi, in ciascun paese partner, dipende in concreto dal rispettivo quadro giuridico di riferimento, per i quali si rinvia al modulo "0", sessione 2 del Manuale.

In questa sede, invece, si intende soffermare l'attenzione su uno strumento di *diversion* in particolare, la mediazione penale, per le numerose sollecitazioni provenienti in questa direzione da parte degli organismi internazionali, oltre che il suo carattere particolarmente innovativo e per il potenziale impatto positivo che tale tecnica può avere sulla recidiva.

Sommario

Sessione I: Mediazione penale (reo-vittima)

Scopo del metodo

Scopo della mediazione penale è proporre un modello di risoluzione dei conflitti alternativo rispetto al tradizionale processo giudiziario, mediante la realizzazione di interventi che mirano più alla ricomposizione delle relazioni che alla ricerca della verità giudiziaria. A differenza del tradizionale processo penale, la mediazione si caratterizza per il carattere confidenziale della discussione e per la neutralità dei luoghi in cui si svolge. Incontrare la vittima è considerato utile sotto il profilo educativo ma anche di cruciale importanza per iniziare un reale processo di reinserimento sociale. La presa di contatto (materiale e non simbolica) con la vittima e la ricerca comune di una risoluzione pacifica del conflitto sono elementi importanti per l'educazione e

SESSIONE I

Mediazione
penale
(reo-vittima)

per la responsabilizzazione del reo. Rendere il minore reo protagonista, insieme alla vittima, del futuro dei loro reciproci rapporti consente ad entrambi una conoscenza dinamica della rispettiva personalità col risultato di ottenere un effetto auto-responsabilizzante. Inoltre, in ambito minorile, gli effetti positivi della mediazione penale si combinano ulteriormente con l'opportunità di evitare al minore i tradizionali traumi e stress causati dal normale esplicarsi del procedimento penale.

Concetti chiave

I percorsi di mediazione penale praticabili possono essere di vario tipo.

In **Italia**, per esempio, in mancanza di una legislazione *ad hoc* in merito, sono state sperimentate sul territorio diverse pratiche. Al di là delle strategie concretamente adottate, i soggetti della mediazione sono necessariamente tre: il reo, la vittima e il mediatore. Affinché il procedimento si attivi è necessario che siano soddisfatte almeno tre condizioni: il consenso informato e volontario del minorenne autore di reato; il consenso informato e volontario della vittima; l'ammissione di responsabilità da parte del minore autore del reato.

In linea generale, la mediazione penale inizia quando le autorità giudiziarie (il Tribunale per i minorenni o il Pubblico Ministero) inviano il minore ai servizi sociali, affinché gli stessi provino e valutino se sia possibile realizzare una mediazione penale con esito positivo. In altri casi, l'intervento di mediazione penale può essere proposto direttamente dall'Ufficio di Mediazione. Alcune volte, il procedimento è esattamente inverso. Promotore dell'iniziativa e responsabile della valutazione di fattibilità è il Centro o Servizio che, in seguito, ne dà comunicazione al magistrato competente.

In primo luogo gli operatori dei servizi sociali contattano la vittima ed il reo, al fine di verificare se vi sia una reale possibilità di dialogo (in tali casi le parti vengono incontrate separatamente); in caso positivo, gli operatori iniziano a promuovere una serie di incontri in cui le parti si trovano faccia a faccia, in presenza di un soggetto terzo e imparziale: il mediatore penale.

Il mediatore penale è una figura professionale, un esperto dei processi di risoluzione dei conflitti, che mira a promuovere il dialogo e l'instaurarsi di una relazione sociale fra le parti. Durante il percorso di mediazione penale, il processo penale è sospeso. Al termine della mediazione, viene redatta una relazione sui risultati del percorso che viene inviata all'autorità giudiziaria. In caso di esito positivo, il procedimento penale può concludersi immediatamente.

In Italia, in assenza di una normativa *ad hoc* in materia di mediazione penale minorile, le sperimentazioni registrate sul territorio si sono inserite nell'ambito della normativa del D.P.R. 448/88 e, in particolare esse hanno trovato applicazione in alcuni e ben individuati spazi normativi: il luogo principalmente deputato alla messa in atto delle pratiche mediative è rappresentato dall'Art. 28 D.P.R. 448/88 (e dal correlato, attuativo, Art. 27 D.L. 272/89); altri spazi normativi sono stati individuati in quelli relativi all'accertamento sulla personalità del minore (Art. 9 D.P.R. 448/88) ed al proscioglimento per irrilevanza del fatto (Art. 27 D.P.R. 448/88).

In presenza di minori stranieri, sarebbe opportuno che le pratiche di mediazione prevedessero delle modalità procedurali peculiari, idonee a rendere possibile e praticabile anche nei confronti di minori non autoctoni, i percorsi di mediazione proposti. In primo luogo occorrerebbe prevedere il coinvolgimento immediato, sin dalle fasi preparatorie della mediazione penale, del mediatore culturale, che dovrebbe essere presente successivamente anche nella stanza della mediazione, senza tuttavia sovrapporsi al ruolo del mediatore penale. Inoltre si dovrebbe tentare, sin dalle prime battute di promuovere il coinvolgimento della famiglia, laddove presente, e/o quello della comunità di appartenenza culturale del minore, al fine di favorire al massimo la partecipazione del minore al percorso di mediazione. Infine, sarebbe opportuno una volta conclusa la mediazione, organizzare un momento di incontro anche con la comunità di appartenenza culturale del minore al fine di restituire anche a questa i risultati della mediazione stessa.

In tale ottica, la mediazione penale, realizzata con il coinvolgimento del minore straniero, può avere l'ulteriore effetto positivo di promuovere oltre che il dialogo fra vittima e reo, anche la possibilità per entrambe le parti di conoscere il proprio *background* culturale di appartenenza e conseguentemente di superare eventuali pregiudizi connessi alla reciproca diffidenza verso modelli culturali diversi, ridimensionando anche quel generico clima di paura e allarmismo che spesso caratterizza la società ospitante di fronte alla presenza del diverso.

In **Grecia**, le disposizioni di *diversion* per quanto riguarda i minori sono incluse nel Codice di procedura penale. "Il Procuratore può astenersi dal continuare nel capo di imputazione, se sussiste l'idea che la prosecuzione del giudizio non sia necessaria per evitare che l'autore del reato possa commettere ulteriori reati; e, purchè, una misura di *diversion* è considerata adatta...". La mediazione tra la vittima e l'autore del reato è una delle misure indicate. Per quanto l'enfasi è posta più sui risultati piuttosto che sul processo, potrebbe essere un collegamento implicito alla prevenzione della criminalità. Prevenire l'emarginazione del minore e la continuazione del suo comportamento illecito è un obiettivo della mediazione vittima-colpevole. Inoltre, la Grecia riconosce le potenzialità della mediazione penale in caso di "violenza intima" (*intimate violence*) (a certe condizioni). Una delle disposizioni della legge 3500/2006, "Contrastare la violenza intima ed altre disposizioni", implica la promessa del reo di adattare il suo comportamento in modo positivo. La legge prevede una pena se l'autore non mantiene la sua promessa³.

In **Romania** la mediazione come istituto giuridico è stata introdotta nel 2006 (Legge n. 192/2006), ma ha un'applicazione limitata nel settore della giustizia penale (solo per i crimini in cui la riformulazione della denuncia della vittima o la riconciliazione delle parti rimuove la responsabilità penale). In questi casi, in base alla legge, la mediazione non rappresenta un obbligo per le parti, ma con la legge n. 370/2009, le parti devono essere informate circa la possibilità ed i vantaggi della mediazione e ricevono alcune raccomandazioni per ricorrere alla mediazione. Nel caso di minori, la media-

³ Ministry of Justice - Juvenile Justice Department, Juvenile Justice in Italy, by Bureau IV of the Head of Department – Study, Research & International Activities – European Research Center in Nisida – Observatory and data bank on the phenomenon of Juvenile delinquency in Europe, in www.giustiziaminorile.it/rsi/publicazioni/Restorative_Justice_and%20Crime_Prevention_Final%20report_2010.pdf

zione deve fornire garanzie identiche a quelle previste dalla legge per il processo penale. Sebbene sia considerata come una delle attività di interesse pubblico (Art. 6 della Legge n. 192/2006), nessuna specifica eccezione è stabilita in merito al pagamento della mediazione e, come osservazione generale, il quadro giuridico generale è rigido e le possibilità di ricorrere alla mediazione per la prevenzione e mitigazione dei conflitti nella comunità sono limitate.

Buone prassi in:

ITALIA

Ufficio di Mediazione penale (Comune di Palermo)

Il sistema italiano non prevede esplicitamente alcuna forma di mediazione vittima-autore del reato nell'ambito della legislazione minorile. Tuttavia, interessanti sperimentazioni sono state progressivamente attuate in vari territori, utilizzando alcuni spazi offerti implicitamente dalla legge. Le disposizioni utilizzate per eseguire le pratiche di mediazione sono le disposizioni contenute nelle sezioni 9 (fase pre-processuale), 12, 27, e 28 (fase processuale) del D.P.R. n. 448/1988. In particolare, si tratta delle disposizioni sulla pronuncia per irrilevanza del fatto e quelle relative alla sospensione del processo con messa alla prova. In entrambi i casi, un esito positivo della mediazione offre la possibilità di una tempestiva definizione del processo.

Fra le varie sperimentazioni registrate sul territorio, una particolarmente significativa – soprattutto per le modalità di coinvolgimento dei minori stranieri – appare quella realizzata dall'Ufficio Mediazione di Palermo. Secondo i dati forniti dall'Ufficio, non vi è alcuna differenza tra i casi che coinvolgono i minori italiani e stranieri. Piuttosto la differenza è nelle particolari condizioni e modalità adottate quando il trasgressore è un soggetto migrante. Prima di tutto, la mediazione dell'Ufficio di Mediazione di Palermo punta sulla necessità di prevedere un più ampio coinvolgimento della famiglia di origine, se è presente, o di una persona appartenente alla comunità di origine o della stessa comunità di origine. In secondo luogo, è necessario considerare tempi più lunghi, a causa del fatto che in tali pratiche è assolutamente fondamentale coinvolgere mediatori culturali sin dai primi step. La loro presenza è fondamentale durante tutte le fasi di intervento, dalla traduzione della lettera d'invito, alle telefonate, ai colloqui preliminari, all'incontro di mediazione vero e proprio. Infine, il numero di colloqui preliminari da svolgere sono solitamente maggiori rispetto ai casi che vedono il coinvolgimento degli italiani, e la presenza dei genitori o dei rappresentanti della comunità di origine è promossa in misura maggiore. Il tempo, generalmente più lungo, è speso per consentire la conoscenza reciproca e lo scambio del diverso punto di vista culturale, nonché di comprendere lo spazio di mediazione. Inoltre, da una prima indagine su tutti gli interventi di mediazione effettuati a partire dal 2006 al 2008, è stato notato che nessuno dei criminali coinvolti nella mediazione si è rivelato essere recidivo.

Bibliografia

- Ministero di Giustizia – Dipartimento di Giustizia minorile, *La giustizia minorile in Italia*, del IV Ufficio del Capo Dipartimento – Studi, Ricerche e Attività Internazionali – Centro Europeo di Ricerche di Nisida – Osservatorio e banca dati sul fenomeno della delinquenza minorile in Europa, disponibile su: www.giustiziaminorile.it/rsi/pubblicazioni/Restorative_Justice_and%20Crime_Prevention_Final%20report_2010.pdf
- G. Giostra – V. Patanè, *European Juvenile Justice Systems*, Giuffrè 2007, p. 243.
- A. Ceretti, *Mediazione*, in AA.VV., “Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia”, Centro di studio e di ricerca sulla Giustizia Minorile, Università degli studi di Macerata, Giuffrè 2004, p. 91 ss.
- G. Mannozi, *La Giustizia senza spada*, Giuffrè, 2003, p. 44.
- J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2000, p. 111.
- A. Padovani, *La mediazione penale, progetto In-contro*, disponibile su: www.progettoin-contro.it

Ulteriori fonti di approfondimento

- Articolo 555(3), Codice procedura penale.
- Articolo 47, comma 7, Legge n. 354 del 26 luglio 1975.
- Articoli 29, co. 4, e 35, co. 5, Decreto legislativo n. 274 del 28 Agosto 2000.
- Articoli 9, 12, 27, e 28, Decreto presidenziale n. 448 del 22 Settembre 1988.
- Circolare “Linee guida generali e coordinamento per la mediazione penale minorile”, datato 9 Aprile 1996 del Dipartimento di Giustizia Minorile, e Linee guida supplementari ed aggiuntive alla Circolare dei Servizi II – Studi, Legislazione e Documentazione datata 9 aprile 1996 (No. 40494). Le Linee guida del 2008 hanno chiarito e definito quanto segue: sistematizzazione delle pratiche, i servizi di mediazione; processo di mediazione, di documentazione, di coordinamento. Le linee guida esortano i servizi di mediazione a dotarsi di valutazione e di *follow-up*; hanno chiarito il ruolo di ricerca e di monitoraggio svolto dal Dipartimento di Giustizia Minorile, e stabilito i seguenti obiettivi: passare da pratiche mediative sperimentali a pratiche standardizzate; favorire lo sviluppo di un codice contenente standard per le pratiche e per la formazione dei mediatori; valutare le pratiche esistenti per monitorare l’impatto anche in termini di riduzione della recidiva; creazione di un gruppo tecnico di coordinamento.

MODULO 5: EDUCAZIONE

Introduzione

Secondo gli standard internazionali l'educazione è di vitale importanza per la riabilitazione dei minori in conflitto con la legge e per promuovere la prevenzione. Di conseguenza, l'educazione è essenziale in tutte le fasi del procedimento per facilitare il reinserimento nella società.

Sommario

Sessione 1: Proposte educative adeguate ai bisogni specifici dei minori

Sessione 2: *Peer education*

SESSIONE I

Proposte educative adeguate ai bisogni specifici dei minori

Scopo del metodo

Le Regole di Pechino prevedono che vengano compiuti degli sforzi per fornire ai minori, in ogni fase del procedimento, il necessario sostegno educativo come la frequenza scolastica, l'istruzione e la formazione professionale, e qualsiasi altra iniziativa utile e pratica al fine di facilitare il processo riabilitativo. Questo metodo intende fornire un intervento educativo adeguato alle specifiche esigenze dei minori in conflitto con la legge, con interventi diversi a seconda del *target* degli utenti, in particolare se stranieri, al fine di garantire un concreto reinserimento sociale del minore.

Concetti chiave

Il metodo di intervento educativo è complesso e comprende molte attività diverse. Prima di tutto secondo gli standard internazionali l'accesso alla pubblica istruzione dovrebbe essere garantito a tutti i minori, in base al loro livello di istruzione. Ciò significa che i bambini stranieri dovrebbero partecipare dapprima a corsi di alfabetizzazione in lingua italiana e successivamente ad un percorso educativo scolastico, anche all'interno dei centri di reclusione o comunque restrittivi della libertà personale, ed in linea generale in tutte le strutture penali.

Gli interventi educativi possono avere varie forme:

- scolarizzazione;
- lavoro e di terapia occupazionale;
- educazione civica;
- abilità sociali e formazione delle competenze;
- terapia individuale e di gruppo;
- educazione fisica e sport;
- ulteriore istruzione superiore.

Queste attività e gli interventi dovrebbero essere tali da promuovere la salute fisica e mentale del minore, favorire il rispetto di sé ed il senso di responsabilità, sviluppare attitudini e capacità in grado di ridurre il rischio di reiterazione delle condotte illecite. Alcuni dei concetti chiave in materia di interventi educativi in favore dei minori in conflitto con la legge sono i seguenti:

- a. i diplomi rilasciati non dovrebbero fare alcun riferimento al luogo in cui i minori hanno studiato: i giovani detenuti negli istituti minorili, che hanno frequentato con successo i corsi di studio, devono ricevere diplomi nei quali non è indicata la struttura detentiva ove gli stessi hanno svolto gli studi;
- b. le strutture di detenzione dovrebbero avere una biblioteca adeguata, specie quelle ove i minori sono collocati per un periodo di tempo più lungo; riguardo i minori stranieri, sarebbe utile fornire libri e riviste periodiche in lingua straniera;
- c. si dovrebbe cercare di rispettare quanto più possibile i programmi scolastici ed educativi nazionali anche nell'ambito di programmi scolastici svolti all'interno di centri di detenzione; il programma educativo annuale dovrebbe essere stabilito in base al *target* dei minori collocati nel centro di detenzione. Inoltre, per i minori stranieri, è necessario creare e organizzare corsi di alfabetizzazione linguistica di base per i bambini immigrati;
- d. dovrebbe essere sempre garantito il tempo libero e quello per attività ricreative giornaliere, quali: arti e mestieri, lo sviluppo delle competenze per favorire una vita indipendente, i programmi di educazione fisica, la pratica della religione. Generalmente ci sono varie attività ricreative attuate, soprattutto nei centri di detenzione, nelle comunità o nell'area esterna. Anche in luoghi di restrizione temporanea della libertà personale (in Italia, ad es. C.P.A.) dovrebbero essere sviluppate attività ricreative (alternative al guardare la TV) adeguate al breve periodo di permanenza del minore.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto “Io e l'immagine” – Cooperativa sociale CivicoZero (Roma)

Laboratorio di auto-narrazione fotografica e video svoltosi all'interno del Centro di Prima Accoglienza di Roma (C.P.A.). Durante il periodo febbraio – dicembre 2010 circa un centinaio di bambini di diversa nazionalità sono stati coinvolti nella produzione di circa 40 cortometraggi.

Il laboratorio è aperto due volte alla settimana per tre ore e l'approccio metodologico è basato sulla decostruzione del linguaggio, i giovani possono esprimersi liberamente senza restrizioni e pregiudizi, in uno spazio di libertà mentale, alla ricerca di nuovi orizzonti espressivi utilizzando la fantasia.

Le opere realizzate sono diventate un flusso di coscienza collettivo e sono state utilizzate per superare i propri limiti con nuove sfide creative. Il computer è diventato una memoria storica del C.P.A., o semplicemente una parete dove è possibile lasciare un segno, un pensiero, un ricordo, una sensazione. I video prodotti sono cambiati con il passare del tempo: inizialmente erano molto realistici, ma poi sono diventati sempre più simbolici; le parole sono quasi scomparse, come se il flusso di immagini con il passare del tempo avesse rappresentato la memoria didattica del gruppo. La maggioranza dei bambini coinvolti nel progetto sono italiani provenienti da zone di periferia, gli altri sono rom e rumeni con una presenza femminile molto bassa. I ragazzi hanno par-

tecipato attivamente, a volte partendo da un pensiero strutturato, altre volte seguendo la casualità, ma il punto di partenza sono sempre le loro esperienze. È stato sviluppato un dialogo aperto, un video autobiografico, rispettando le opinioni, i pensieri ed i limiti di tutti. I ragazzi erano molto interessati al progetto, qualcuno è intervenuto con grande capacità, altri offendo il loro aiuto nel montaggio del video.

Alcuni hanno realizzato un breve videoclip parlando in rima del loro quartiere, altri hanno cercato di spiegare la sensazione vissuta durante l'arresto; alcuni durante il video hanno scritto una lettera d'amore alla fidanzata o alla famiglia; qualcuno ha solamente scattato fotografie, altri hanno scritto una poesia dadaista a partire da un pensiero ispirato; qualcuno ha composto un testo a partire da un'associazione casuale di immagini, altri hanno prodotto un cortometraggio cantando in italiano, rumeno e filippino; alcuni hanno ballato breakdance, altri hanno realizzato un cortometraggio con le notizie quotidiane del quartiere. È stato prodotto anche uno spot dove un bambino ha detto che "i bambini non dovrebbero mai essere detenuti in un paese civile, ci dovrebbe essere un altro modo..." questo laboratorio di video è stato in grado di creare uno spazio di libertà mentale all'interno di una istituzione come il C.P.A.

SESSIONE 2 Scopo del metodo

Peer education

L'educazione alla pari è considerata dalla letteratura come uno dei più importanti metodi di intervento nel contesto educativo. L'educazione alla pari è una strategia educativa che si propone di attivare un processo naturale di scambio di emozioni, esperienze e conoscenza tra alcuni membri del gruppo ad altri che hanno lo *status* di pari; questo intervento attiva un processo di comunicazione globale, un'esperienza profonda e intensa, una forte attitudine alla ricerca, l'autenticità e la sintonia tra i soggetti coinvolti (Croce-Gnemmi).

Concetti chiave

L'educazione alla pari è un metodo educativo in cui alcuni membri responsabili di un gruppo sono formati e reinseriti nel proprio gruppo di appartenenza per realizzare precise attività con il gruppo dei pari. Nella *peer education* i minori sono soggetti attivi del processo formativo, con un coinvolgimento innovativo rispetto alla formazione tradizionale. In questo contesto, le esperienze ed i valori non vengono trasferite più dagli adulti, ma dai ragazzi stessi con uno scambio di punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando soluzioni alternative, con la consapevolezza della collaborazione di un adulto esperto. Il ruolo principale del *peer educator* è quello di aiutare i membri del gruppo a definire le loro preoccupazioni e a cercare soluzioni attraverso lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze. L'educatore alla pari è la persona ideale per diffondere nuove informazioni e conoscenza ai membri del gruppo, può diventare un modello per gli altri mettendo in pratica ciò che egli predica. Poiché egli è dello stesso gruppo di provenienza, è in grado di comprendere le emozioni, i pensieri, i sentimenti, il linguaggio dei partecipanti e quindi, relazionarsi meglio. Il requisito di base per diventare un *peer educator* è di essere un pari. Ad esempio, chi ha avuto esperienze di sfruttamento sessuale lavorerà agevolmente come educatore pari in un contesto di prostituzione minorile, un *peer edu-*

ator con esperienza migratoria sarà più a suo agio con gli immigrati e così via. I pari parlano la stessa lingua e hanno familiarità con le norme culturali e i valori del gruppo di riferimento. È importante che il pari abbia avuto delle formazioni in gruppo o educazione tra pari. Al fine di rispondere alle domande in modo chiaro e preciso, il *peer educator* deve avere una conoscenza globale del contesto in cui opera, anche se non necessariamente deve essere un esperto; mano a mano che egli sviluppa la sua competenza come educatore alla pari, dovrebbe aumentare la propria conoscenza della materia.

Elementi chiave della *peer education* sono:

- ▶ l'educazione tra pari è partecipazione: il *peer* di per sé non trasforma nulla, ma è lo stimolo per la partecipazione;
- ▶ il *peer educator* non è un professore né un esperto con una precisa conoscenza scientifica, il suo ruolo è quello di essere un mediatore che sa come gestire un rapporto tra pari;
- ▶ l'educazione tra pari non è delegare né manipolare: la *peer education* è un modello che vede nell'adulto una forza positiva, essenziale per il successo dell'intervento sui giovani;
- ▶ l'educazione alla pari lavora sul cambiamento dei ruoli: i minori con la *peer education* sono responsabili della loro stessa istruzione;
- ▶ l'educazione tra pari è supportata da una rete: la scuola, il privato sociale, le ONG, le autorità locali svolgono un ruolo centrale nella realizzazione del progetto;
- ▶ l'educazione tra pari è la ricerca: è un modello di partecipazione preventiva dove è possibile condividere le esperienze con i pari in modo pedagogico;
- ▶ il *peer educator* nel gruppo crea cultura: i pari sono ragazzi comuni con una maggiore consapevolezza del processo comunicativo all'interno del gruppo dei pari, pertanto essi partecipano alla creazione della cultura del gruppo.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto sull'educazione alla pari nell'ambito del progetto "NOMIS" – Oratorio San Luigi (Torino)

Il progetto mira prioritariamente ad offrire sostegno ai minori stranieri che per la prima volta entrano nel circuito penale, senza escludere di garantire un supporto anche ai soggetti già conosciuti. Il progetto si ispira agli studi sulla resilienza e prende in considerazione il potenziamento dei fattori di protezione dai rischi di devianza. Nell'ambito del progetto è stato previsto anche il coinvolgimento di *peer educators*. La relazione creata dal *peer* rappresenta un'opportunità, essendo il primo legame significativo del minore straniero e dando ad esso una visibilità che non sia necessariamente quella proveniente dalla devianza. Il ruolo svolto dal *peer* e dall'educatore che lo supporta sullo sfondo crea una modalità di presa in carico diversa da quella tradizionale offerta dalle istituzioni, e consente al minore straniero di creare più facilmente un legame con le persone.

GRECIA**Programma di mediazione scolastica tra pari (Atene)**

Ci sono due programmi di mediazione con pari attivi nelle scuole superiori di Atene. I ragazzi sono stati formati come mediatori e sono stati istituiti uffici di mediazione nelle scuole. La valutazione di questi programmi mostra non solo la diminuzione dei casi di violenza e bullismo ma anche un impatto positivo sui mediatori alla pari, sulle loro famiglie e sull'ambiente scolastico. Il coinvolgimento degli agenti e dei genitori degli studenti della comunità locale nelle pratiche e nei concetti di mediazione va di pari passo con i programmi di mediazione scolastica tra pari (Artinopoulou 2001).

Bibliografia

- E. Margulies, K. Ito, *Peer Education Program: Peer education in health for student empowerment*, in "Hawaii Medical Journal", vo. 49, n. 2, Feb. 1990.
- Save the Children Italia, *Tu partecipi, io partecipo*, Roma 2010 – un'analisi delle metodologie di lavoro e delle buone prassi in materia di partecipazione dei minori e degli adolescenti, disponibile all'indirizzo:
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img127_b.pdf
- *Peer Support Forum*, c/o National's Children Bureau, London.
- Croce – Gnemmi, *Peer education*, Franco Angeli, Milano 2003.
- M. Landi, *Educazione paritaria*, in "Peer educator. Istruzioni per l'uso", Franco Angeli, Milano 2004, p. 56.
- L. Napoli, E. Marallo, *Cose da ragazzi. Percorso innovativo di Peer Education*, Cesvot, I Quaderni n.30, Firenze, 2006.
- A. Pellai, V. Rinaldin, B. Tamburini, *Educazione tra pari, manuale teorico pratico di empowered peer education*, Edizioni Centro Studio Erikson, 2002.

Ulteriori fonti di approfondimento

- Consultare la documentazione internazionale, le Regole di Pechino e la Convenzione UN sui diritti del fanciullo. A livello europeo alcune risorse rilevanti sono le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(87) 20, n.(88)6 e (08)11.
- In materia v. decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su queste tematiche: ECHR D.G. v. Ireland, appl. 39474/98, del 16.05.2002; ECHR Bouamar v. Belgium, appl. 9106/80, del 29.02.1988; ECHR Koniarska v. UK appl. 33670/96 del 12.10.2000.
- www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_01.pdf contiene un interessante e completo documento in inglese pubblicato da UNODC sull'educazione tra pari in ambito sanitario.
- www.psico.unifi.it/upload/sub/Menesini-E/Peer%20education%20e%20peer%20support.pdf è un altro link ad un interessante documento sull'educazione tra pari pubblicato dalla facoltà di Psicologia dell'Università di Firenze.
- www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi/peer/peer.htm
- www.volontariatomarche.it/giovanecittadinanza/2CHE_COSA_E_PEER_EDUCATION.pdf

MODULO 6: REINTEGRAZIONE E AFTERCARE

Introduzione

Secondo gli standard internazionali “tutti i minori una volta fuoriusciti dal circuito penale dovrebbero beneficiare di servizi in grado di assisterli al momento del ritorno in società, in famiglia, nella scuola o a lavoro. A tal fine dovrebbero essere previste procedure, incluse quelle di rapida fuoriuscita, e speciali percorsi. Le autorità competenti dovrebbero prevedere ed assicurare servizi di assistenza al minore idonei a favorirne il reinserimento in società e a prevenire eventuali pregiudizi. Tali servizi dovrebbero assicurare, nel modo più ampio possibile, che al minore sia garantita una sistemazione abitativa adeguata, un lavoro, vestiti ed ogni mezzo necessario e sufficiente a facilitarne, una volta rilasciato, un positivo reinserimento. I rappresentanti delle agenzie specializzate che forniscono tali servizi dovranno essere consultati e dovrebbero avere la possibilità di contattare i minori quando questi sono ancora in stato di detenzione, al fine di accompagnarli nella fase di ritorno in società”.

Durante il percorso di consultazione con i minori, i percorsi di reinserimento sociale e l'importanza di sistemi di *aftercare* efficaci sono stati considerati un punto cruciale per la prevenzione della recidiva. Secondo i minori di origine straniera consultati, il primo passo verso una reale reintegrazione è rappresentato dalla regolarizzazione sotto il profilo amministrativo della loro posizione sul territorio; quindi, ulteriori step necessari sono costituiti dalla formazione e dall'orientamento lavorativo.

Sommario

Sessione 1: Procedure per la regolarizzazione dei minori stranieri e per garantire loro uno *status* legale

Sessione 2: Orientamento professionale, formazione lavoro e borse lavoro

Sessione 3: *Aftercare*

Scopo del metodo

Rispetto ai minori stranieri coinvolti nel circuito penale, le procedure ed i percorsi di regolarizzazione diretti a garantire agli stessi uno *status* legale all'interno del territorio sono da considerarsi essenziali per assicurare una qualsiasi possibilità di successo ai progetti di reinserimento sociale avviati. La prospettiva di essere allontanati o rimpatriati, una volta raggiunta la maggiore età e conclusa la misura penale, rischia di far fallire ogni iniziativa, anche la più lodevole, messa in atto dai servizi della giustizia minorile. E difatti l'interesse del minore ad aderire ai percorsi progettuali previsti è direttamente proporzionale alle possibilità di rimanere sul territorio e di stabilirvi il proprio progetto di vita. Diverse sono le procedure dirette a favorire la regolarizzazione dei minori stranieri sul territorio, a seconda naturalmente dei sistemi nazionali considerati.

SESSIONE I

Procedure per la regolarizzazione dei minori stranieri e per garantire loro uno *status* legale

Concetti chiave

In Italia

Per quanto riguarda il territorio italiano, fra le diverse procedure ipotizzabili, particolare considerazione è riservata a quella diretta all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione sociale ex Art. 18 co. 6 del T.U. sull'Immigrazione (Legge n. 286/1998). Secondo tale disposizione, il permesso in esame può essere rilasciato, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, nei confronti dello straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età, purché abbia dato prova di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione. In pratica, secondo l'interpretazione di alcuni autori – dalla *ratio legis* a fondamento della norma, come scaturente da una lettura complessiva della disposizione – si dovrebbe presumere che se un minore straniero ha compiuto un reato esistono buone possibilità che l'abbia fatto in quanto minacciato, ingannato o costretto in qualche modo ad opera di un'altra persona.

Affinché sia possibile procedere al rilascio del permesso di soggiorno in esame, occorre che sussistano una serie di condizioni. La persona straniera che intende valersi della norma deve:

1. trovarsi “all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena”;
2. “aver terminato l'espiazione di una pena detentiva”;
3. “aver dato prova concreta di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”.

Stante al dettato normativo, il permesso dovrebbe essere rilasciato ad una persona che ha espiaato la pena detentiva. Tuttavia, secondo un'interpretazione estensiva, nel novero delle pene detentive che legittimano al rilascio del permesso di soggiorno in esame, dovrebbero farsi rientrare anche quelle alternative alla detenzione stessa. Si tratta indubbiamente di un'interpretazione ragionevole, che andrebbe condivisa, se non altro perché un'opinione di senso opposto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha usufruito di misure alternative alla detenzione e chi no. Inoltre secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali, il permesso di soggiorno de quo dovrebbe trovare applicazione anche in caso di sospensione del processo con messa alla prova. Anche in questo caso la misura infatti presuppone un accertamento della responsabilità penale del minore.

Allo scopo di favorire una più ampia diffusione del permesso in esame, sarebbe utile supportare gli operatori della giustizia minorile attraverso un servizio di consulenza legale oppure attraverso la promozione di iniziative che possano favorire una più ampia conoscenza del permesso di soggiorno in esame e delle procedure da seguire per il rilascio dello stesso. Spesso, infatti, dall'analisi delle prassi raccolte sul territorio italiano, oltre che dall'attività di consultazione dei minori, risulta che non tutti gli operatori e gli attori attivi nel settore della giustizia penale minorile né i minori stessi coinvolti a vario titolo nel circuito penale e privi di un permesso di soggiorno conoscono le opportunità offerte dalla legge, oppure, pur conoscendole, non hanno idea delle procedure da seguire e delle prassi esistenti in materia.

A parte la procedura amministrativa sopra descritta, esistono poi diverse possibilità

offerte dalla legge per la regolarizzazione del minore straniero, attivabili ovviamente a seconda delle specifiche condizioni esistenti caso per caso. Fra queste sicuramente la procedura per la richiesta di protezione internazionale. Inoltre, per i minori stranieri non accompagnati, si segnala che gli stessi fino a 18 anni possono essere destinatari di un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso, a determinate condizioni (divenute purtroppo più restrittive con l'entrata in vigore delle norme contenute nel c.d pacchetto sicurezza) è convertibile in permesso di altra natura al raggiungimento della maggiore età. Sul punto si rileva importante confrontarsi con le recenti pronunce giurisprudenziali.

In Grecia

Ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 3386/2005 "Ingresso, soggiorno e l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nel territorio greco" (Governmental Gazette 212/23.8.2005), quando un minore straniero si trova in Grecia come membro protetto con un permesso di soggiorno di uno dei due genitori, ha il diritto e l'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno autonomo. Il permesso di soggiorno indipendente non può superare un anno e può essere rinnovato ogni anno, e in ogni caso fino al completamento del suo 21° anno di età. L'ulteriore rinnovo è consentito ai sensi della disciplina generale della legge. Se il rinnovo non avviene nel termine di un anno, il cittadino di un paese terzo è costretto ad abbandonare il territorio greco. Nel caso in cui tale permesso di soggiorno indipendente è rinnovato per motivi di studio, il cittadino di un paese terzo può, dopo la fine dei suoi studi, rinnovarlo secondo le disposizioni e le condizioni di legge di cui sopra. Nella legge di cui sopra non vi è alcuna disposizione speciale in caso in cui un provvedimento educativo o terapeutico sia stato imposto per il minore e la possibilità della sua regolarizzazione non è influenzata né in senso positivo né in modo negativo da questo fatto. Secondo le due leggi n. 3386/2005 e n. 3907/2011 (Gazzetta Ufficiale 7/26.1.2011) all'Art. 41 è previsto un divieto di espulsione di un minore al quale sono state imposte dalla Corte le misure educative.

Buone prassi in:

ITALIA

Procedure per la regolarizzazione – Cooperativa sociale Dedalus (Napoli)

Alcune iniziative molto utili per promuovere la regolarizzazione sono state attuate sul territorio, in particolare a Napoli, dalla Coop. Dedalus, e a Roma, dagli Uffici dei servizi sociali di giustizia minorile (U.S.S.M.). A Napoli, la Coop. Dedalus affronta e si fa carico della fase di *aftercare* dei bambini in conflitto con legge, nella ricerca di una casa (gruppi appartamento) e di un lavoro così come nell'assistenza nelle procedure di regolarizzazione. In particolare, la Coop. Dedalus aiuta i giovani ad ottenere il "permesso di soggiorno di protezione sociale". A questo fine, secondo gli operatori sociali della Coop. Dedalus è molto importante prendere contatto e creare un buon rap-

porto con i minori durante il periodo di detenzione al fine di sviluppare insieme a loro un programma di reinserimento più appropriato. Inoltre, è molto importante l'aiuto anche di un consulente legale e un buon rapporto ed una collaborazione con le autorità giudiziarie e l'ufficio immigrazione.

Bibliografia

- F. Nicodemi, P. Bonetti, *Misure di protezione sociale*, Scheda pratica (aggiornata al 03.09.2009), in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1073
- S. Fachile, *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex Art. 18 co. 6 T.U. Immigrazione. Un importante strumento di tutela per le persone straniere che scontano una pena*, p. 4, disponibile sul sito: www.ristretti.it/areestudio/stranieri/iniziative/permesso.htm

Ulteriori fonti di approfondimento

- Articolo 18, comma 6, Decreto legge n. 286, del 25 Luglio 1998 "Testo unico sull'immigrazione".
- Sentenza del Tribunale minorile di Trieste:
in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1017 sent. Tribunale per i minorenni di Trieste, Ufficio del GIP, del 20 settembre 2005, n. 197.
- Opinione del Tribunale minorile di Roma:
in www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1168&l=it parere del Tribunale per i minorenni di Roma, Ufficio del Magistrato di Sorveglianza dell'11 marzo 2004.

SESSIONE 2

Orientamento professionale, formazione lavoro e borse lavoro

Scopo del metodo

La formazione al lavoro, l'orientamento professionale e le borse lavoro dovrebbero essere parte integrante di qualsiasi progetto di preparazione alle dimissioni. Queste iniziative rappresentano un requisito essenziale per un'effettiva reintegrazione sociale del minore e per evitare la recidiva, in particolare se si considera che i minori presenti nel circuito penale sono in molti casi prossimi alla maggiore età.

Concetti chiave

Le iniziative in esame dovrebbero essere promosse ed attuate sia nell'area penale interna che in quella esterna e dovrebbero essere pensate e realizzate in maniera tale da garantire una corrispondenza tra le aspirazioni professionali del minore ed i bisogni reali del mercato del lavoro, focalizzandosi su quelle attività che hanno un concreto sbocco lavorativo. È importante assicurare un'analisi approfondita ed individualizzata di ogni caso, per identificare il migliore intervento a favore del minore, la sua abilità e competenza professionale una volta fuoriuscito dal circuito penale. Generalmente, le aziende e le società richiedono, come condizione per l'assunzione, la credibilità professionale ed educativa del minore da assumere. Sovente l'assunzione è un traguardo che si raggiunge attraverso, da un lato, la conoscenza diretta della persona, dall'altro mediante incentivi fiscali all'assunzione di persone con esperienze detentive. In linea generale, i corsi di formazione dovrebbero includere diverse ore di attività formative,

con una porzione di tempo (di solito il 30-40 %) dedicata alle simulazioni di assunzioni da svolgere o all'interno di strutture detentive, o in alternativa come stage all'esterno. Nel primo caso, queste simulazioni consentono alle aziende di entrare in I.P.M. con il loro personale e attrezzature. Alla fine del corso il ragazzo dovrebbe ottenere un certificato con un riconoscimento di crediti formativi validi a livello nazionale.

L'attuazione di questo metodo dovrebbe essere garantita attraverso regole che mirano alla promozione delle attività lavorative delle persone detenute, con riduzioni fiscali e detassazione per le aziende che assumono personale che ha vissuto l'esperienza detentiva.

Secondo le indicazioni internazionali, sarebbero tuttavia auspicabili iniziative di formazione proiettate all'esterno e, come tali, realizzate direttamente al di fuori delle strutture penitenziarie. La letteratura enfatizza la necessità di attuare un maggiore accesso al lavoro remunerato attraverso la comunità locale. Le borse lavoro sono considerate tra gli strumenti più utili, anche perché generalmente apprezzate dai datori di lavoro. Esse dovrebbero favorire l'ingresso dei minori in conflitto con la legge nel mercato del lavoro, assicurando un lavoro remunerato ai ragazzi e offrendo ai titolari di attività commerciali la possibilità di conoscere personalmente i minori ed instaurare una relazione di fiducia.

Solitamente le borse lavoro sono considerate strumenti molto utili per promuovere la reintegrazione sociale e l'orientamento formativo del minore, riducendo il rischio di recidiva. Le borse lavoro sono solitamente finanziate da istituzioni diverse (Municipio, Regioni, Agenzie specifiche) e prevedono un costo per l'attività lavorativa e un costo per il tutoraggio. La presenza del tutore, infatti, potrà facilitare l'effettiva reintegrazione del minore coadiuvandolo proprio nella fase maggiormente delicata quale quella dell'*aftercare*.

Inoltre in caso di borse lavoro, per favorire un'effettiva reintegrazione del minore, è molto importante seguire il minore nei corsi di formazione, affiancandolo con la presenza di un tutore.

Una debolezza è spesso associata alla frammentarietà degli interventi, spesso dovuta alla carenza di risorse economiche e fondi pubblici.

Al momento le risorse economiche investite in questo settore sono insufficienti e le iniziative attuate, sebbene positive, sono occasionali. Nel caso specifico dei minori stranieri si ricorda che l'accesso alle borse lavoro dipende dalla titolarità o meno di un permesso di soggiorno, con evidente pregiudizio in termini di reintegrazione sociale.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto "MITICO" – Misure Trattamentali Inserimento e Creazione Occupazionale

(Torino, Firenze, Airola -BN-, Cagliari, Lecce, Catanzaro)

Progetto pilota promosso dalla Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari – Dipartimento per la Giustizia Minorile e finanziato dalla Cassa delle Am-

mende, con il coinvolgimento del Consorzio Nazionale Luoghi per crescere-Gruppo cooperativo CGM.

Per la prima volta la Cassa delle Ammende finanzia un intervento riguardante i Servizi Minorili, a favore dei giovani entrati nei circuiti penali: un progetto che per la sua specificità e originalità costituisce un'esperienza alla quale il Dipartimento annette grande importanza perché consentirà ai Servizi Minorili interessati di avviare percorsi di formazione professionale ed attività produttive all'interno delle strutture penali minorili (di Torino, Firenze, Airola -BN-, Cagliari, Lecce, Catanzaro) ma, soprattutto, condurrà l'utenza minorile alla possibilità di partecipazione (formazione, sperimentazione, sottoscrizione di contratti a tempo determinato per almeno 1 anno) ad opportunità occupazionali reali. Il risultato sperato è l'attivazione di un circuito virtuoso che vedrà coinvolti i soggetti attivi, istituzionali e non, di ogni territorio (Enti Locali, cooperazione sociale, Italia Lavoro, associazioni). Il progetto è iniziato nell'Aprile 2008 e si concluderà nell'Aprile 2011.

GRECIA

EPA TH – Associazione per la tutela dei minori (Salonico)

EPA TH è uno attore istituzionale del Ministero della Giustizia. Si tratta di un ente di diritto pubblico che si rivolge ai minorenni che rischiano di sviluppare comportamenti delinquenti, così come alle loro famiglie. In Grecia sono presenti 53 EPA.

I servizi forniti da EPA TH sono concentrati sul sostegno psico-sociale e nell'organizzazione di laboratori di attività creative per un proficuo utilizzo del tempo libero, così come la preparazione all'ingresso nel mercato del lavoro per i bambini con più di sedici anni di età.

Inoltre, l'EPA TH sta sviluppando un progetto per la preparazione e l'ingresso dei minorenni nel mercato del lavoro, dopo l'invio da parte dei servizi della giustizia minorile. Il progetto si basa su due pilastri principali di intervento.

La preparazione dei giovani al lavoro. A tal fine, EPATH opera in coordinamento con la Camera di Commercio, che offre un servizio di consulenza per i bambini, spiegando i concetti fondamentali sul rapporto di lavoro ed i diritti e gli obblighi sia del datore di lavoro che del lavoratore.

Il collegamento in rete e la sistematica cooperazione di EPATH con altre associazioni e rappresentanze associative dei datori di lavoro e delle aziende garantisce ai giovani in primo luogo di ottenere l'accesso e quindi mantenere il rapporto di lavoro. Per questo motivo, EPATH e l'associazione hanno intenzione di sostenere i giovani (con più di 16 anni) e il datore di lavoro nei primi passi del loro rapporto di lavoro.

SESSIONE 3 Scopo del metodo

Aftercare

Senza un intervento di *aftercare* di qualità i giovani che escono dal circuito penale sono più facilmente destinati a ricadere in episodi di devianza e a vivere – se del caso – ulteriori esperienze detentive. Al contrario un servizio adeguato di *aftercare* mira a favorire un ritorno positivo del minore nella società. Esso rappresenta una sfida per il sistema di giustizia penale e un indicatore del successo nella metodologia utilizzata per la prevenzione della criminalità e per ridurre il rischio di recidiva.

Concetti chiave

L'*aftercare* è molto più di un nuovo programma. Si tratta di un nuovo modo di intendere la reintegrazione dei soggetti condannati, e richiede generalmente cambiamenti nel sistema esistente della giustizia minorile. In linea generale, gli attuali sistemi della giustizia minorile compartimentalizzano le fasi del procedimento penale e a volte creano una competizione concorrenziale in merito a ciò che dovrebbe essere un obiettivo condiviso: la prevenzione della recidiva giovanile. Per esempio, gli istituti detentivi dovrebbero preparare i minori alla reintegrazione sociale una volta rimessi in libertà, ma la loro autorità è generalmente limitata a ciò che accade all'interno dell'istituzione, e solitamente sono meno preoccupati di ciò che accade nella comunità esterna. D'altra parte, chi segue i percorsi di messa alla prova si occupa della supervisione dell'autore del reato e del reinserimento sociale nella comunità, ma ha poca influenza su ciò che avviene negli istituti penitenziari. Per un sistema di *aftercare* efficiente, i componenti del sistema della giustizia minorile dovrebbero superare i tradizionali confini organizzativi. Il giudice, gli istituti, i servizi della giustizia minorile, le forze dell'ordine, l'istruzione, ed servizi sociali dovrebbero lavorare insieme per perseguire un obiettivo comune.

Per *aftercare*, nel dettaglio, si intendono i servizi integrativi che preparano alla fuoriuscita dal circuito penale dei minori in conflitto con la legge per favorire il loro rientro nella comunità, stabilendo i necessari accordi di collaborazione con la comunità per garantire la fornitura e la supervisione dei servizi previsti (Altschuler e Armstrong, 2001).

Il termine *aftercare* tuttavia è improprio, dal momento che il processo non comincia solo dopo che il minore è stato rilasciato. Piuttosto, un processo di *aftercare* inizia in genere dopo la sentenza, continua durante il periodo di espiazione della pena e durante il rientro del ragazzo nella comunità. Un sistema di *aftercare* efficace richiede coordinamento ed interazione dei sistemi attraverso le reti formali e informali di controllo sociale. Si richiede, inoltre, una continuità dei servizi forniti dalla comunità per prevenire il ripetersi di comportamenti antisociali, e può coinvolgere in partenariato sia il pubblico che il privato per espandere la capacità complessiva dei servizi rivolti ai giovani.

Due componenti chiave del concetto di *aftercare* lo distinguono dal modello tradizionale della giustizia minorile. In primo luogo, i minori devono ricevere sia servizi che vigilanza. In secondo luogo, essi devono ricevere un intervento intensivo sia durante il periodo detentivo che durante la loro transizione verso la comunità, oltre che quando sono sotto la supervisione della comunità. Questa seconda componente definisce il concetto di servizi reintegrativi includendo i servizi che si verificano sia prima che dopo il rilascio.

Il programma di *aftercare* dovrebbe:

- ▶ preparare i giovani ad una maggiore responsabilità e indipendenza nella comunità;
- ▶ incoraggiare un'interazione sociale giovanile positiva nella comunità;
- ▶ lavorare per riunire la famiglia, la gioventù e sistemi di sostegno della comunità;
- ▶ individuare e sviluppare le risorse nuove e quelle già esistenti e supportare i giovani;
- ▶ collegare i giovani alla formazione professionale, all'occupazione e/o ad un corso di studi;
- ▶ individuare i soggetti ad alto rischio di recidiva;

- ▶ fornire informazioni sugli elementi criminogeni e sugli elementi di cambiamento quali l'istruzione, la peer education, l'uso di sostanze, il rispetto dell'autorità, la buona condotta lavorativa e le relazioni interpersonali;
- ▶ collegare i servizi istituzionali e quelli offerti dalla comunità per una cooperazione reale;
- ▶ coinvolgere i sistemi che collaborano con i servizi per costruire una vasta rete di sostegno;
- ▶ l'*aftercare* e i servizi di riabilitazione dovrebbero essere forniti in partnership sia da enti pubblici che da organizzazioni non governative, con finanziamenti governativi e non solo. I principali ambiti di intervento dovrebbero essere:
 - a. guida nella ricerca di un alloggio e di un'occupazione significativa (sia di studio che di lavoro);
 - b. *counseling* individuale e familiare;
 - c. corsi di educazione alla legalità e corsi per lo sviluppo di competenze socialmente utili;
 - d. programmi terapeutici per il trattamento delle dipendenze da droga e alcool.

Buone prassi in:

ITALIA

Il Centro diurno "CivicoZero" – Cooperativa sociale CivicoZero (Roma) – La casa delle opportunità (Torino)

In Italia esistono diverse esperienze significative di preparazione alle dimissioni, di percorsi di accompagnamento all'autonomia, sebbene non esista un vero e proprio sistema organizzato e condiviso di *aftercare*. Fra le esperienze significative si segnalano: Il Centro diurno *CivicoZero*, che offre ai minori stranieri una serie di servizi: servizi di base (doccia, vestiti, cucina, etc.); consulenza legale, mediazione sociale e culturale, laboratori ricreativi, attività di partecipazione, assistenza sanitaria, *outreach*, etc. Il Centro accoglie anche minori provenienti dal circuito penale, in messa alla prova oppure in misura alternativa.

Altra esperienza è la *Casa delle Opportunità*. Trattasi di una struttura di accoglienza temporanea il cui elemento innovativo sta nella dimensione della co-abitazione temporanea (max un anno) di tre giovani di cui solo due provenienti o con esperienze legate al circuito penale. La Casa delle Opportunità si configura come soluzione intermedia, a metà strada tra una situazione dove la componente educativa è ancora presente, seppure in forma leggera, ed una di completa auto-organizzazione ed autonomia dei propri abitanti.

GRECIA

Progetto "Traffic education for young offenders" – EPA TH - Associazione per la protezione dei minori (Thessaloniki)

EPA TH, attua un progetto di educazione stradale per i giovani delinquenti che hanno commesso un'infrazione del codice della strada di rilevanza penale e sono stati invitati dall'Autorità di controllo (Commissario) dei Servizi per i Minorenni, a partecipare al

progetto, con la possibilità di ottenere una patente di guida. Il progetto è attuato in cooperazione con la polizia stradale di Salonicco. I bambini partecipano al progetto con grande interesse. L'associazione e EPATH operano in coordinamento con l'autorità di vigilanza dei servizi minorili, offrendo sostegno ai bambini che devono seguire i corsi di formazione stradale per l'ottenimento della patente di guida. I minori accedono al programma per mezzo di una decisione giudiziaria.

ROMANIA

Il Centro residenziale per persone senza fissa dimora

All'interno del centro residenziale, i giovani e gli adulti che hanno subito un'esperienza detentiva, che provengono da famiglie vulnerabili o che non hanno la possibilità di integrarsi nella propria famiglia, possono beneficiare dei seguenti servizi al fine di facilitare il reinserimento sociale e professionale all'uscita dal circuito penale:

- ▶ assistenza sociale e legale: valutazione del caso, consulenza, corsi di formazione per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze e delle risorse necessarie per vivere una vita indipendente, sostegno all'occupazione, l'assistenza nei rapporti con la comunità nella risoluzione di controversie relative alla proprietà privata o alla custodia dei minori;
 - ▶ assistenza psicologica: iniziale e periodica valutazione psicologica, acquisizione dell'auto-controllo, consulenza psicosociale e orientamento formativo – consulenze individuali e di gruppo;
 - ▶ assistenza professionale: formazione ed orientamento professionale, riqualificazione delle professioni richieste sul mercato del lavoro e mediazione del lavoro;
 - ▶ l'assistenza è fornita al fine di chiarire l'identità e le aspirazioni del beneficiario.
- Parallelamente a questi servizi di assistenza, ci sono anche attività finalizzate allo sviluppo di competenze per la vita indipendente. Tutte queste attività sono progettate in modo da prendere in considerazione l'età, il livello di sviluppo, le opinioni e le prospettive dei beneficiari.

Il Centro diurno per l'integrazione sociale dei minori in conflitto con la legge

Il centro diurno si rivolge ai bambini della zona di Cluj-Napoca che hanno commesso un reato ma che non sono penalmente responsabili in quanto al di sotto dei 14 anni e sono registrati al DGASPC di Cluj. Altri beneficiari di tali servizi possono essere i genitori di questi bambini.

Il programma mira ad aumentare le opportunità di reinserimento sociale dei bambini in conflitto con la legge che non sono penalmente responsabili.

Le attività che si snodano all'interno del centro sono:

- ▶ assistenza sociale e psicologica sia individuale che di gruppo;
- ▶ la mediazione dei rapporti con altre istituzioni / organizzazioni, al fine di aumentare l'accesso dei bambini e dei loro genitori ai diversi tipi di servizi, come le cure mediche, l'istruzione, la giustizia e i servizi sociali;
- ▶ il reinserimento nel sistema formale di istruzione dei bambini che hanno abbandonato la scuola;

- attività di svago e attività culturali;
- infine un servizio di assistenza materiale che consiste nel fornire ai beneficiari il materiale scolastico, il pagamento di corsi extra-scolastici ed il trasporto dei minori dalle loro abitazioni al Centro diurno oltre a fornire la merenda giornaliera, etc.

Gruppi appartamento

Al fine di fornire ai minori le capacità per costruire una vita indipendente e per facilitare l'acquisizione di un elevato grado di autonomia, i giovani con un lavoro stabile sono vengono trasferiti dalle comunità in gruppi appartamento. In queste sistemazioni abitative autonome ricevono assistenza per un periodo massimo di 18 mesi, l'affitto è pagato anche per i primi 6 mesi e l'obbligo dei giovani è quello di contribuire autogestendo i costi delle utenze. Durante l'anno successivo, i giovani dovrebbero contribuire al pagamento della metà o al massimo dei tre quarti dell'intero ammontare del canone di locazione; per successivamente potersi sostenere in completa autonomia in tutti gli aspetti della vita. Oltre alle attività principali sopra menzionate, il programma prevede anche l'assistenza psicologica e la consulenza individuale e di gruppo, ad ulteriore contributo della formazione e sviluppo della personalità dei giovani beneficiari.

Il Centro di riabilitazione per minori di Tîrgu Ocna

Il Centro di riabilitazione per minori da Tîrgu Ocna ha messo a punto programma di preparazione alla fuoriuscita dal circuito penale del minore con il coinvolgimento di un team multidisciplinare formato da psicologi, educatori, insegnanti, e un ispettore del lavoro del AJOFM da Bacau. Il risultato di questa attività è stato la pubblicazione di linee guida che si rivolgono ai minori che stanno per uscire dagli istituti di pena, offrendo informazioni utili sugli adempimenti necessari per ottenere documenti d'identità, proseguire con gli studi scolastici, avviare un attività lavorativa, ottenere la patente di guida, etc.

Il programma si rivolge ai minori in uscita dal CR Tg. Ocna ed è il risultato di una misura educativa; ma si rivolge anche ai bambini che hanno ricevuto dal Consiglio degli insegnanti il consenso ad essere rilasciati prima dei 18 anni. Questi bambini sono inclusi nel programma per due mesi prima del raggiungimento dei 18 anni o dopo aver ricevuto la risposta positiva per il rilascio.

L'obiettivo generale del programma di preparazione al rilascio è sostenere il ragazzo nel suo reinserimento sociale. Pertanto, gli obiettivi specifici consistono nel garantire la riabilitazione del bambino, evitando ulteriori comportamenti criminali, e in interventi mirati alla protezione della comunità.

Le attività svolte all'interno di questo progetto sono: incontri di un'ora circa per un periodo di due mesi con i bambini beneficiari; presentazioni e metodi interattivi come ad esempio le discussioni collettive, i giochi di ruolo o il *brainstorming*; informazioni utili per il reinserimento sociale dopo il rilascio; consolidamento delle competenze sociali e l'auto-controllo; identificazione delle qualità personali e delle competenze professionali; interventi di prevenzione dell'etichettatura e dei fenomeni di stigma-

tizzazione. Una particolare attenzione è data anche al modo di elaborazione di un curriculum vitae, di una lettera di intenti, così come al comportamento che si dovrebbe tenere durante un colloquio di lavoro.

Le attività sono valutate al termine del percorso ed il processo di apprendimento viene misurato attraverso schede di valutazione, questionari o apprezzamenti verbali. Il programma di preparazione al rilascio sviluppato in Tîrgu Ocna si caratterizza per il tentativo di riunire tutte quelle caratteristiche sociali che influenzano l'individuo nella sua evoluzione psico-sociale e cerca di dare consistenza al lavoro di recupero avviato nel centro di riabilitazione che deve essere finalizzato all'interno della comunità esterna. La guida, creata nel contesto del programma, fornisce informazioni importanti per il minore che fuoriesce dalle strutture detentive in modo succinto e con un linguaggio accessibile.

Bibliografia

- Altschuler, D.M., – Armstrong, T.L., *Intensive Aftercare for High-Risk Juveniles: A Community Care Model. Summary.* Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1994.
- Altschuler, D.M., – Armstrong, T.L., *Aftercare not afterthought: Testing the IAP model.* *Juvenile Justice* 3(1), 1996, p.15–22.
- Altschuler, D.M., – Armstrong, T.L., *Reintegrating high-risk juvenile offenders into communities: Experiences and prospects.* *Corrections Management Quarterly* 5(1), 2001, p. 79–95.
- Altschuler, D.M. – Armstrong, T.L., – MacKenzie, D.L., *Reintegration, Supervised Release, and Intensive Aftercare.* Bulletin. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1999.
- Goodstein, L., – Sontheimer, H., *The implementation of an intensive aftercare program for serious juvenile offenders.* *Criminal Justice and Behavior* 24(3), 1997, p. 332–359.

Ulteriori fonti di approfondimento

- www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdp/201800.pdf – link ad un interessante documento in materia di *aftercare* pubblicato in inglese.
- www2.trainingvillage.gr/etv/vetsystems/report/IT_Aug2000_EN.pdf – link a un file in lingua inglese sul sistema di orientamento formativo in Italia

MODULO 7: APPROCCIO MULTI-AGENZIA

Introduzione

Secondo gli standard internazionali i programmi di giustizia minorile coinvolgono svariate categorie di operatori provenienti da diverse istituzioni, dipartimenti governativi, associazioni a scopo sociale, inclusi gli agenti di polizia, autorità giudiziarie, polizia penitenziaria, società civile, gruppi e comunità, i genitori dei minori, la scuola ed i pari dei minori in conflitto con la legge e gli operatori sociali del *welfare*.

La preparazione dei programmi di giustizia minorile necessita pertanto di un approccio multi disciplinare.

Sommario

Sessione I: *Networking*

SESSIONE I **Scopo del metodo**

Networking

Le linee guida internazionali sottolineano l'importanza della cooperazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti (inter-ministeriale, interdipartimentale, istituzionale e non) al fine di migliorare l'amministrazione della giustizia minorile, nonché per migliorare la qualità del trattamento istituzionale dei minori in conflitto con la legge. Questo metodo di intervento mira dunque a creare una rete tra i diversi settori del sistema di giustizia minorile al fine di intervenire con un approccio multidisciplinare coordinato e una interazione intra-disciplinare.

Concetti chiave

Molti esperti nel campo della giustizia minorile hanno auspicato una migliore integrazione dei sistemi di giustizia minorile della rete di istituzioni pubbliche e delle agenzie del privato sociale che si occupano di minorenni, giovani e famiglie. Ad esempio, la letteratura sostiene la necessità di un migliore coordinamento in particolare tra quelle agenzie che si occupano di istruzione, servizi di protezione dell'infanzia e trattamento della salute mentale. Il coordinamento multi-agenzia è necessario perché la devianza giovanile è spesso collegata con altri problemi che sovente il sistema di giustizia minorile non è in grado di affrontare isolatamente con efficacia – per esempio la malattia mentale, l'abuso di sostanze, i maltrattamenti e le difficoltà a scuola. La mancanza di capacità da parte dei governi di affrontare queste problematiche tramite un approccio multi agenzia coordinato è uno dei motivi per cui molti giovani entrano e rientrano nel sistema penale minorile.

Le prassi raccolte nell'ambito del progetto JUST sottolineano l'eccessiva frammentazione di tutti gli operatori e degli attori coinvolti nell'assistenza e nel trattamento dei minori. Spesso la mancanza di coordinamento e di comunicazione anche all'interno degli stessi servizi della giustizia minorile non consente uno scambio di informazioni aggiornate.

Per un efficace trattamento del minore in conflitto con la legge sarebbe utile, per esempio, una stretta cooperazione tra i servizi della giustizia minorile e le autorità giudiziarie. Nella creazione di una rete inter-istituzionale ogni attore dovrebbe sempre condividere le informazioni, e al di là dei rapporti istituzionali occorrerebbe favorire i contatti con il privato sociale, al fine di condividere anche con tali soggetti le proprie conoscenze del fenomeno.

Dal momento che la realtà dei minori in conflitto con la legge è in continua evoluzione, sarebbe assai utile avviare incontri periodici con tutti gli attori della giustizia minorile per favorire lo scambio di informazioni aggiornate.

In particolare per i minori stranieri è essenziale creare una solida rete per coordinare gli interventi dei diversi attori presenti nelle diverse realtà territoriali. Questo consentirebbe agli operatori di avere un quadro completo sul movimento dei minori migranti sul territorio e informazioni precise dagli altri operatori che in precedenza si sono relazionati allo stesso minore. Sarebbe utile, inoltre, un maggiore scambio di informazione fra gli operatori, istituzionali e no, attivi nel campo della giustizia minorile e quelli che operano più propriamente nel campo della prevenzione primaria (scuola, unità di strada, servizi degli enti locali, etc...) in modo da poter riconoscere con anticipo il verificarsi di determinati fenomeni devianti.

Buone prassi in:

ITALIA

Progetto “RETE OLD” – Dipartimento Giustizia Minorile

www.reteold.it/Fasel/B/03.asp

Questo *network* è stato istituito dal Dipartimento di Giustizia Minorile italiano e mira a creare, rafforzare e organizzare tutti gli attori pubblici e privati coinvolti a vario titolo nel percorso di reinserimento sociale dei minori stranieri sul territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e provincia autonoma di Bolzano e nel Lazio. La rete OLD (Oltre Le Discriminazioni) permette alle organizzazioni interessate di collaborare al progetto e inter-agire in rete per poter distribuire materiale informativo e promuovere la conoscenza, l'utilizzo e la gestione delle opportunità offerte dal sistema di Giustizia Minorile ai minori stranieri in conflitto con la legge e alle loro famiglie.

La rete è composta da soggetti pubblici e privati quali: gli Uffici Amministrativi, le Procure della Repubblica, i Tribunali per i minorenni, le associazioni del privato sociale e le altre realtà del contesto territoriale di riferimento nel campo della formazione, lavoro, *welfare*, etc.

GRECIA

Network – Commissario di vigilanza dei servizi per i minorenni

Una rete di collaborazione è stata istituita tra il Commissario di vigilanza dei servizi per i minorenni, le organizzazioni della società civile, l'autorità di polizia, i pubblici ministeri, le scuole, le istituzioni pubbliche e private di terapia e prevenzione della

dipendenza da sostanze e le ONG che lavorano nel campo del sostegno sociale della gioventù. La rete può sostenere diversi attori e offrire un supporto sociale sistematico per i minori in conflitto con la legge e per i minori a rischio. Il vantaggio principale derivante dall'istituzione della rete è stato una maggiore efficacia nel funzionamento complessivo del sistema.

Bibliografia

- L. Steinberg, *Juvenile justice: Introducing the issue. The Future of Children*, 18:2, Fall, 2008.
- Jk Wiig – Ja Tuell Ja., *Guidebook for Juvenile Justice & Child Welfare System Coordination and Integration – A Framework for Improved Outcomes*. CWLA Press: Arlington, VA, 2008.

Ulteriori fonti di approfondimento

- www.giustiziaminorile.it/pubbl/metodologie_rete.pdf – link ad un articolo pubblicato dal Dipartimento Italiano di Giustizia Minorile sulle migliori metodologie per la creazione di una rete interistituzionale.
- www.giustiziaminorile.it/public/news/2009/pea2008.pdf – link ad una pubblicazione del Dipartimento Italiano di Giustizia Minorile contenente un'analisi del sistema di rete nella cooperazione sociale.

MODULE 8: TRAINING

Introduzione

Il personale della giustizia minorile, così come tutto il personale che per qualsiasi ragione è in contatto con i minori in conflitto con la legge, dovrebbe essere qualificato e prevedere all'interno del suo organico un sufficiente numero di specialisti, quali educatori, formatori, consulenti, operatori sociali, psichiatri e psicologi. Allo stesso modo, occorrerebbe che anche gli agenti di polizia fossero altamente formati ed adottassero, nello svolgimento dei loro compiti e nei contatti con i minori, un comportamento ed un'attitudine non discriminatoria.

Il Comitato dei diritti dei minori ha messo in luce in varie occasioni l'importanza del livello di specializzazione degli operatori del sistema di giustizia minorile in considerazione, tra l'altro, della vulnerabilità dei minori in conflitto con la legge dovuta ai bisogni specifici della personalità degli adolescenti ed agli altri fattori di rischio quali, ad esempio, la condizione di straniero, di minore non accompagnato e di minori di seconda generazione.

Sommario

Sessione I: Attività di formazione a favore dei professionisti che lavorano con minori in conflitto con la legge

Scopo del metodo

Il metodo mira a garantire un elevato livello di professionalità di tutto il personale coinvolto ed in contatto con i minori in conflitto con la legge.

Concetti chiave

Il fenomeno dei minori in conflitto con la legge riguarda, spesso, minori provenienti da condizioni di vita complesse e disagiate. Le cause del comportamento criminale sono molte e dipendono da diversi fattori (povertà, condizioni familiari critiche, assenza di un gruppo di riferimento – genitori, amici, figure adulte, etc. – disagio sociale, assunzioni di droghe, etc.). Esso potrebbe rappresentare un evento isolato nella vita del minore oppure un comportamento ripetuto. La finalità del sistema penale è di creare condizioni ottimali e concrete per permettere la reintegrazione e la rieducazione dell'autore del reato. Per questo scopo il personale coinvolto con i minori in conflitto con la legge dovrebbe essere altamente preparato nelle specifiche aree di competenza quali: la giustizia minorile, i diritti umani, la legislazione immigratoria e dovrà riguardare, in particolare, i seguenti argomenti:

- ▶ l'uso di un'attitudine non-discriminatoria;
- ▶ l'uso di un'attitudine *child friendly* incluse le capacità di ascoltare e di comprendere i bisogni ed il punto di vista del minore;
- ▶ la conoscenza della legge sull'immigrazione incluse le questioni riguardanti la re-

SESSIONE I

Attività di formazione a favore dei professionisti che lavorano con minori in conflitto con la legge

golarizzazione sul territorio, la cultura, gli aspetti storici e politici, la diversità e l'integrazione.

Una speciale formazione dovrebbe essere prevista per gli agenti di polizia ed uno speciale *focus* dovrebbe essere dedicato ai valori culturali, ai comportamenti derivanti dall'appartenenza ad un determinato gruppo ed alla valutazione dei benefici e della ricchezza derivante dalle diversità.

Il rispetto degli standard internazionali nelle procedure riguardanti i minori ed i giovani in conflitto con la legge dovrebbe essere garantito in ogni fase delle stesse. Allo stesso tempo, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona con cui è stata riconosciuta rilevanza ed effettività ai diritti umani così come elaborati nella Carta di Nizza e nella Convenzione europea dei diritti umani, richiede agli avvocati ed ai consulenti legali coinvolti un alto livello di professionalità inclusi gli aspetti della responsabilità sociale ed il rispetto del codice deontologico.

Gli avvocati giocano un ruolo focale in questi campi considerando che il rispetto dei diritti umani dovrà essere analizzato nei luoghi di giustizia e, conseguentemente, sarà in carico ai giuristi.

MODULO 9: VALUTAZIONE E RICERCA

Introduzione

Secondo gli standard internazionali, le sanzioni e le misure disposte per i bambini e gli adolescenti dovrebbero essere pensate e selezionate sulla base di ricerche periodiche; occorrerebbe inoltre monitorarne l'andamento e valutarne l'impatto complessivo. Tali valutazioni devono prestare particolare attenzione al tasso di recidiva e alle cause della recidiva stessa.

L'attività di ricerca dovrebbe mirare alla promozione dei seguenti argomenti:

- a. la raccolta di dati comparativi per valutare l'efficacia delle misure utilizzate con i bambini e il rischio di recidiva;
- b. il controllo delle condizioni della detenzione di bambini e degli adolescenti privati della loro libertà;
- c. i criteri per la raccolta dei dati;
- d. la percezione del sistema di giustizia minorile dal punto di vista dei minori migranti e dei giovani appartenenti a minoranze etniche o culturali.

Sommario

Sessione 1: Ricerche e studi sul rischio di recidiva

Sessione 2: Monitoraggio delle condizioni di detenzione dei minori privati della loro libertà personale

Sessione 3: Uso di metodi efficaci per la raccolta di dati statistici

Sessione 4: Partecipazione dei minori (ricerche, consultazioni...)

Scopo del metodo

La difficoltà di ottenere dati affidabili e comparabili sui tassi di recidiva consiste perlopiù nella diversità dei campioni utilizzabili, rilevabili per età e gravità, nei tempi considerati per il *follow-up* e nei diversi criteri per una definizione chiara e univoca di recidiva (nuovo arresto, nuova denuncia, nuova condanna, etc.). La riduzione del tasso di recidiva è stata considerata da molti ricercatori come un importante indicatore dell'efficacia degli interventi sui minori. Il legame tra età e recidiva è riscontrato in relazione all'età della prima denuncia e l'intervallo tra la prima denuncia e quelle successive.

Ricerche e studi sul rischio di recidiva dovrebbero aspirare a comprendere il fenomeno dei minori in conflitto con la legge e in particolare il fallimento degli strumenti e delle misure adottate all'interno del sistema della giustizia minorile. Ogni re-ingresso di bambini nel circuito penale è sintomatico di un risultato negativo del processo di reinserimento, pertanto per migliorare i servizi della giustizia minorile è essenziale realizzare studi approfonditi sulla recidiva minorile. Purtroppo le ricerche su questo argomento sono piuttosto scarse sia a livello nazionale che internazionale, è quindi indispensabile svolgere ricerche che mirano ad analizzare il rischio di recidiva.

SESSIONE I

Ricerche e studi sul rischio di recidiva

Concetti chiave

Pur nella consapevolezza della difficoltà di avviare uno studio sulla recidiva, in linea generale la recidiva può essere considerata almeno sotto due prospettive:

- ▶ dal punto di vista giuridico;
- ▶ dal punto di vista operativo.

Dal punto di vista giuridico un recidivo è una persona che commette un reato dopo essere stato condannato per un reato precedente (come previsto, per esempio, in Italia dall'Art. 99 del Codice penale).

L'analisi statistica della recidiva in questa prospettiva è stata sviluppata basandosi sui dati resi disponibili dagli organi competenti (in Italia, per esempio, dal Casellario Giudiziale centrale, il quale prevede – ai sensi del Codice penale – di includere le sentenze definitive, i perdoni giudiziali e alcune sentenza di non luogo a procedere); mentre, l'analisi statistica della recidiva dal punto di vista operativo si è sviluppata basandosi su altri dati (in Italia, per esempio sulla base di quelli messi a disposizione dal Dipartimento di Giustizia Minorile, che fanno riferimento agli ingressi negli Istituti Penali Minorili e nei Centri di Prima Accoglienza, anche se tali dati forniscono solo un'immagine parziale). A differenza delle analisi sulla recidiva dal punto di vista giuridico, nella recidiva operativa non si tiene conto dei risultati di un procedimento penale nei confronti di un minore ma piuttosto l'attenzione è rivolta all'evento "ingresso in istituto" e alla circostanza che tale evento si è verificato ripetutamente.

Gli studi sulla recidiva richiedono un approccio longitudinale per valutare l'evoluzione nel tempo delle caratteristiche rilevanti. Questo tipo di analisi statistica può risultare difficoltosa in assenza di sistemi informativi che consentono di monitorare le informazioni sui singoli soggetti.

Va inoltre sottolineato che l'uso di registri amministrativi a fini statistici può risultare difficile al fine di fornire un'informazione adeguata, completa, in quanto tali registri sono istituiti principalmente a scopo gestionale interno.

Un'analisi completa dovrebbe contenere anche i dati disaggregati per sesso, nazionalità, tipo di reato.

La ricerca dovrebbe individuare due tipi di recidiva:

A breve termine: legata a un fatto (lutto, perdita, shock) e circoscritta a un periodo di tempo ben definito; è una recidività temporanea, determinata da fattori psicologici ed emotivi, che potrebbe essere collegata alla giovane età e svanire nel corso della crescita. È come un momento di crisi, un comportamento trasgressivo causato da una difficoltà nel periodo dello sviluppo. È il tipo più ricorrente di recidiva giovanile per i minori che spesso compiono diversi reati nel corso di un anno, ma generalmente non determina una carriera deviante.

A lungo termine: recidiva più strutturata, legata a fattori sociali e ambientali (es. la famiglia che conduce stili di vita devianti, la vita in contesti urbani poveri, degradati o con problemi sociali, il collegamento con il circuito di criminalità organizzata).

Gli studi sulla riduzione del rischio di recidiva dovrebbero essere incentrati sui seguenti punti:

- ▶ aumentare le risorse umane e valorizzare le competenze degli operatori dei servizi della giustizia minorile;

- ▶ aumentare le risorse umane e finanziarie a disposizione delle comunità e migliorare le competenze dei professionisti del settore;
- ▶ rafforzare le reti geografiche e locali, l'efficacia di tali reti a volte dipende dalla collaborazione proficua dei singoli operatori;
- ▶ la creazione di progetti di riabilitazione sociale per affrontare il periodo post-dimissione dagli istituti;
- ▶ rafforzare il ruolo dei mediatori culturali, anche all'interno degli istituti di detenzione minorile;
- ▶ favorire l'integrazione dei minori stranieri (ad esempio tramite la loro regolarizzazione, la scuola, i protocolli d'intesa da sviluppare con i paesi di origine);
- ▶ fornire adeguate risposte educative per giovani tossicodipendenti e/o giovani in cura psichiatrica;
- ▶ rafforzare i centri di mediazione penale minorile;
- ▶ azioni di sensibilizzazione degli istituti educativi per consentire loro di segnalare eventuali reati commessi all'interno delle scuole;
- ▶ concrete opportunità di lavoro per i minorenni.

Buone prassi in:

ITALIA e ROMANIA

Progetto “STOPCAR – Stop the deviant careers of young offenders”

Nell'ambito del programma Agis, il progetto “StopCar” promuove un'azione di ricerca sulla recidiva minorile, fenomeno poco conosciuto e con poche statistiche e dati disponibili. Finalità del progetto è l'individuazione delle migliori strategie operative per ridurre il numero di adolescenti recidivi nei 4 paesi partner, ossia l'Italia, Germania, Portogallo e Romania. I principali obiettivi del progetto sono stati:

- ▶ analizzare e confrontare i dati, ove disponibili, e per indagare il fenomeno recidiva in ciascun paese;
- ▶ confrontare i diversi metodi educativi e di trattamento per i minori in conflitto con la legge in custodia o che beneficiano di altre misure non detentive;
- ▶ studiare a fondo i metodi educativi al fine di prevenire la commissione di reati da parte di giovani dai 14 ai 18 anni;
- ▶ esaminare le fasi del percorso deviante dei giovani recidivi;
- ▶ coinvolgere le parti interessate attraverso *focus-group* finalizzati a raccogliere storie di vita vissuta e le esperienze in materia sia degli adolescenti che degli operatori;
- ▶ raccogliere i dati disponibili su minori che entrano in conflitto con la legge, con particolare attenzione ai giovani recidivi in ciascun paese;
- ▶ descrivere e commentare la definizione di ciascun paese di “recidiva” nelle seguenti prospettive: l'analisi della definizione legale o formale di recidiva, l'analisi funzionale di recidiva (es: numero di casi di carcerazione ripetuti, ecc)
- ▶ realizzare uno scambio di prassi significative e condividere alcune delle proposte di intervento per ridurre la recidiva minorile.

Il progetto nel suo complesso è durato 24 mesi e si è concluso con la conferenza internazionale al Centro Ricerche di Nisida (Italia) per lo scambio di dati, per condividere la sintesi delle ricerche svolte nei diversi paesi con interventi di esperti internazionali e presentazione delle prassi da sviluppare nei paesi partner del progetto.

ITALIA

Valutazione del rischio di recidiva nella giustizia minorile – Cooperativa Il Minotauro (Milano)

Ricerca svolta in ambito di recidiva minorile condotta dal prof. Alfio Maggiolini dalla cooperativa “Il Minotauro” in Lombardia. Questo studio fornisce una valutazione strutturata del rischio di recidiva minorile e può essere un utile strumento per lo sviluppo di un programma specifico di intervento per i minori entrati nel circuito penale. La scheda per la valutazione del rischio di recidiva giovanile sviluppata in questa ricerca è stata testata in via sperimentale per valutare il rischio di recidiva. In sostanza si tratta di una valutazione basata sul percorso penale (in particolare il numero di reati commessi in precedenza) e su altri elementi socio familiari. Il risultato è piuttosto efficace, e le decisioni delle autorità giudiziaria sono risultate coerenti con il rischio di recidiva emerso dalla scheda. Il *follow-up* di valutazione, effettuato dopo due anni, ha concentrato l’attenzione sul rischio di recidiva dei bambini rom e dei minori italiani provenienti da situazioni familiari difficili, un fattore socioculturale importante per determinare il rischio di recidiva. Un altro elemento che richiede un’attenta analisi è l’alto tasso di recidiva dei bambini collocati in comunità. La ricerca ha alcuni limiti a causa del campione ridotto coinvolto nel *follow-up* e per la limitata area di sperimentazione della scheda di valutazione; la scheda si è dimostrata dettagliata, di facile e veloce compilazione, un presupposto importante per il suo utilizzo pratico e regolare nel lavoro dei servizi della giustizia minorile, oltre che per scopi accademici e di ricerca. La scheda di valutazione può essere parzialmente riformulata per essere utilizzata a livello nazionale da parte degli operatori della giustizia minorile.

Bibliografia

- Marczyk, G. R., Heilbrun, K., Lander, T., DeMatteo, D., *Predicting Juvenile Recidivism with the PCL:YV, MAYSI, and YLS/CMI*, “International Journal of Forensic Mental Health”, 2003, Vol. 2, n. 1, pp 7-18, disponibile all’indirizzo: www.iafmhs.org/iafmhs.asp?pg=jrnl2003engspr

Ulteriori fonti di approfondimento

- Australian Institute of Criminology, *What works in reducing young people’s involvement in crime*, 2002, disponibile all’indirizzo: www.aic.gov.au/publications/reports/2002-12-whatworks.html
- Carcach, C., *Recidivism and the juvenile offender*, 1999, disponibile all’indirizzo: www.aic.gov.au/publications/rpp/17/index.html
- www.giustiziaminorile.it/rsi/pubblicazioni/StopCar-English_email.pdf – pubblicazione in inglese dei risultati della ricerca transnazionale “StopCar”

Scopo del metodo

Secondo gli standard internazionali la detenzione dei minori dovrebbe essere considerata una misura estrema da adottarsi solo in ultima istanza; di conseguenza grande attenzione dovrebbe essere dedicata al monitoraggio della condizione dei bambini privati della loro libertà personale. Questo metodo dovrebbe garantire un'adeguata condizione di detenzione del minore tramite un ufficio autonomo ed indipendente preposto al monitoraggio delle condizioni dei minori detenuti.

Concetti chiave

Gli strumenti in concreto praticabili per monitorare le condizioni di detenzione dei minori sono variegati.

La **Convenzione sui diritti del fanciullo** ha introdotto il Garante Nazionale dei diritti dei bambini, un ufficio indipendente che dovrebbe essere istituito per promuovere i diritti dei bambini e per collaborare con la Rete europea dei Garanti dell'infanzia (ENOC) e con tutte le organizzazioni internazionali che si occupano dei diritti dei bambini, oltre ad esprimere un parere su tutti gli atti legislativi relativi ai bambini introdotto a livello nazionale.

Inoltre, secondo le regole delle **Nazioni Unite** per la protezione dei minori privati della libertà:

- ▶ ispettori qualificati – o un'equivalente Autorità appositamente costituita e non appartenente all'amministrazione dell'istituto di pena- dovrebbero avere il potere di effettuare autonomamente e regolarmente ispezioni senza alcun preavviso e di propria iniziativa, con garanzia di piena indipendenza nell'esercizio di tale funzione;
- ▶ gli ispettori devono poter parlare senza alcuna restrizione con tutti i lavoratori subordinati e che lavorano nei luoghi di privazione di libertà dei minori, oltre a poter accedere a tutti i documenti della struttura e a incontrare personalmente tutti i minori detenuti;
- ▶ medici qualificati devono partecipare alle ispezioni insieme all'autorità preposta al monitoraggio o al servizio sanitario pubblico, per valutare il rispetto delle norme riguardanti l'ambiente, l'igiene, l'alloggio, il cibo, l'esercizio fisico i servizi sanitari e qualsiasi altro aspetto delle condizioni di vita che possono incidere sulla salute fisica e mentale del minore. Ogni minore detenuto ha il diritto di parlare in confidenzialità con gli organi preposti al monitoraggio delle condizioni detentive;
- ▶ dopo aver completato l'ispezione, l'ispettore deve presentare una relazione sui risultati. La relazione dovrebbe comprendere una valutazione della conformità delle strutture di detenzione con le vigenti norme e le disposizioni di diritto a livello nazionale; nel rapporto dovrebbero anche essere presentate le raccomandazioni riguardanti tutte le misure ritenute necessarie per garantire gli standard internazionali di detenzione dei minori. Qualsiasi elemento scoperto da un ispettore che sembra indicare una violazione delle disposizioni giuridiche relative ai diritti dei minori detenuti o la scorretta gestione di un centro di detenzione minorile deve essere comunicato alle autorità competenti per le indagini e all'autorità giudiziaria;

SESSIONE 2

Monitoraggio delle condizioni di detenzione dei minori privati della loro libertà personale

- ▶ ogni minore detenuto dovrebbe avere la possibilità di fare richieste o reclami al direttore del centro di detenzione e ad altra autorità dell'istituto;
- ▶ ogni giovane dovrebbe avere il diritto di fare una reclamo o denuncia, senza alcuna censura, all'amministrazione centrale degli istituti di pena, all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti attraverso canali appositi, e ricevere un riscontro nel minor tempo possibile;
- ▶ dovrebbe essere istituito un ufficio indipendente (difensore civico o garante) per ricevere ed esaminare le denunce presentate dai minori privati della libertà.

Buone prassi in:

ITALIA

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della loro libertà

In Italia, questo organo è stato introdotto al fine di garantire regolari ed indipendenti ispezioni per tutte le persone detenute, adulti e bambini. Purtroppo in Italia non è ancora stato nominato il difensore civico nazionale per i diritti delle persone private della libertà.

Sul territorio esistono Garanti regionali, provinciali e locali, con diverse funzioni operative. In particolare possono ricevere le denunce relative alla violazione delle normative penitenziarie e sulla violazione dei diritti delle persone private della libertà. Il garante mantiene inoltre un rapporto con le autorità competenti per chiedere chiarimenti e spiegazioni e svolge azioni di *advocacy*, al fine di garantire l'attuazione piena ed effettiva dei diritti di persone detenute.

Per quanto riguarda il **Garante Nazionale dell'Infanzia**, tale figura è stata introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge S.2631 avvenuta il 22 Giugno 2011.

A livello regionale, in 15 regioni italiane, è stata adottata la legge che istituisce il Garante Regionale dell'Infanzia. Attualmente il Garante regionale è nominato ed operativo solo in 6 regioni italiane. La situazione è piuttosto complessa e confusa, con diverse legislazioni regionali sulle competenze del garante, sulla sua struttura e composizione.

ROMANIA e ITALIA

Progetto "Porre fine alla violenza contro i bambini in custodia"

Si tratta di un progetto transnazionale attuato dalla Commissione europea -programma Daphne. L'organizzazione richiedente è "The Children's Rights Alliance for England" (CRAE), una delle organizzazioni più importanti in materia di diritti dei bambini, i cui membri sono organizzazioni ed individui che aspirano alla piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. La loro visione è una società in cui sono riconosciuti e rispettati i diritti umani di tutti i bambini. Il CRAE protegge i diritti umani dei bambini attraverso pressioni governative e altri interventi, sostenendo alcuni casi specifici e utilizzando i meccanismi nazionali, europei e internazionali sui diritti umani. Gli altri partner del progetto sono l'Osserva-

torio Internazionale di giustizia minorile (OIJJ) – Belgio; Ufficio studi e ricerca internazionale del Dipartimento di Giustizia Minorile Italiano – Ministero della Giustizia (DGM) – Italia; Il Commissario per i diritti dei bambini, Repubblica di Cipro (CCR) – Cipro; Associazione Ludwig Boltzmann – Istituto dei Diritti Umani (BIM) – Austria e Save the Children Romania (Salvati Copiii) – Romania. L'obiettivo generale di questo progetto è *compiere progressi verso l'eliminazione della violenza contro i bambini e giovani detenuti attraverso l'analisi giuridica e politica, supportando i bambini e i giovani con esperienza detentiva per scoprire le esperienze violente subite durante il periodo di detenzione dei minori e conoscerne l'esito, per influenzare gli attori politici e gli operatori delle strutture detentive minorili e sostenere i bambini e i giovani in una campagna per il cambiamento. L'obiettivo principale è quello di lavorare con i bambini per influenzare i centri di potere decisionale e gli operatori del settore penitenziario minorile per porre fine alla violenza contro i bambini in custodia. L'obiettivo generale può essere suddiviso in cinque obiettivi specifici:*

1. analizzare in quale misura le normative nazionali ed europee, la politica e le prassi in materia di protezione dalla violenza dei bambini in custodia sono conformi al diritto internazionale;
2. conoscere le esperienze dei bambini e il loro punto di vista;
3. sensibilizzare gli operatori a contatto con minori detenuti e i centri di potere decisionale sul livello di conformità del diritto e sul punto di vista e sulle esperienze dei minori;
4. rendere i bambini con un'esperienza detentiva pregressa soggetti attivi in una campagna per il cambiamento;
5. influenzare i responsabili dei centri di potere decisionale e gli operatori a contatto con minori detenuti nelle decisioni e nei cambiamenti da compiere.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, verrà creato un sito del progetto e sarà mantenuto costantemente aggiornato per aumentare il più possibile la consapevolezza ed il suo contenuto sarà sistematizzato a fine progetto, includendo anche un rapporto sulle attività, i risultati raggiunti e le lezioni apprese. I partner nazionali condurranno ricerche e studi sulla legislazione nazionale, la politica e le prassi in materia di:

- ▶ l'uso della forza;
- ▶ la violenza contro i bambini in stato di detenzione e meccanismi per l'accesso alla giustizia.

L'OIJJ condurrà uno studio a livello europeo. Questi studi saranno intermezziati da una pubblicazione intermedia pubblicata sul sito. Ogni partner nazionale darà supporto a 10 bambini con una pregressa esperienza per formare il "gruppo dei giovani ispettori" (YIT), per co-progettare e consegnare una ricerca di gruppo sui bambini con esperienza detentiva e sulle loro esperienze di violenza, oltre alle loro opinioni sul modo migliore per fermare tale fenomeno. Il CRAE redigerà la relazione intermedia, analizzerà i risultati raggiunti dal *focus group* e dallo studio a livello europeo svolto dal OIJJ per formare il Rapporto Investigativo, producendo anche una versione per i bambini che sarà tradotta ed adattata dagli altri partner nazionali per diffonderne

l'uso a livello nazionale. Tali relazioni saranno lanciati sul sito web e diffuse ai responsabili dei centri di potere decisionale, agli operatori che lavorano in contatto con i minori detenuti. OJJ ospiterà un incontro transnazionale per il personale e per i rappresentanti dello YIT provenienti da tutti i paesi partner, affinché i membri YIT ricevano una formazione, una campagna di sensibilizzazione in ogni stato sulla base di risultanze contenute nel rapporto investigativo. I partner nazionali supporteranno i bambini con esperienza detentiva (YCT) nella promozione per un reale cambiamento a livello nazionale. Gli YCTs saranno aiutati nella produzione finale di un rapporto nazionale sulla campagna di sensibilizzazione che illustra le attività svolte da ogni paese, i risultati, l'esperienza acquisita e le raccomandazioni per future progettualità. I beneficiari di questo progetto sono i bambini con una pregressa esperienza detentiva. Almeno 250 partecipanti prenderanno parte al *focus group* (composto da 50 per partner per ogni nazione). Almeno 50 minori parteciperanno come membri del gruppo YIT o YCT (10 per partner per ogni nazione). Almeno 1000 partecipanti conosceranno le esperienze di violenza vissute dai minori privati della libertà personale e le opinioni su come potrebbe porre fine a questo fenomeno tramite azioni di informativa e sensibilizzazione. Durante l'anno conclusosi nel febbraio 2010 ci sono stati 9.080 nuovi ingressi di minori privati della libertà personale nella sola Inghilterra. Qualsiasi riduzione della violenza contro i bambini in stato di detenzione potrebbe essere di beneficio per molti bambini in Europa.

Tra i risultati attesi, a fine progetto i centri decisionali di potere e gli operatori a contatto con minori privati della libertà personale saranno:

- più consapevoli della conformità della legislazione nazionale ed europea, delle decisioni politiche e delle prassi rispetto agli standard internazionali e rispetto all'esperienza dei bambini vittime di violenza durante il periodo detentivo e sulle opinioni su come porre fine a tale fenomeno;
- influenzati per apportare le modifiche necessarie.

Gli *output* e i risultati di questo progetto saranno: la realizzazione di un sito web, i rapporti sulle esperienze e sulle lezioni apprese, la relazione investigativa, il rapporto sulla campagna di sensibilizzazione. Vi saranno delle versioni *child-friendly* disponibili per il *download* e tutto il materiale sarà diffuso ai centri di potere decisionale e ai minori con esperienza detentiva. I bambini hanno il potere di attivare il cambiamento.

Ulteriori fonti di approfondimento

- www2.ohchr.org/english/law/res45_113.htm – link ufficiale alle regole UN sui minori private della loro libertà.
- www.gruppocrc.net/IMG/pdf/IMISUREGENGARANTENAZIONALEINFANZIA.pdf – rapporto supplementare del Gruppo CRC, contenente alcune delle osservazioni in merito all'istituzione del Garante dell'Infanzia.

Scopo del metodo

La raccolta dei dati è essenziale per analizzare e monitorare qualsiasi fenomeno. I dati statistici possono essere analizzati per comprendere l'evoluzione del fenomeno dei minori coinvolti nel circuito della giustizia minorile. Pertanto, è essenziale elaborare criteri precisi per la raccolta dei dati, al fine di disporre di informazioni quanto più possibile rispondenti alla realtà. Lo scopo del metodo è quello di promuovere e selezionare alcuni criteri per la raccolta di dati che possono essere considerati affidabili ed efficaci.

Concetti chiave

È importante concentrare la raccolta dei dati entro un determinato periodo di osservazione, al fine di individuare il fenomeno in un arco di tempo preciso.

A volte può essere utile usufruire dei dati raccolti da un'altra organizzazione, ma in questo caso è indispensabile citare la fonte dei dati.

Particolare attenzione deve essere prestata alla possibile sovrapposizione di alcuni dati statistici, che potrebbero distorcere leggermente il risultato dell'analisi, specie se la raccolta di dati numerici non si basa su un criterio nominativo ma si basa su altri criteri. Per questa ragione, un bambino o un adolescente ripetutamente segnalato all'autorità giudiziaria nel corso dello stesso anno, non è statisticamente conteggiato come una sola persona, ma per il numero di segnalazioni effettuate nei suoi confronti all'autorità giudiziaria.

A livello internazionale, sono utilizzati alcuni interessanti indicatori quantitativi, che possono essere utili per una raccolta dati a livello transnazionale.

Minori in conflitto con la legge

La definizione di "minore in conflitto con la legge" varia a seconda del diritto nazionale (all'interno del programma JUST è stata adottata come definizione: "chiunque abbia meno di 18 anni ed anche i giovani adulti fino a 21 anni che entrano in contatto con il sistema di giustizia per aver commesso o sospettati o accusati di aver commesso un reato").

Quest'indicatore rappresenta uno strumento utilissimo e fornisce indicazioni sul livello di coinvolgimento dei minorenni nelle attività criminose. I risultati possono essere utilizzati anche nell'ambito dei servizi della giustizia minorile per sviluppare i piani di prevenzione.

Per il monitoraggio delle tendenze e la pianificazione dei servizi, questo indicatore è di maggiore utilità se contiene informazioni disaggregate per categoria di reato, età ed etnia.

Minori detenuti

Questo indicatore fornisce informazioni sul numero complessivo di bambini detenuti, misura il numero di tutti i bambini privati della libertà personale. Questo include i bambini detenuti a titolo cautelare prima dell'inizio del processo, durante il processo e in attesa di giudizio e a processo concluso in esecuzione pena, presso qualsiasi tipo di struttura di detenzione.

SESSIONE 3

Uso di metodi efficaci per la raccolta di dati statistici

La definizione di “privazione della libertà” utilizzata da alcune organizzazioni internazionali è: “un bambino è privato della libertà personale tutte le volte che si trova imprigionato in qualsiasi struttura detentiva sia pubblica che privata, nella quale il minore non può, tranne che per ordine dell’autorità competente, lasciare di sua spontanea volontà l’istituto penitenziario”.

I minori in stato di detenzione sono particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti al rischio di essere sottoposti ad abusi, alle influenze negative derivanti dalla perdita della libertà e della separazione dall’ambiente sociale abituale.

Le norme internazionali affermano con chiarezza che la detenzione dei bambini dovrebbe essere l’estrema *ratio*, da usare soltanto come misura di ultima istanza.

Il numero di minori in stato di detenzione aiuta a monitorare i progressi effettuati verso la riduzione dell’uso di misure di privazione della libertà personale ma può altresì essere utile per la distribuzione e l’assegnazione delle risorse economiche, oltre che per finalità amministrative.

Minori detenuti in custodia cautelare

Questo indicatore misura solo il numero di minori che vengono privati della loro libertà prima che vengano condannati per il reato commesso da un’autorità giudiziaria competente. Sono considerati “minori detenuti in custodia cautelare” o “minori detenuti in attesa di giudizio” coloro che hanno ricevuto una misura privativa della libertà dopo l’udienza di convalida, i minori indagati che vengono privati della loro libertà mentre sono in attesa di giudizio e coloro che sono imputati ma sono detenuti in attesa di sentenza. L’indicatore include anche i bambini privati della loro libertà in attesa dell’esito di un ricorso in appello contro una sentenza di condanna. Le norme internazionali specificano che la custodia cautelare deve essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, quindi questo indicatore è essenziale al fine di garantire il corretto utilizzo della misura.

Buone prassi in:

ITALIA

Ufficio statistiche – Dipartimento Giustizia Minorile

In Italia, una fonte importante di raccolta dati in materia di giustizia penale minorile è rappresentata dal Dipartimento di Giustizia Minorile (ed in particolare dall’Ufficio Statistiche). Tuttavia i criteri di raccolta devono essere utilizzati con estrema cautela in quanto trattasi di criteri perfezionabili.

Ad esempio nel rapporto JUST l’indicatore quantitativo del numero di bambini in conflitto con la legge in Italia è stato fatto coincidere con il numero di bambini segnalati da parte dell’autorità giudiziaria all’U.S.S.M.. Quest’ultimo dato comprende tutti i bambini che sono venuti in contatto durante l’anno con il sistema giustizia minorile per aver commesso o per essere sospettati o accusati di aver commesso un reato e che sono stati segnalati dall’autorità giudiziaria all’U.S.S.M.. In realtà, il dato

statistico dei minori in conflitto con la legge è più grande del numero di minori segnalati dall'autorità giudiziaria all'U.S.S.M., perché include anche i minori in conflitto con la legge non imputabili perché con età inferiore all'età minima per la responsabilità penale ed anche tutti i minori tra i 14 e i 17 anni, che sono entrati in contatto con l'autorità giudiziaria senza essere stati segnalati all'U.S.S.M..

Purtroppo, gli ultimi dati statistici sul numero totale dei minori in conflitto con la legge segnalati all'autorità giudiziaria, rilasciati dall'ISTAT e disponibili sul sito del D.G.M. risalgono all'anno 2007.

Ad esempio nel 2007 il numero di minori in conflitto con la legge se utilizziamo il dato statistico del numero totale dei minori denunciati all'autorità giudiziaria è pari a 38.193 minori (di cui 6.495 erano al di sotto del MACR); nello stesso anno il numero totale dei minori segnalati dall'autorità giudiziaria all'U.S.S.M. è stato pari a 18.461 minori, corrispondente a meno della metà del dato relativo al numero di minori denunciati all'autorità giudiziaria.

Un altro risultato leggermente distorto che può emergere dall'analisi dei dati statistici raccolti nel sistema di Giustizia Minorile italiano è legato al numero di minori che hanno fatto ingresso negli Istituti di detenzione (I.P.M.). I criteri per la raccolta dei dati utilizzati dal Dipartimento di Giustizia Minorile sono correlati al numero di ingressi registrati, non facendo alcun riferimento al numero di minori che hanno fatto ingresso. Questo significa che, se un minore è recidivo e durante il periodo di osservazione ha fatto ingresso due volte in I.P.M., questo minore viene statisticamente contato come due, dal momento che ha fatti due ingressi in I.P.M..

Infine anche i dati relativi al trasferimento dovrebbero essere maneggiati con cautela perché il minore che viene trasferito da un istituto di detenzione a un altro viene conteggiato, ai fini statistici, per due volte (una volta all'ingresso nel primo istituto e la seconda all'ingresso nell'istituto dove è trasferito). È importante tenere nella dovuta considerazione la possibile distorsione del fenomeno derivante dall'analisi dei dati statistici raccolti secondo criteri poco efficienti e, conseguentemente, essere consapevoli del divario possibile tra il dato statistico e la realtà fenomenica.

ROMANIA

Prefettura di Bucarest – Gruppo di lavoro sulla prevenzione della delinquenza giovanile

Il gruppo di lavoro è stato creato nel marzo 2011, come un passo verso lo sviluppo di una strategia di lotta contro la criminalità a Bucarest. Ritenendo che, nel quadro di tale strategia, la prevenzione della delinquenza giovanile merita una particolare attenzione, la Prefettura di Bucarest e il Dipartimento di Prevenzione della Polizia di Bucarest hanno invitato le istituzioni e le organizzazioni competenti a partecipare al gruppo di lavoro con i loro rispettivi specialisti nel campo della delinquenza giovanile. I membri del gruppo di lavoro sono i rappresentanti della Prefettura di Bucarest, la Polizia di Bucarest, l'Ispettorato scolastico Bucarest, la gendarmeria e la Polizia Locale di Bucarest, l'assistenza sociale e le direzioni delle organizzazioni che operano nel settore della protezione dell'infanzia di Bucarest e Save the Children Romania.

Le riunioni del gruppo di lavoro si tengono generalmente ogni due settimane. La prima riunione è stata dedicata alla presentazione del gruppo di lavoro e al suo ruolo, per discutere e concordare le procedure di lavoro delle fasi successive. Il primo passo verso lo sviluppo della strategia consisteva nella raccolta e nell'armonizzazione dei dati statistici rilevanti alla delinquenza giovanile e alla vulnerabilità intesa come categoria a rischio di devianza minorile (drop-out scolastico, episodi di violenza nella scuola, la mancanza di sorveglianza da parte dei genitori, etc.).

Partendo dai dati raccolti e sulla base della professionalità degli specialisti, si è convenuto che gli aspetti di prevenzione saranno suddivisi in tre categorie e analizzate separatamente: la prevenzione nelle scuole, l'*outreach* (iniziative di prevenzione e sensibilizzazione al di fuori dell'ambiente scolastico) e la prevenzione terziaria (prevenzione dalla recidiva).

I membri del gruppo di lavoro hanno anche concordato la condivisione delle informazioni sulle iniziative di prevenzione della delinquenza giovanile che sono state attuate in passato, che sono in corso di attuazione o che sono state programmate. Lo scopo di questo scambio di informazioni è doppio – imparare dalle buone prassi già attuate ed evitare sovrapposizioni di sforzi e sprechi di risorse.

Una volta sviluppata, la strategia sarà approvata con un ordine speciale del Prefetto di Bucarest e sarà attuata da tutti i soggetti interessati secondo la ripartizione di ruoli e responsabilità concordate. C'è la possibilità che, se i risultati del gruppo di lavoro saranno efficaci e proficui, tale iniziativa sia replicata in altre regioni della Romania.

SESSIONE 4 Scopo del metodo

Partecipazione dei minori (ricerche, consultazioni...)

In seguito all'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) la partecipazione dei bambini è stata oggetto di una crescente attenzione da parte di ricerche, pubblicazioni, conferenze e progetti concreti. Governi nazionali e amministrazioni locali, agenzie delle Nazioni Unite, ONG internazionali e nazionali, comunità e scuole hanno iniziato ad esplorare che cosa si intendesse per partecipazione, consultazione e potenziamento delle capacità. Questo metodo mira a coinvolgere i bambini nelle questioni che li riguardano direttamente attraverso varie modalità. Ciò è essenziale per le istituzioni, che possono trarre benefici dalla partecipazione dei bambini perché, nelle decisioni relative al trattamento dei minori, è possibile migliorare il sistema della giustizia minorile attraverso l'ascolto dei bisogni dei bambini.

Concetti chiave

Nell'ambito dei diritti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo riveste grande importanza il diritto di partecipazione dei minori, secondo quanto sancito dall'Art. 12. Gli Stati garantiscono al fanciullo che è capace di formulare una sua opinione personale il diritto di esprimere opinioni liberamente su tutte le questioni che lo riguardano; le opinioni espresse dal fanciullo vanno prese nella debita considerazione, tenuto conto dell'età e della maturità del bambino.

L'articolo 12 è un diritto sostanziale in quanto riconosce ai bambini il diritto ad essere protagonisti nelle scelte inerenti alla propria vita e il diritto di partecipare alle

decisioni che li riguardano. Ma, come con gli adulti, la partecipazione democratica non è fine a sé stessa. È un mezzo attraverso il quale ottenere giustizia, influenzare le progettazioni ed esporre gli abusi di potere. In altre parole è anche un diritto procedurale che consente ai bambini di contestare gli abusi o le violazioni dei propri diritti ed agire per promuovere e tutelare tali diritti. Esso permette ai bambini di contribuire al rispetto dei diritti nel migliore interesse per i minori.

La partecipazione dei bambini è essenziale perché i minori hanno un bagaglio di esperienze e conoscenze che è unico in considerazione della loro situazione. A seguito delle esperienze vissute essi si creano delle opinioni e idee precise. I giovani hanno bisogno di opportunità di imparare ciò che sono i loro diritti e doveri, di come la loro libertà è limitata da diritti e delle libertà degli altri e di come le loro azioni possono incidere sui diritti degli altri. Essi hanno bisogno di opportunità di partecipazione democratica nei processi decisionali all'interno della scuola e all'interno delle comunità locali, per imparare a rispettare le decisioni successive.

Secondo la letteratura ci sono molte ragioni per cui i bambini vogliono essere coinvolti nelle questioni che li riguardano:

- ▶ vengono offerte loro nuove competenze;
- ▶ è utile per costruire la loro autostima;
- ▶ si mette in discussione il senso di impotenza spesso associato con l'infanzia;
- ▶ si creano possibilità di contrastare gli abusi e la negazione dei loro diritti;
- ▶ i minori hanno delle idee che vorrebbero esprimere;
- ▶ pensano che gli adulti spesso sbagliano;
- ▶ sentono che il loro contributo potrebbe portare a decisioni migliori;
- ▶ sentono che sia giusto ascoltarli quando si tratta di decisioni che riguardano la loro vita;
- ▶ vogliono contribuire a rendere il mondo un posto migliore;
- ▶ partecipare può anche essere divertente;
- ▶ offre la possibilità di incontrarsi con bambini provenienti da ambienti diversi, di diverse età e con diverse esperienze.

Ci sono una serie di principi fondamentali che dovrebbero ispirare qualsiasi attività volta a promuovere la partecipazione democratica dei bambini, tra cui:

1. i bambini devono capire ciò che viene trattato nel progetto, a cosa serve e il loro ruolo all'interno della progettualità;
2. i rapporti di potere e strutture decisionali devono essere trasparenti;
3. i bambini dovrebbero essere coinvolti quanto prima possibile in qualsiasi iniziativa;
4. tutti i bambini dovrebbero essere trattati con uguale rispetto, indipendentemente dalla loro età, situazione, etnia, competenze o altri fattori;
5. le regole di base dovrebbero essere stabilite con tutti i bambini sin dall'inizio;
6. la partecipazione deve essere volontaria e a bambini dovrebbe essere permesso di lasciare il processo di partecipazione in qualsiasi momento;
7. i bambini hanno diritto al rispetto delle loro opinioni ed esperienze.

Buone prassi in:**ITALIA****JUST a GAME**

L'attività di consultazione, realizzata nell'ambito del progetto Just, mirava a raccogliere il punto di vista dei bambini sulla efficacia dei metodi di intervento individuati durante la fase di ricerca. In particolare, i metodi di intervento, sono diretti a evitare il rischio di recidiva e tendono a promuovere e sostenere il reinserimento dei minori. Solo i metodi di intervento considerati più accessibili ai bambini sono stati selezionati per essere analizzati durante la consultazione. La consultazione – della durata di 25 ore – si è svolta a Roma ed è stata sviluppata con attività individuali e collettive. Per consentire ai giovani di partecipare al laboratorio di consultazione, sono state erogate delle borse di studio. È stato utilizzato un approccio innovativo per consultare i bambini. Per questo scopo i minori stessi hanno creato un gioco (il nome dato dai bambini è "JUST a GAME"). L'attività fondamentale è stata quella di raccogliere il parere di ogni bambino per confrontare e discutere le diverse opinioni.

Il percorso del gioco (60 caselle distribuite in una sequenza temporale logica) include le fasi fondamentali del circuito penale. Le varie fasi seguono il seguente percorso: la prevenzione, l'arresto, le indagini, il sistema penitenziario, le misure alternative, l'uscita e il reinserimento nella società. Le regole del gioco sono state poste dai minori stessi. Il vincitore è la persona che è in grado di reintegrarsi nella società. Per vincere è quindi considerato necessario il reinserimento nella società e non soltanto l'uscita dal circuito penale. Ogni scatola ha due carte: carta di punteggio (blu) e carta di pericoli o carta di recidiva (rosso). I giocatori devono raccogliere i punti attribuiti da ogni carta (da un minimo di 0 ad un massimo di 5 a seconda dell'avvenimento descritto sulla carta) che potrebbero favorire o meno la fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Bibliografia

- Roger Hart, *Children's Participation*, UNICEF/Earthscan, New York, 1997.
- Roger Hart, *Children's Participation: from Tokenism to Citizenship*, UNICEF International Children Development Centre, Florence, 1992.
- A. Petren – J. Himes, *Children's Rights: Turning Principles into Practice*, Save the Children and UNICEF, Stockholm, 2000.
- Henk van Beers, *Children's Participation: Experiences in capacity building and training*, Save the Children Sweden, ISBN 91-89366-96-4, Stockholm, 2002.

Ulteriori fonti di approfondimento

- www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6.pdf
- Gerison Lansdown, *Promoting children's participation in democratic decision-making*, UNICEF "Innocenti Research Centre".
- <http://childrensparticipation.blogspot.com> – blog interessante con una discreta collezione di documenti sulla partecipazione dei minori.
- http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img127_b.pdf

Il progetto “JUST”, realizzato da Save the Children Italia – in partenariato con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile (Italia), Save the Children Romania, Ministero della Giustizia (Romania), ARSIS (Grecia), Ministero della Giustizia - Direzione per la prevenzione della criminalità ed il trattamento penitenziario dei minori (Grecia) – mira alla prevenzione ed al contrasto della delinquenza minorile attraverso lo sviluppo di metodi d’intervento multi-disciplinari basati sul rispetto dei diritti del minore.

Questo Manuale è parte di un pacchetto composto da tre pubblicazioni che include il Manuale delle procedure (Manuale n.2) e il Manuale per i formatori (Manuale n.3).

Il Manuale mira a fornire una descrizione dei principali metodi di intervento individuati dai partner del progetto, fra quelli ritenuti maggiormente idonei a favorire la prevenzione della recidiva e la promozione del reinserimento sociale dei minori coinvolti del circuito penale, con particolare attenzione ai minori stranieri (in Italia e in Grecia).

